

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ABATERUSSO.** — *Al Ministro e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

venerdì 18 luglio 1997 un giovane di Acquarica del Capo, Massimo Rosafio, dopo aver tratto in salvo dal mare in tempesta, in località Lido Marini (Ugento), due bambini travolti dalle onde e trascinati lontano dalla riva, in conseguenza dello sforzo immane affrontato con coraggio ed abnegazione, è stato colto da improvviso malore ed è deceduto poco dopo il ricovero presso l'ospedale di Casarano;

il ricordo di episodi del genere, caratterizzati da generosità, altruismo, sprezzo del pericolo, nonostante la nobiltà del gesto compiuto malgrado la consapevolezza dei rischi connessi, è — purtroppo — destinato ad affievolirsi, nella memoria collettiva, sotto l'incalzare degli eventi ed il sovrapporsi di altri fatti di cronaca quotidiana;

alcuni giovani, proprio in contemporanea al gesto eroico compiuto dal giovane leccese, in nome dell'etica della « bestialità » che purtroppo affascina molti, offedevano con efferata quanta incomprendibile violenza la persona di un giovane straniero sino ad ucciderlo;

i mezzi di comunicazione di massa costantemente costruiscono notorietà solo intorno a gesti di violenza, e omettono di dare pubblico risalto ai modelli positivi di umanità e di coscienza civile;

a parere dell'interrogante sarebbe quanto mai opportuno che iniziative caratterizzate da straordinaria sensibilità ed amore supremo verso il prossimo, specie se pagate con la vita, come quella di cui ci si occupa, ottengano da parte dello Stato un pubblico riconoscimento, che dia testimonianza dell'apprezzamento delle istituzioni

nazionali per le prove di abnegazione di cui danno prova cittadini della nostra nazione;

se non ritenga, per il caso in esame, di intraprendere con la dovuta tempestività le iniziative più opportune per conferire alla memoria del giovane Massimo Rosafio una pubblica benemeranza, nei modi e nelle forme che la dinamica dei fatti, quale risulta dai verbali di polizia, potrà suggerire. (4-11939)

**RISPOSTA.** — *La proposta di conferimento di una ricompensa al valor civile alla memoria del sig. Massimo Rosafio per l'atto di coraggio compiuto in Lido Marini (Ugento) è stata seguita da istruttoria presso la Prefettura di Lecce.*

*La istruttoria si è conclusa e la proposta di ricompensa sarà portata all'attenzione della prossima seduta della apposita Commissione insediata presso questo Ministero.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**ALOI, VALENSISE, POLI BORTONE, FILOCAMO e LOSURDO.** — *Ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole.* — Per conoscere:

lo stato della procedura di inclusione della foresta demaniale dell'Aspromonte (ex parco nazionale della Calabria) tra le « Riserve biogenetiche d'Europa », essendo la relativa documentazione giacente dal maggio 1995 presso il competente ufficio europeo di Strasburgo. (4-01398)

**RISPOSTA.** — *Gli onorevoli interroganti, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto chiedono di conoscere lo stato della procedura di inclusione della Foresta demaniale dell'Aspromonte, tra le « Riserve biogenetiche d'Europa ».*

*In merito si riferisce che, secondo notizie fornite dal Corpo Forestale dello Stato — nucleo presso il Ministero dell'Ambiente — in data 16.11.1995 la foresta dell'Aspromonte è stata proposta dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e*

*Idriche, al Consiglio d'Europa per l'inserimento nella rete europea di riserva biogenetiche.*

*Con nota del 2.11.96, in considerazione delle caratteristiche naturalistiche altamente significative, il Consiglio d'Europa — Segretariato Generale — ha comunicato l'inclusione della foresta nella rete europea.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

ALOI e FOTI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

la legge 28 marzo 1997, n. 85, recante « Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze Armate e qualifiche equiparate delle Forze di Polizia », dispone, all'articolo 3, l'attribuzione con decorrenza 1° gennaio 1996 dell'ottavo livello retributivo, tra gli altri, al personale equiparato ai commissari di polizia;

in tale novero rientrano i consiglieri di prefettura;

per tale categoria di personale questa disposizione null'altro rappresenta che un doveroso, parziale, rimedio all'inconveniente venutosi recentemente a creare a seguito dell'oggettiva difficoltà di attribuire agli stessi il predetto livello retributivo a mezzo delle ordinarie procedure di avanzamento in carriera, previste dalla legge per questi funzionari —:

quale sia lo stato di attuazione della norma sopra citata, e, in particolare, per quali ragioni, a quattro mesi di distanza dalla sua emanazione, il nuovo trattamento stipendiale ivi previsto non sia ancora entrato a regime, né si sia provveduto alla corresponsione degli emolumenti arretrati a far data dal 1° gennaio 1996;

se intendano infine fornire urgente assicurazione in merito alla rimozione del segnalato inconveniente, anche al fine di non penalizzare ulteriormente una cate-

ria di funzionari dello Stato privati dei benefici contrattuali in funzione del presunto mantenimento di prospettive di carriera fissate dalla legge, ma di fatto neanche più rispettate e garantite. (4-11895)

RISPOSTA. — *La norma ricordata nella interrogazione non prevede la corresponsione di somme in acconto al personale interessato.*

*Ciò premesso, si fa presente che su un totale di 732 funzionari, destinatari della norma, di cui 303 direttori di sezione, 206 consiglieri di prefettura e 223 vice-consiglieri di prefettura, sono stati adottati:*

1) *n. 300 provvedimenti di adeguamento del trattamento economico per i direttori di sezione;*

2) *n. 202 provvedimenti per i consiglieri di prefettura;*

3) *n. 218 provvedimenti per i vice-consiglieri di prefettura.*

*Restano quindi in via di definizione solo 3 provvedimenti per i funzionari della prima qualifica, 4 provvedimenti per i funzionari della seconda e 5 per i funzionari della terza.*

*Infine, si fa presente che sono stati visti dalla Ragioneria centrale di questo Ministero n. 247 provvedimenti.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

le famigerate mucillagini hanno fatto nuovamente la loro comparsa nell'Adriatico all'altezza della riviera romagnola circa a metà del mese di agosto del 1997, determinando un gravissimo nocumento per l'attività turistica e della pesca —:

che cosa sia stato fatto di concreto dagli anni ottanta (allorché si manifestò per la prima volta a memoria d'uomo in Adriatico tale fenomeno) ad oggi per eliminarne alla radice le cause;

se e quali iniziative urgenti intenda adottare per indennizzare gli operatori economici ed i pescatori della riviera romagnola per i danni sofferti;

se e quali iniziative intenda porre in essere per evitare che nei prossimi anni abbia a ripetersi tale fenomeno. (4-12527)

**RISPOSTA.** — *Il fenomeno delle mucillagini è stato descritto per la prima volta nel 1729, successivamente a fine dell'800 e recentemente a partire dagli anni 50 in periodi quindi nei quali l'Alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.*

*Ciò, tuttavia, non significa che tali immissioni in mare non influenzano l'avvio delle proliferazioni mucillaginose, come del resto sembrerebbe dai dati scientifici a tutt'oggi raccolti.*

*Va subito precisato che l'Alto Adriatico è soggetto a due fenomeni negativi dovuti a fattori biofisici chimici e climatici: la proliferazione algale e lo sviluppo di mucillagini.*

*Il primo fenomeno è dovuto alla quantità di inquinanti immessi in mare attraverso scarichi e corsi fluviali; in particolare, per quanto attiene il fosforo e l'ozono, l'effetto eutrofizzazione dovuto a questa fertilizzazione del mare provoca sviluppi massicci di alghe la cui successiva decomposizione consuma ossigeno, provocando ipossia/anossia sul fondo marino con rischio di moria di pesci.*

*Il secondo fenomeno, invece, non sembra dipendere direttamente da scarichi o immissioni fluviali ma da altri fattori.*

*La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni programmi nazionali (PRISMA I) ed internazionali (ELNA, MARE, PALOMA), dai quali non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto/fosforo le cause favorevoli l'insorgenza di « stress » cellulare, condizione biologica che determina la pro-*

*duzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e microalghe).*

*Si può invece affermare con maggiore cognizione che una condizione necessaria per innescare il fenomeno delle mucillaginose è attribuibile alla mancanza di circolazione delle acque nel periodo estivo, che rimangono per lunghi periodi nei bacini settentrionale, unitamente a condizioni di marcata stratificazione termocline in assenza di forti rimescolamenti.*

*A tale situazione negli ultimi anni si è cercato di far fronte predisponendo alcuni interventi correttivi consistenti in:*

*riduzione di fosforo nei detersivi;*

*impiego di tecnologie depurative avanzate per l'abbattimento del fosforo;*

*predisposizione di interventi normativi nel settore agro-zootecnico finalizzato all'ottimizzazione dell'uso dei fertilizzanti.*

*I risultati ottenuti da tali interventi sono stati incoraggianti anche se ben lungi da una soluzione del problema. Ciò è confermato dalla minore incidenza negli ultimi anni delle fioriture algali, a conferma del fatto che attraverso l'adozione di misure di contenimento dei fenomeni inquinanti di provenienza tellurica, è possibile migliorare la qualità delle acque marine costiere.*

*In questo senso il mancato risanamento dei bacini fluviali, dovuto alla carenza numerica e qualitativa degli impianti di depurazione, non ha consentito di conseguire risultati più significativi.*

*Per quanto attiene le attività di ricerca nel mare Adriatico di cui già anticipato e che si sono avviate già a partire dal 1990 con l'Autorità per l'Adriatico, si registra un risultato modesto, in termini di acquisizione di conoscenze scientifiche, a fronte dell'impegno finanziario assunto. Tali risorse sono state e sono ancora gestite dal MURST, nonostante con la soppressione dell'Autorità per l'Adriatico avvenuta con D.P.C.M. del 3/3/1994, venisse disposto che le medesime, unitamente al complesso gestionale e di coordinamento scientifico, dovessero essere trasferite al Ministero dell'Ambiente ed all'ANPA-ICRAM.*

*Di recente il Ministero dell'Ambiente ha proposto al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto ai fini della definizione delle priorità di ricerca in materia di tutela e difesa degli ecosistemi marini, da sostenersi e finanziarsi.*

*Nell'attesa di una azione congiunta nell'indirizzo sopra specificato, non può tuttavia che auspicarsi che il Parlamento, in occasione delle definizioni degli strumenti finanziari per il 1998, assegni specifiche risorse al Ministero dell'Ambiente, perché possano riprendersi attività di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di eutrofizzazione e di presenze di mucillagini in Adriatico da parte dell'ICRAM, i cui organi direttivi sono stati di recente ricostituiti. Ciò anche in quanto i citati eventi interferiscono nocivamente sulla correntezza delle attività di pesca nell'area, causando alle categorie interessate danni economici, imputati all'inquinamento delle acque del mare anche se tuttora ne è difficilmente dimostrabile la quantizzazione.*

*Detto programma, anche se collegato al programma di monitoraggio marino finalizzato al controllo costante della qualità delle acque costiere, avviato dall'ispettorato centrale difesa mare con le regioni marine costiere, deve avere autonomo sviluppo ed attuazione, mirando a specifiche risposte. Esso necessita pertanto di finanziamento « ad hoc » non possibile oggi con le attuali dotazioni di bilancio.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

**BORROMETI e CARUANO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

*l'Enichem SpA ha posto in vendita l'Ibla SpA, azienda con sede a Ragusa, che opera nel settore della detergenza;*

*tale decisione è l'ulteriore prova dell'atteggiamento di grave sottovalutazione della provincia di Ragusa che ha caratterizzato e, soprattutto da ultimo, caratterizza le scelte dell'Enichem;*

*tale comportamento non può, comunque, costituire l'ennesima penalizzazione per la presenza industriale nella provincia di Ragusa;*

*di conseguenza, vanno evitate operazioni di mera speculazione in danno di tale provincia ed in ogni caso, deve essere garantito il prosieguo dell'attività dell'industria Ibla SpA, con il correlativo mantenimento dei livelli occupazionali —:*

*se rispondano al vero le notizie in ordine alla definizione delle trattative di vendita della Ibla SpA;*

*quali iniziative intenda assumere per evitare ulteriori penalizzazioni della provincia di Ragusa da parte di Enichem ed in particolare per assicurare il prosieguo dell'attività industriale dell'Ibla SpA, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.* (4-12794)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni, fornite anche dall'ENI, si fa presente quanto segue.*

*L'Enichem, adottando le procedure di dismissione previste dal Gruppo ENI, ha avviato il procedimento di vendita della società IBLA il 27 febbraio 1996 mediante annuncio pubblico a mezzo stampa.*

*Il 23 settembre 1997 si sono concluse le trattative con la stipulazione di un contratto di vendita tra l'Enichem, società venditrice e l'Iblachem, società acquirente.*

*Con la cessione dell'Ibla, l'Enichem ha completato l'uscita dal settore della detergenza, settore che non rientra nel suo core business. Tale cessione consente la continuità produttiva della IBLA evitando l'alternativa della messa in liquidazione.*

*L'Iblachem, società costituita da imprenditori operanti nel settore della detergenza si è dimostrata interessata all'acquisizione della Ibla di Ragusa per le sinergie che tale stabilimento presenta con il proprio sistema industriale e commerciale.*

*Il 21 novembre 1997 l'Enichem e l'Iblachem hanno firmato un accordo presso il Ministero del Lavoro con le OO.SS. Nazionali di categoria e con le OO.SS. Territoriali*

di categoria e Confederali, sulle problematiche connesse a tale cessione.

Premesso che l'organico della IBLA è attualmente costituito da 52 lavoratori, l'Iblachem opererà con 26 unità mentre l'Enichem si farà carico delle altre 26 unità che l'Iblachem renderà disponibili, mediante trasferimenti in altri suoi siti e risoluzioni consensuali incentivate.

L'Iblachem ha, inoltre, elaborato un piano di sviluppo industriale che prevede significativi investimenti i quali, nel triennio 98/2000, comporteranno un forte incremento delle produzioni dello stabilimento.

Conseguentemente, l'Iblachem ha assunto con le Organizzazioni Sindacali l'impegno di incrementare progressivamente gli organici, in particolare nell'area produttiva, sino a 53 unità a fine triennio.

Ambedue le Aziende faranno salvi i diritti acquisiti dalle maestranze.

Per quanto riguarda più in genere il settore chimico, si informa che presso il Ministero dell'Industria è stato istituito un Osservatorio permanente sul settore nell'ambito della Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività al fine di poter verificare il livello degli incentivi, analizzare la situazione economico-produttiva, individuare i vincoli ed ostacoli all'operare delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese, promuovere iniziative per superare tali ostacoli nonché proporre misure di politica industriale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

CANGEMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

numerose voci preoccupate — a partire dalla Federazione nazionale della stampa italiana — si stanno levando nel mondo dell'informazione per la concentrazione nel settore pubblicitario venutasi a realizzare nelle regioni meridionali del nostro Paese, e con particolare intensità in

Sicilia. I tre maggiori quotidiani siciliani (*Il Giornale di Sicilia*, *La Sicilia* e *La Gazzetta del Sud*), ed inoltre il campano *Il Mattino* e la pugliese *Gazzetta del Mezzogiorno* sono infatti in portafoglio ad un'unica concessionaria di pubblicità, la « Publikompass »;

la pubblicazione in tutti e cinque i quotidiani che coprono l'area meridionale senza autentiche alternative, dell'Osservatorio del Mezzogiorno con un unico testo, dimostra come alla concentrazione pubblicitaria sembra coniugarsi sempre più strettamente una concentrazione informativa;

siamo dunque di fronte a pericoli oggettivi per il pluralismo nel settore dell'informazione in un'area grande e decisiva del nostro Paese —:

quali siano state le valutazioni e le iniziative assunte dal garante per l'editoria e la radiodiffusione circa la situazione descritta dall'interrogante;

se il Governo condivida le preoccupazioni espresse. (4-06806)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede valutazioni del Governo in merito ad un presunto abuso di posizione dominante da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.

Ai sensi della Legge 287/90, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale « Il Settimanale - Sicilia Imprenditoriale ».

Entrambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della Concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza.

Per quanto riguarda poi « l'Osservatorio Mezzogiorno », (supplemento comune ai quotidiani serviti da Publikompass e rite-

nuto a giudizio della S.V. On.le e della denunciante Ediservice indicativo di concentrazione e dominanza dell'informazione nel meridione), si precisa che di tale supplemento è stato pubblicato nel 1995 un solo numero, nel 1996 sono stati editi quattro numeri, nel 1997 tre numeri. Si tratta di una iniziativa che i direttori dei quotidiani interessati hanno ritenuto di intraprendere per approfondire alcune tematiche in materia socio-economica presenti nel Mezzogiorno.

Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima - il ricorso n. 8435/97, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, della Publikompass S.p.a.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:  
Parisi.

CARAZZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'applicazione delle norme sulla residenza da parte del comune di Olgiate Comasco viene applicata in modo scorretto;

ai richiedenti viene domandato di produrre documentazione relativa al reddito, alla condizione di lavoro, nonché il contratto di locazione o proprietà dell'abitazione;

il sindaco ha dichiarato alla stampa (*La Provincia*, martedì 5 agosto 1997) che si tratta di misure di prevenzione aventi lo scopo di evitare situazioni « patologiche » —;

quali iniziative intenda assumere di fronte all'arbitrario comportamento delle autorità comunali. (4-12440)

RISPOSTA. — Secondo l'ordinamento vigente, la residenza è essenzialmente con-

nessa alla presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale. Compito dell'ufficiale di anagrafe è, dunque, soltanto quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e l'effettiva presenza abituale dello stesso.

Poiché per i cittadini italiani l'iscrizione anagrafica costituisce un vero e proprio diritto non sottoposto ad alcuna condizione se non quella dell'accertata dimora abituale nel comune da parte dello stesso non si può non concordare con la S.V. circa l'irregolarità della posizione assunta dal sindaco di Olgiate Comasco, che risulta difforme sia dalla vigente normativa in materia anagrafica, sia dalle disposizioni impartite da questo Ministero con circolari n. 8 del 29 maggio 1995 e n. 2 del 15 gennaio 1997, che tendono appunto ad evitare discriminazioni in senso chiaramente incostituzionale, basate su condizioni non previste dalla legislazione anagrafica.

Si assicura, comunque, che appropriate direttive al riguardo saranno impartite al prefetto di Como per il rispetto della legalità presso il comune di Olgiate Comasco.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CARDIELLO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da recenti notizie di stampa si rileva un'accesa diatriba tra il presidente dell'ente Parco nazionale del Cilento ed il vicario circa la funzione negativa che è legata all'esistenza dell'area protetta;

nelle premesse la sua costituzione avrebbe dovuto portare sviluppo e benessere, mentre, a giudizio dello stesso vice presidente, il parco « starebbe ammaz-zando le attività economiche »;

una siffatta denuncia conferma le preoccupazioni circa gli effetti deleteri scaturiti dai vincoli eccessivi a cui le popolazioni incluse nelle zone protette sono sottoposte;

le risposte date dal presidente dell'ente sui ritardi della stesura di uno strumento di programmazione del parco non soddisfano gli osservatori —:

quali utili interventi intenda avviare affinché l'esistenza sempre più estesa di aree protette non limiti il libero slancio produttivo di cittadini dotati di capacità imprenditoriali; e se ritenga opportuno avviare una verifica statutaria in modo da assicurare una più democratica gestione dell'ente parco, in modo da liberare le intelligenze locali ed aprire il governo della zona protetta al più ampio apporto delle popolazioni cointeressate. (4-06583)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rileva che allo stato non risulta rilevante l'asserita divergenza di opinioni tra il Presidente e il Vice Presidente del Parco del Cilento e Vallo di Diano atteso che quest'ultimo, insieme ai membri del Consiglio Direttivo ha rimesso il suo mandato in ossequio all'avvenuta nomina dei cinque rappresentanti del Parco.*

*In relazione all'asserito ritardo nella stesura di uno « strumento di programmazione del Parco », si rileva che, a seguito dell'approvazione del Piano triennale, in data 14.8.96 e delle conseguenti anticipazioni (5% delle somme programmate per l'attuazione del Piano), in data 31.1.97 il Consiglio Direttivo ha deciso le priorità di intervento nell'attuazione del Piano Triennale consistenti in:*

*tabellazione del Parco;*

*centri Locali del Parco in ogni Comune del parco;*

*attuazione Piano del Parco e Piano economico e sociale.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

**CARUSO, GRAMAZIO e NUCCIO CAR-RARA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 6, comma 2, della legge recante nuove norme in materia di revisori

contabili prevede che sono esonerati dall'esame per l'iscrizione nel registro coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali;

la base alla suddetta legge, risulta che anche i soggetti come indicati dovrebbero presentare la domanda per sostenere l'esame, segnalando poi alla commissione il loro diritto all'esonero totale;

tale fatto comporterebbe un ritardo nella loro iscrizione nel registro che provocherebbe notevoli danni a coloro che potrebbero essere nominati, o rinnovati nell'incarico, nell'ambito di collegi sindacali —:

se non ritenga opportuno diramare nota o circolare esplicativa con la quale venga consentito agli aventi diritto di autocertificare il possesso dei requisiti di ammissibilità al registro. (4-10145)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La legge 14 maggio 1997 n. 132 demanda alle commissioni esaminatrici il compito di accertare il possesso dei requisiti per l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il candidato è tenuto a presentare domanda alla Corte d'appello nel cui distretto ha la propria residenza anche al fine di far valere le cause di esonero (articolo 1 comma 7 legge cit.), mentre il presidente della commissione, al termine della sessione di esame, provvede alla formazione dell'elenco degli idonei, curando che lo stesso sia inviato al Ministero di grazia e giustizia (articolo 4, comma 6 richiamato dall'articolo 1 comma 9).*

*Non sembra possibile — alla luce del dettato normativo — prevedere che il possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro possa essere autocertificato dal professionista. D'altra parte una tale opportunità sarebbe, comunque, sostanzialmente inutile in quanto l'iscrizione stessa può essere effettuata solo sulla scorta dell'elenco inviato*

dalla commissione esaminatrice al Ministero di grazia e giustizia, come prima si è specificato.

Tuttavia, con circolare ministeriale diramata il 24 ottobre scorso ed indirizzata ai presidenti delle commissioni esaminatrici, si è prevista la possibilità di predisporre l'elenco di coloro che hanno diritto all'esonero totale non appena terminato l'esame delle domande, così da consentirne l'immediata trasmissione al Ministero e senza attendere la chiusura della relativa sessione di esami. In tal modo sarà possibile velocizzare — per tale categoria di candidati — l'iscrizione nel registro, senza pregiudicare il potere di accertamento e di valutazione dei requisiti per l'esonero dall'esame che — come detto — la legge assegna espressamente alle commissioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

CARUSO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dal 23 maggio al 6 giugno 1997 si sono svolte presso i consigli dei collegi provinciali e circondariali dei geometri di tutta Italia le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale;

l'apposita commissione ministeriale, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, con verbale del 17 luglio 1997 ha proclamato eletti i nuovi componenti del consiglio nazionale dei geometri e, per effetto della vigente normativa (legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile agli enti pubblici), il vecchio consiglio nazionale è decaduto dal 7 giugno 1997;

con ricorso n. 10898/97 proposto dai cinque decaduti consiglieri nazionali tra cui il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, il consigliere segretario Stricchi, il consigliere amministrativo Scimè e i consiglieri Scanavino e Franzini hanno adito il Tar Lazio per chiedere l'annullamento dello scrutinio, previa sospensione della proclamazione dei neo eletti;

in data 28 luglio 1997 il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la pretestuosa e dilatoria richiesta;

il bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1997 ha pubblicato la proclamazione degli undici eletti. A tutto oggi, il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, non ha provveduto a convocare i neo eletti per il loro insediamento, rimanendo illegittimamente in carica assieme agli altri decaduti consiglieri;

in data 28 luglio 1997, su ricorso dei geometri Virgilio e Guadagnini, il Tar del Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti, limitatamente alla parte del verbale attinente esclusivamente alla mancata convalida dei voti espressi a mezzo fax dal collegio di Vicenza e pertanto la suddetta ordinanza non ha inciso sull'insediamento del nuovo consiglio nazionale se non per la posizione dell'ultimo classificato, il geometra Benito Virgilio;

dal verbale di proclamazione del 17 luglio 1997 il geometra Giuseppe Genco, del collegio provinciale di Palermo, componente della commissione ministeriale ex articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, alle ore 14, risulta essersi allontanato dalla seduta della commissione adducendo non meglio specificati « motivi personali » e nonostante la ulteriore convocazione della commissione per il giorno 19 settembre 1997, per dare esecuzione alla ordinanza del Tar del Lazio, la riunione è andata deserta rendendo necessaria una ulteriore convocazione per il giorno 9 ottobre 1997, nella quale la medesima commissione disattendendo — ad avviso dell'interrogante arbitrariamente — l'ordinanza del Tar del Lazio, ha considerato validi soltanto i voti espressi a favore del geometra Virgilio e non anche quelli a favore del geometra Giuseppe Gaggero, che veniva a trovarsi nelle identiche condizioni del Virgilio (ordinanza Tar del Lazio n. 2476 del 25 settembre 1997);

con tali preordinati atteggiamenti, di fatto, si è prolungata artificiosamente l'at-

tività del consiglio nazionale dei geometri decaduto sin dal 7 giugno 1997 —:

quali siano i motivi del ritardo e delle omissioni messe in atto dalla commissione ministeriale e dal presidente uscente Morocutti;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ripristinare la legalità in seno al consiglio nazionale dei geometri, dando attuazione integrale alle ordinanze del Tar del Lazio, insediando così coloro che sono stati democraticamente eletti in seno all'organismo nazionale. (4-13275)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.

Dal 23 maggio 1997 al 6 giugno 1997 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geometri ed in data 17 luglio 1997 l'apposita commissione convocata presso questo Ministero, ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. n. 23 novembre 1944, n. 382, ha proceduto allo spoglio delle schede per la formazione della graduatoria degli eletti.

Detta commissione, composta di cinque professionisti nominati con decreto ministeriale, ha deciso, nel corso dello scrutinio, di non considerare validi i voti espressi esclusivamente via fax, senza invio dell'originale della delibera consiliare.

In applicazione della normativa citata, la proclamazione degli eletti è avvenuta il 21 agosto 1997, data dell'effettiva pubblicazione del verbale delle operazioni di scrutinio nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 14 del 31 luglio 1997.

Ne consegue che sin dal 21 agosto 1997, trascorsi i dieci giorni prescritti dal terzo comma dell'articolo 13 dell'atto normativo citato, il Presidente del consiglio nazionale uscente avrebbe potuto convocare il nuovo Consiglio nazionale per l'insediamento.

Il primo dei non eletti, il geom. Benito Virgilio, ha impugnato il verbale di proclamazione innanzi il T.A.R. Lazio, lamentando il mancato conteggio in suo favore della scheda elettorale del collegio di Vicenza, esclusa dalla commissione di scrutinio perché pervenuta esclusivamente via fax.

Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare in parte qua dell'impugnato verbale avanzata dal geom. Virgilio, mandando alla commissione di scrutinio di conteggiare i voti espressi dal collegio di Vicenza, previa acquisizione dell'originale della delibera consiliare ai fini della verifica dell'attendibilità della scheda inviata via fax.

Il competente ufficio ministeriale ha provveduto a convocare per il 19 settembre 1997 la Commissione di scrutinio perché ottemperasse a tale ordinanza.

Il collegio, tuttavia, non ha potuto costituirsi per la mancanza di alcuni componenti.

In conseguenza, è stata disposta nuova convocazione per il 9 ottobre 1997.

In tale riunione la Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la scheda in originale, ha modificato la graduatoria degli eletti, inserendo il ricorrente ed estromettendo, di conseguenza, l'ultimo degli eletti, geom. Giuseppe Gaggero.

Medio tempore quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale, lamentando il mancato conteggio dei voti espressi in suo favore dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, esclusi dalla Commissione di scrutinio per l'omesso invio della scheda in originale.

Anche in questo caso il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'impugnato verbale avanzata dal geom. Gaggero, mandando alla commissione di scrutinio di conteggiare i voti espressi dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, previa acquisizione delle delibere consiliari in originale.

In conseguenza, è stata nuovamente convocata la Commissione di scrutinio per il 6 novembre 1997 ed in tale riunione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la documentazione in originale, è stata modificata la graduatoria degli eletti, inserendo il ricorrente geom. Gaggero.

Gli effetti giuridici di tali provvedimenti decorrono, per unanime interpretazione della normativa citata, dalla data di pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale di questo Ministero; sicché l'efficacia della

nuova proclamazione di cui al verbale del 9 ottobre 1997 decorre dal 20 novembre 1997, data di effettiva pubblicazione del Bollettino n. 20, mentre il verbale del 6 novembre 1997 sarà pubblicato sul Bollettino n. 21.

Nel frattempo, è rimasto in carica, in regime di prorogatio, il precedente Consiglio nazionale, suscitando vive reazioni da parte della categoria.

In proposito, gli uffici ministeriali ritengono che il ricorso presentato da uno dei candidati avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale non sembrerebbe condizionare il normale insediamento di tale organo collegiale.

Infatti, l'articolo 16 del D.Lgs. n. 382, dispone che per la validità delle sedute « occorre la presenza della maggioranza dei componenti », maggioranza che, nel caso in esame, non parrebbe venire intaccata dall'eventuale (successiva) invalidazione della nomina di un consigliere, qualora anche senza tale componente risulti ugualmente raggiunto il prescritto quorum strutturale (metà più uno dei componenti).

Analogo discorso vale per la validità delle delibere (c.d. quorum funzionale: metà più uno dei presenti), in quanto dovrà valutarsi, di volta in volta, se il voto del consigliere la cui nomina è sub iudice è determinante per l'approvazione.

In caso affermativo, sarà (eventualmente) sufficiente procedere alla successiva ratifica di tali delibere se e quando dovesse venire invalidata la nomina di tale componente.

In conseguenza, si è provveduto ad invitare il Presidente del Consiglio uscente a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

L'interessato ha chiesto chiarimenti in merito a tale nota, specificando che a suo giudizio tale convocazione sarebbe stata illegittima.

Con successiva nota del 4 novembre 97, inviata via fax, si è ribadito l'invito a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

Il presidente uscente ha quindi provveduto a convocare i candidati neo-eletti per il giorno 18 dicembre 1997.

La complessa vicenda sembra, dunque, giunta al suo termine.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

CHIAVACCI. — Al Ministro dell'interno.  
— Per sapere — premesso che:

il comune di Sesto Fiorentino è gemellato con il comune di Stefanacani (Vibo Valentia);

tale gemellaggio ha determinato notevoli e importanti atti di collaborazione e solidarietà nel campo sociale e delle attività produttive, con intensi scambi ed iniziative;

il sindaco dottoressa Maria Luisa Carrello è stata negli ultimi tempi oggetto di numerose e ripetute intimidazioni;

uno dei più attivi promotori del gemellaggio tra i due comuni è il consigliere comunale di Sesto Fiorentino Vittorio Arcella;

il giorno 21 agosto 1997, mentre si trovava a Stefanacani, è giunto all'Arcella un plico contenente un proiettile, con chiari intenti intimidatori —:

quali azioni intenda intraprendere di fronte a questo gravissimo atto di chiaro stampo mafioso a sostegno della coraggiosa opera dell'amministrazione comunale di Stefanacani e per consentire che le attività collegate al gemellaggio tra i due comuni possano svolgersi in un clima di sicurezza e serenità. (4-12352)

RISPOSTA. — Raffaele Arcella non ha mai lamentato atti intimidatori nei suoi confronti né a Sesto Fiorentino, dove risiede attualmente ricoprendo la carica di consigliere comunale, né a Stefanacani, paese d'origine ove trascorre abitualmente le vacanze.

Nello scorso mese di agosto, tuttavia, è stata recapitata a casa dei suoceri una busta, con impressi i timbri postali di Stefanacani, contenente un proiettile senza alcun biglietto.

*A seguito di tale episodio, è stata disposta adeguata vigilanza dell'abitazione del Sig. Arcella da parte delle Forze dell'ordine.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

COLUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante già in data 31 maggio 1995 presentava atto di sindacato ispettivo (n. 4-10524) del seguente letterale tenore, privo di riscontro e che qui si ripropone:

« premesso: che sembra tecnicamente accertato che i canali disponibili nelle città di Salerno per le comunicazioni telefoniche tra portatili, e tra questi e le apparecchiature fisse, siano assolutamente insufficienti rispetto al numero complessivo degli abbonamenti realizzati dalla Telecom;

che ciò comporta l'assoluta impossibilità per gli utenti dei portatili di poter trasmettere o ricevere, da e per Salerno, non solo nei giorni e nelle fasce orarie più favorevoli ai contratti del tipo "familiare", ma anche in qualsiasi altra ora o giorno della settimana;

che tali previsioni e le relative conseguenze non potevano e non possono essere ignorate dalla Telecom per il continuo monitoraggio delle comunicazioni.

Per conoscere: 1) quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in ordine a quanto innanzi evidenziato e se non ritenga non solo disdicevole, ma anche sanzionabile, il comportamento della Telecom che, nel momento in cui mette a disposizione le utenze relative ai portatili, sa di non aver certamente assicurato il servizio all'utente, così come da contratto;

2) se non ritenga opportuno sollecitare la Telecom a provvedere con estrema urgenza a realizzare altri canali per rendere effettiva, nella città di Salerno, la prestazione contrattuale »;

la situazione denunciata nel riproposto atto di sindacato ispettivo non è mutata, anzi risulta peggiorata in considerazione del notevole aumento degli utenti, in quanto risulta che la Tim ha venduto ben settecentomila schede relative al sistema Gsm, ovvero più del triplo delle duecentomila preventivate, lasciando però inalterate le frequenze della ricezione del segnale;

la vicenda è stata denunciata, tra l'altro, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'Unione consumatori di Salerno, che ha ricevuto numerosi esposti e lamentele da parte degli utenti salernitani —:

se non ritenga opportuno intervenire direttamente per accertare il comportamento contrattuale della Tim nei confronti degli utenti, in particolare sollecitando la stessa a provvedere con urgenza alla realizzazione di nuove frequenze per la ricezione del segnale, adeguate al numero dei contratti stipulati in provincia di Salerno per rendere effettiva la prestazione contrattuale. (4-06814)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 30 settembre 1997 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 77,8% del territorio e del 96,8% della popolazione, mentre la rete GSM (tecnica numerica) raggiungeva il 73% del territorio ed il 96% della popolazione.*

*La concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI) raggiungeva, al 30 ottobre 1997, la percentuale del 69% del territorio nazionale e del 95% della popolazione.*

*I predetti dati sono da confrontare con l'obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70% del territorio e del 90% della popolazione.*

*Ciò premesso, la concessionaria TIM ha significato che nella zona del Salernitano sono state recentemente attivate, per le reti*

TACS e GSM, te stazioni radio base di Vietri sul mare, Baronissi, Mercato San Severino e Bellozzi mentre per la rete GSM sono stati ampliati gli impianti di Angri, Battipaglia, Eboli, Lustra, Cilento, Nocera Superiore, Postiglione e Vallo della Lucania; sono inoltre in corso di attivazione le stazioni di Fisciano e Caggiano.

La concessionaria, nel sottolineare la particolare situazione della costiera del Cilento, dove la realizzazione degli impianti è ostacolata dalle notevoli difficoltà concernenti il rilascio delle necessarie concessioni edilizie da parte dei comuni interessati, ha riferito che il programma di interventi relativo all'anno 1998 prevede la realizzazione, per la rete TACS e GSM delle stazioni radio base di Pagani, Amalfi, Agropoli e Marina di Camerota mentre, per la rete GSM, un nuovo impianto sarà attivato a Montesanto sulla Marcellana.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha precisato che la copertura radioelettrica nella città di Salerno raggiunge il 90% del territorio, ad eccezione dei rioni di Mercatello, Mariconda e Arbostella.

Per migliorare la qualità del servizio è in corso di ampliamento la rete del centro della città dove è stato anche attivato, della seconda metà del mese di ottobre, un nuovo impianto ripetitore.

Si rappresenta, infine, che, riconosciuta la necessità di destinare ulteriori risorse spettrali al sistema radiomobile pubblico cellulare numerico mantenendo per il momento inalterata la risorsa destinata al servizio radiomobile pubblico analogico, è stato emanato, in conformità con la decisione CEPT/ERC/DEC (97) 02, il decreto ministeriale 3 giugno 1997.

Il citato decreto, all'articolo 4, designa le bande di frequenza 880/890 MHz e 925/935 MHz quali bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM, parte delle quali verranno destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale, qualora saranno rese disponibili dal sistema radiomobile pubblico analogico.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

CONTENTO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

recenti notizie di stampa hanno dato notizia dell'intervenuta sottoscrizione del decreto che approva lo statuto del Conai (Consorzio nazionale imballaggi);

conseguentemente gli attuali consorzi obbligatori confluiranno nel nuovo consorzio e tra questi ovviamente analoga sorte subirà il consorzio obbligatorio per la raccolta ed il riciclaggio dei contenitori in plastica « Replastic »;

preoccupazioni sono espresse dai numerosi imprenditori che operano in regime contrattuale in tale consorzio sia per la regolare continuazione dell'attività sia per l'adempimento delle obbligazioni;

in particolare, detti timori si riferiscono al tenore letterale dei contratti in atto che prevedono le facoltà per il consorzio « Replastic » di concludere i rapporti in essere nel caso del sopraggiungere di particolari situazioni tra le quali quella verificatasi;

analogo timore viene espresso in ordine alle conseguenti procedure che interesseranno il consorzio allorché questo dovesse essere posto in liquidazione nonché in relazione alle disponibilità finanziarie per far fronte alle obbligazioni assunte —:

se sia prevista la proroga dell'attività del consorzio « Replastic » e, in tal caso, fino a quando ovvero, in difetto, per quali ragioni non sia stata più disposta;

quale sarà la sorte definitiva del consorzio in ordine all'eventuale liquidazione;

se l'attività del consorzio verrà trasferita immediatamente al nuovo consorzio e se quest'ultimo sia già pronto a svolgerla efficacemente;

se siano fondati i timori di cui alle premesse e, comunque, se il consorzio « Replastic » ed il nuovo Conai siano dotati di sufficienti disponibilità finanziarie per assicurare la continuazione dell'attività e

la prosecuzione dei rapporti contrattuali e, in caso affermativo, fino a quale termine e con quali fonti finanziarie;

quali interventi intendano adottare per scongiurare il pericolo di una sospensione dell'attività del consorzio « Replastic » o comunque per una limitazione dei danni delle imprese che hanno intrattenuto rapporti contrattuali con effetti non trascurabili sul piano occupazionale.

(4-13759)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto concernente la liquidazione del Consorzio REPLASTIC, si riferisce quanto segue.*

*A seguito della costituzione del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) che è subentrato « nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater del decreto legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 ed in particolare nel patrimonio degli stessi, il complesso dei rapporti attivi e passivi che facevano capo ai consorzi di cui alla legge 475 sono ora imputati al medesimo, unico soggetto responsabile e legittimato alla gestione dei rapporti stessi ».*

*Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzare l'istituto della negotiorum gestio di cui all'articolo 2028 e seguenti del codice civile, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività di raccolta e di riciclaggio che costituivano lo scopo statutario dei citati consorzi, ed, ovviamente, solo fino a quando il CONAI non sarà operativo.*

*Questa, del resto, risulta essere anche la posizione che gli organi del Consorzio Replastic hanno rappresentato al Consiglio di Amministrazione del CONAI.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

**DANIELI.** — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

*nel comune di Olgiate Comasco, in località « Fossi di Rongio », è prevista dal*

*piano provinciale e regionale la realizzazione di un forno inceneritore di rifiuti;*

*in tale località, già fortemente compromessa dalla presenza di un altro forno inceneritore, chiuso da anni e mai bonificato, vi è la presenza di falde acquifere, di un acquedotto, di tre istituti scolastici, e di oltre cinquemila abitanti;*

*la zona in cui è prevista la realizzazione dell'inceneritore è anche collocata in prossimità di un asse viario fortemente congestionato, quello di collegamento con la vicina Svizzera, attraverso il confine di Bizzarone —:*

*quali siano stati gli atti che hanno portato alla individuazione del sito in oggetto e quali le procedure di valutazione di impatto ambientale effettuate ed i relativi risultati;*

*se il Ministro ritenga, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che ci siano tutte le condizioni per la tutela della salute degli abitanti e per la tutela dell'ambiente e, in caso contrario, quali provvedimenti a ciò finalizzati intenda adottare. (4-02788)*

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto deve in primo luogo precisarsi che ai sensi dell'articolo 24 della legge della regione Lombardia 1.7.1993, n. 21, la competenza relativa all'attività istruttoria inerente la realizzazione di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani appartiene alle Province; è infatti affidata alle Province la predisposizione di piani provinciali di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili.*

*Con riguardo alla Provincia di Como, si osserva che il piano da essa redatto è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale del 21.11.1995, n. VI/106.*

*Sulla base di tale premessa si osserva quanto segue.*

*La programmazione degli interventi atti a soddisfare il fabbisogno di smaltimento nel lungo periodo prevede la realizzazione di un nuovo impianto di termoutilizzazione avente potenzialità di circa 66.000 t/anno da collocare, per motivazioni di baricentricità e*

omogeneità territoriale meglio illustrate nel piano, nella porzione sud occidentale della provincia, identificata con il comparto territoriale dell'Olgiatese a cui fanno capo circa una trentina di comuni.

Con provvedimento della Giunta Provinciale n. 12027/792 del 20.4.95, è stato affidato allo studio idrogeotecnico Ghezzi di Milano ed al Centro di Cultura Scientifica A. Volta di Como l'incarico di effettuare gli studi e le indagini finalizzate all'individuazione di dettaglio dei siti atti ad ospitare l'impianto nell'ambito dell'Olgiatese.

In data 11 aprile 1996 la Provincia di Como ha organizzato un incontro con gli amministratori locali interessati al fine di illustrare le prime conclusioni dello studio, poi rassegnato in forma definitiva nel mese di giugno seguente.

L'indagine, che ha preso in considerazione la geologia, l'idrogeologia, la geomorfologia, la vincolistica, la presenza e la distribuzione dell'urbanizzato, la pianificazione urbanistica vigente, la viabilità, il grado di accessibilità, la meteorologia, la qualità dell'aria, la fauna, la vegetazione, il tessuto agricolo, il paesaggio, la valutazione degli impatti indotti e le relative misure di mitigazione, ha portato all'individuazione di quattro siti potenzialmente idonei ad ospitare l'impianto programmato, posti rispettivamente nei Comuni di Guanzate, Cassina, Rizzardi/Bulgarograsso, Appiano Gentile e Olgiate Comasco.

Nell'ambito della fase di consultazione successiva, tutti i comuni suelencati hanno espresso un parere negativo sulla localizzazione nel proprio territorio dell'impianto, mentre il Comune di Olgiate Comasco, pur non esprimendosi a favore, ha posto una serie di considerazioni circa la necessità di approfondire determinati aspetti sul sistema organizzativo provinciale dello smaltimento degli RSU.

Contestualmente il Comitato Tecnico Provinciale ex articolo 22 della LR 21/93 ha considerato a maggioranza il sito di Olgiate Comasco (in località « Fossi di Rongio ») quale quello maggiormente adatto per la realizzazione dell'impianto anche in considerazione del fatto che la situazione ambientalmente compromessa del sito stesso,

dovuta alla presenza in loco di un vecchio impianto di incenerimento con relativa discarica di scorie, verrebbe ad essere risanata nell'ambito del nuovo intervento.

Risulta evidente, da quanto fin qui detto, che lo studio di individuazione dei siti ha ovviamente tenuto conto di tutte le componenti ambientali e socio-territoriali circostanti le localizzazioni indicate, arrivando a definire l'idoneità degli ambiti proposti per la realizzazione dell'impianto senza particolari controindicazioni; resta salvo che all'atto della progettazione esecutiva dell'impianto andrà ulteriormente approfondita la valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla legge regionale 21/93.

Meritano, infine, di essere puntualizzate le seguenti circostanze:

a) il Comune di Olgiate Comasco non ha nelle immediate vicinanze dell'area in questione alcun pozzo per il prelievo di acqua. Esiste invece, un pozzo dell'acquedotto, ma alla distanza di circa 400 m., con deflusso della falda in direzione dei Fossi di Rongio;

b) l'istituto scolastico con sede nel territorio di Olgiate Comasco più prossimo alla zona interessata è la scuola materna di via Repubblica, posta a circa 500 m. di distanza, cui è contigua la scuola elementare, il liceo scientifico statale « Terragni », che si trova a circa 750 m.;

c) esiste poco distante dalla località Fossi di Rongio una piccola sorgente; peraltro la falda acquifera dell'intera zona è da considerarsi protetta, quindi difficilmente inquinabile;

d) con decreto del Prefetto di Como in data 29.7.1969, n. 38336/div. II, si costituiva il Consorzio per l'impianto e l'esercizio di un forno per l'incenerimento di RSU con decorrenza 1.8.1969. Tale impianto cessava la propria attività nel 1982. Con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. IV/846 dell'1.10.1985 si scioglieva il Consorzio succitato. Non sono emerse situazioni di inquinamento delle falde derivanti dal funzionamento del forno de quo, come si evince dallo studio dell'allora USL n. 10 Colline Comasche relativo alla salvaguardia

della qualità delle acque sotterranee, redatto nel 1984, dunque proprio al termine del periodo di funzionamento dell'impianto;

e) per valutare appieno la pericolosità della zona su cui sorgeva il forno inceneritore, la Giunta Comunale nel 1990 (con deliberazione n. 161 del 5.3.1990) affidò al Geologo Binaghi Franco apposito incarico tecnico; dalle indagini geognostiche ed analitiche eseguite emergevano risultati rassicuranti. Essi misero in evidenza la protezione della falda acquifera, nonché la mancanza di rifiuti classificabili quali « tossicologici » nei campioni analizzati;

f) la distanza minima dalle abitazioni più vicine è di 400 m. circa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

FILOCAMO. — Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia, con un'ordinanza in cui venivano riportati vari motivi di ordine pubblico e di turbamento delle elezioni amministrative previste per il novembre 1997, ha impedito al consigliere comunale di opposizione nonché vice presidente della giunta provinciale, cavaliere Domenico Suppa, di incontrare in un pubblico dibattito gli emigrati che nel mese di agosto 1997 erano ritornati nel loro paese d'origine per trascorrere le ferie al fine di informarli sulla situazione politica del comprensorio;

il sindaco così operando, oltre a calpestare i diritti fondamentali dei cittadini, sanciti dalla nostra Costituzione democratica, dimostra di non aver dimenticato quelle ideologie già superate a cui s'ispirava, e potrebbe aver commesso i reati di abuso di potere per interesse privato e falso ideologico;

considerato oltretutto che, a norma di legge, non erano ravvisabili vincoli che in qualche modo limitassero il diritto del consigliere Suppa di esprimere pubblica-

mente il proprio pensiero anche al di fuori del periodo della campagna elettorale —

quali iniziative di tipo amministrativo — con l'eventuale trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, nel caso venissero ravvisati elementi che potrebbero configurare dei reati — si intendano adottare, dopo aver accertato i fatti sopra evidenziati, che hanno determinato notevole scalpore, preoccupazione e costernazione nelle comunità locali, perché sia ripristinato lo stato di diritto ed una normale e civile convivenza. (4-12578)

RISPOSTA. — La singolarità dell'atteggiamento assunto dal sindaco di Fabrizia nei confronti dell'iniziativa indicata dalla S.V. non è sfuggita all'attenzione del prefetto di Vibo Valentia, che ha tentato di svolgere una mediazione, invitando il sindaco stesso a recedere dalla posizione assunta.

Della vicenda è stata interessata la locale Procura della Repubblica, cui è stata prospettata l'ipotesi di reato per abuso d'ufficio.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FOTI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane ha individuato, con regolamento approvato con delibera n. 28 del 2.7.1994, articolo 3, punto A, tra le categorie dei documenti sottratti all'accesso, gli atti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso;

la locuzione « riguardante provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso » — riferita ad un atto o ad un documento — serve specificatamente per individuare atti o documenti, formati all'interno dell'ente, che si pongano in diretto rapporto strumentale (o di originaria appartenenza) rispetto ad un procedimento disciplinare o penale in corso;

l'articolo 24 della legge n. 241/90 richiede, quale condizione di accesso agli atti, l'attestazione di uno specifico e personale interesse, funzionale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: detto interesse ben può collegarsi all'esplicazione del diritto di difesa in un procedimento penale (o disciplinare);

si assiste ad una sempre più restrittiva applicazione dell'articolo 3 lettera A del summenzionato regolamento: è il caso di quanto accade alla signora Maria Grazia D'Arrigo, nata ad Acicastello il 6.5.1942 e residente in località Vigoleno di Vernasca (Piacenza), Via S. Stefano 3, alla quale, pur essendo pendente nei suoi confronti procedimento penale (nn. 556/94 R.G.N.R. - 1084/94 R.G. GIP) a seguito di notizia di reato trasmessa alla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza da parte dell'ispettore postale dott. Rosario Pennisi, conseguente la visita ispettiva dallo stesso svolta nel giugno 1994 (rif. Ente poste n. 6394 PR), è negato l'accesso al rapporto che la riguarda, redatto in data 19.10.1992 (periodo in cui la D'Arrigo ricopriva l'incarico di direttrice dell'ufficio postale di Vigoleno) che nessuna conseguenza penale o disciplinare ha determinato —:

se i fatti siano noti al Ministro e quale ne sia la valutazione;

se e quali passi intenda compiere presso l'Ente poste italiane per una corretta e legittima applicazione del regolamento in premessa citato;

quale sia il contenuto della relazione seguita all'ispezione tenutasi il 19.10.1992 presso l'ufficio postale di Vigoleno di Vernasca (Piacenza). (4-12329)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, non può che ribadirsi quanto già riferito con nota n. GM/99191/125/4-1129/INT/IRG del 21 novembre 1996 con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione parlamentare di analogo contenuto presentata dalla S.V. on.le il 20 giugno 1996.*

*Si soggiunge che gli stessi motivi di riservatezza che impediscono all'ente Poste*

*Italiane di fornire copia della documentazione attinente al ricorso proposto dalla sig.ra D'Arrigo non consentono al Governo di riferire alla S.V. on.le il contenuto della relazione redatta il 19 ottobre 1992 dal funzionario incaricato di eseguire la visita ispettiva presso l'ufficio di Vigoleno di Vernasca.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**FRATTINI.** — *Ai Ministri dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

in seno al comitato di gestione altoatesino nel parco nazionale dello Stelvio sono state sollevate forti critiche nei confronti del presidente del consorzio del Parco, signor Mottaria;

dinanzi alle competenti procure della Repubblica sono stati presentati esposti per episodi di bracconaggio;

a seguito di tali esposti, è emerso il fondato sospetto che personale della stazione forestale di Laces avesse omesso di denunciare tempestivamente un episodio di bracconaggio e che il verbale successivamente redatto contenesse profili di falsità ideologica e materiale;

il presidente del comitato di gestione altoatesino del parco, esponente locale di spicco della SVP, avrebbe — secondo quanto riferisce una denuncia del rappresentante del Club Alpino Italiano nello stesso comitato — esplicitamente sostenuto la legittimità degli atti di bracconaggio;

tuttora non è stata risolta la questione della direzione del Parco —:

quali iniziative ritengano di assumere per consentire il ripristino della funzionalità del Parco nazionale dello Stelvio;

quali azioni, anche tramite il commissario del Governo, ritengano di promuovere per accertare se effettivamente il presidente del comitato di gestione altoatesino del parco sia un fautore del bracconaggio, e se effettivamente il respon-

sabile della sorveglianza signor Peichter, abbia direttamente o indirettamente commesso violazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare amministrativo, salvo ovviamente l'accertamento della responsabilità penale di competenza della magistratura. (4-12002)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente il fenomeno di bracconaggio nel Parco Nazionale dello Stelvio, sulla base di quanto riferito dal Consorzio, si comunica quanto segue.

Circa le critiche in seno al Comitato di gestione altoatesino nei confronti del Presidente del Consorzio prof. Annibale Motana, queste, sono state sollevate solamente dal sig. Mauro Fattor.

Per quanto, invece riguarda gli esposti presentati alle Procure della Repubblica risulta che presso quella di Bolzano è stato presentato un solo esposto da parte del predetto componente del Comitato di gestione.

Quanto ai sospetti di una omessa tempestiva denuncia da parte della Stazione Forestale di Laces, cui è demandata la sorveglianza di quel territorio in attesa della convenzione prevista dall'articolo 11 del DPCM 26 novembre 1993, di un atto di bracconaggio avvenuto in Val Martello (nel Parco Nazionale dello Stelvio), si fa presente che, effettivamente si è verificato un ritardo nella denuncia all'autorità giudiziaria competente, del ritrovamento di un cervo morto per ferite di arma da fuoco. La ragione del ritardo sta principalmente in un errore di segnalazione da parte del custode forestale di Martello che ha rinvenuto l'animale morto. Costui, infatti, ha provveduto a segnalare tempestivamente il ritrovamento al personale della locale sezione Carabinieri di Martello, e, ritenendo con ciò, di avere adempiuto al suo dovere, non si è preoccupato di avvisare tempestivamente la stazione forestale di Laces.

Oltre a ciò una malaugurata combinazione di circostanze particolari quali la distanza tra la dimora del custode e la Stazione forestale, la difficoltà di comunicare con quest'ultima per telefono, dato il suo orario di servizio che lo porta quasi sempre

ad essere fuori sede durante le ore di ufficio della stazione forestale dell'ufficio periferico del Parco Glorenza; ha contribuito anche la coincidenza del lungo fine settimana per l'occasione della Pentecoste che in Alto Adige si festeggia anche il lunedì; infine la non dipendenza funzionale dal Parco del personale della stazione forestale di Laces, hanno fatto sì che detto personale venisse a conoscenza del fatto contestato parecchi giorni dopo il ritrovamento. Da qui la ritardata denuncia.

Si ritiene pertanto che sia da escludere qualunque azione dolosa sia da parte del personale forestale che da quello del Parco. L'autorità giudiziaria saprà chiarire senza addebiti la realtà dei fatti.

Si è certi che tali inconvenienti non si potranno più ripetere non appena saranno operative le quattro stazioni forestali alle dipendenze funzionali del Parco (tra cui quello di Martello) previste dalla convenzione per la sorveglianza approvata dal Ministero con decreti dell'11.8.97 e 8.10.97 rispettivamente per la provincia di Bolzano e per quella di Trento.

Per quanto riguarda la questione del Direttore del Parco, la procedura di nomina del Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio si discosta da quella prevista in via generale per le nomine dei Direttori di Parco.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) prevede infatti all'articolo 9, comma 11, che: « il Direttore del Parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di Direttore di Parco istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente

*esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti nell'elenco».*

*Il Ministro dell'Ambiente nell'ambito dei propri poteri ha regolato poi con apposita direttiva in data 27.4.94, modificata in data 6.6.95, le modalità per la nomina dei Direttori dei Parchi Nazionali. Tale direttiva prevede che sia sottoposta al Ministro dell'Ambiente, per la emanazione del Decreto di nomina di cui all'articolo 9 comma 11 della Legge 394/91, una rosa di candidati che debbano essere in ogni caso iscritti nell'apposito elenco di idonei all'esercizio delle funzioni di direttore.*

*Per il Parco Nazionale dello Stelvio sussiste, invece, una situazione particolare in quanto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394/91, ci si deve adeguare ai principi della stessa legge e non conformarsi a tutte le disposizioni ivi contenute.*

*La nomina del Direttore del Parco dello Stelvio è disciplinata dal D.P.C.M. del 26 novembre 1993, con il quale, previa intesa con le Province di Bolzano e Trento e con la Regione Lombardia, è stato costituito il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.*

*Dal punto di vista procedurale è poi previsto dall'articolo 5, comma 8, lettera i) del D.P.C.M. che il Consiglio Direttivo propone al Ministero dell'ambiente la nomina del Direttore del Parco.*

*Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Consorzio ha definito una propria procedura per la selezione dei nominativi da proporre al Ministero dell'ambiente.*

*Il Ministro dell'ambiente, preso atto della peculiare disciplina del Parco Nazionale dello Stelvio, ha tuttavia comunicato, con nota in data 14 maggio 1996 del Direttore Generale del Servizio Conservazione Natura, che in analogia a quanto disposto per tutti gli altri Direttori del Parco, si riteneva opportuno che venisse trasmessa una rosa di candidati e che, anche se non poteva considerarsi vincolante l'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di parco previsto dal citato articolo 9, comma 11, della legge 394/91, i candidati stessi avrebbero dovuto in ogni caso essere in possesso dei relativi requisiti sostanziali.*

*Tale ultima considerazione trova la sua giustificazione nel fatto che si è ritenuto*

*sicuramente corrispondente ai principi generali della L. 394/1991 — cui, come si è già evidenziato, deve uniformarsi la regolamentazione del Parco dello Stelvio — la specifica idoneità professionale del direttore del Parco.*

*In data 22.7.1996 è pervenuto al Ministero dell'ambiente un fax ove il Vicepresidente del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio comunicava che il Consiglio Direttivo, riunitosi il 2 luglio per la scelta conclusiva del nominativo da proporre come Direttore del Parco Nazionale dello Stelvio, ha votato nel seguente modo;*

*voti favorevoli n. 8 per Mois Karner;*

*voti favorevoli n. 1 per Ettore Sartori.*

*Nello stesso fax si comunicava che « per quanto riguarda la proposta della nota del Servizio Conservazione della Natura n. 6698 del 14.5.1996, circa l'opportunità che anche per il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio venga proposta una rosa di nomi, il Consiglio Direttivo ha ritenuto di doversi adeguare allo spirito dell'intesa sancita con il D.P.C.M. 26.11.1993 e rispettivamente con la legge 19/93 della Provincia Autonoma di Bolzano e 22/93 della Provincia Autonoma di Trento, applicando alla lettera il disposto dell'articolo 5 del citato decreto ».*

*Il DPCM richiamato per quanto preveda all'articolo 5, comma 8 lett. i) tra le attribuzioni del Consiglio Direttivo quella di proporre al Ministro la nomina del direttore del Parco, all'articolo 4 1° capoverso, individua tuttavia specificatamente nella persona del Ministro stesso l'organo competente alla nomina del Direttore del Parco.*

*La proposta del Consiglio Direttivo non è pertanto vincolante e lascia al Ministro il potere di verificare la congruità e la legittimità delle scelte effettuate dal Consorzio.*

*Il Ministro dell'Ambiente con nota n. 1630 /3/Min del 6/12/96, ha ritenuto nell'esercizio del predetto potere che il dott. Alois Karner non fosse in possesso dei necessari requisiti per ricoprire la carica di direttore del Parco Nazionale dello Stelvio*

ed ha, pertanto, invitato il Consorzio a formulare una nuova proposta.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SERGIO FUMAGALLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'Enichem ha presentato il 22 novembre 1996 il piano industriale 1997-2000;

il livello di investimenti finalizzati alla ricerca è inadeguato alle sfide tecnologiche dei prossimi anni;

all'interno degli investimenti per la ricerca non è chiaro il ruolo dell'istituto Donegani di Novara —:

quali siano gli intendimenti del Governo rispetto al futuro dell'istituto Donegani e delle competenze sviluppate in anni di attività che rischiano di essere disperse dalla politica di disinvestimento dell'Enichem. (4-08292)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dall'ENI, si rappresenta quanto segue.

L'Enichem, il ramo chimico dell'ENI, è la principale società italiana e una delle maggiori a livello mondiale.

Con l'obiettivo di risanare in via definitiva la propria situazione finanziaria, l'Enichem ha attuato un piano quadriennale di riassetto articolato su una serie di azioni, di razionalizzazione e rifocalizzazione del core business che ne hanno notevolmente modificato la struttura.

È stato, infatti, attuato un rilevante piano di dismissioni di attività non strategiche che ha visto l'Enichem uscire dai rami aziendali della chimica fine, da quello degli intermedi per detersivi, dalle fibre chimiche e dal settore dei prodotti per l'agricoltura.

Il piano di dismissioni si è praticamente concluso ed oggi la struttura operativa di Enichem, completata dai Servizi industriali, da quelli Finanziari, dalla Logistica, dalla Ricerca e da una rete di società commer-

ciali, è focalizzata nei settori della chimica di base, dei materiali plastici e degli elastomeri.

Relativamente alle attività di Ricerca e Sviluppo dell'Enichem, queste occupano attualmente 850 persone tra ricercatori e tecnici operanti nei centri di ricerca della società.

La maggior parte di essi è direttamente inserita nei business (Divisioni) della società ed opera quindi su progetti di immediato interesse delle attività commerciali/produktive.

Il Centro Ricerche di Novara, più noto come Istituto Guido Donegani, costituisce invece la cosiddetta « ricerca centrale » dell'Enichem (« centrale » in quanto non legata ad uno specifico business).

Vi operano circa 255 persone di cui il 40% circa è laureata; esse sono impegnate nello svolgimento di progetti strategici di medio-lungo termine e nel supporto specialistico alle attività di ricerca svolte all'interno dei business. Le aree di attività del Centro Ricerche riguardano: le sintesi organiche, lo sviluppo ed il miglioramento dei processi chimici, lo studio e la messa a punto di catalizzatori proprietari e di nuovi prodotti polimerici, le tecnologie di interesse ambientale; il tutto si avvale di rilevanti competenze nel campo della caratterizzazione chimico-fisica di prodotti chimici e polimeri.

Il Piano quadriennale 1997-2000 non prevede ridimensionamenti o cambiamenti di missione per il Centro Ricerche, il cui ruolo nell'ambito della ricerca Enichem è da considerarsi consolidato.

Occorre tuttavia precisare che all'interno dell'Istituto Guido Donegani operano anche strutture di ricerca totalmente estranee a Enichem (tra esse si ricordano l'Isagro Ricerca, la Donegani Anticorrosione: la Novamont, la Montecatini Tecnologie e la Syremont); complessivamente l'organico dell'istituto, tra Enichem e società ospitate, è di circa 400 persone.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

GAZZILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha delegato tutte le attività previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della convenzione, stipulata tra Italia e Perù, per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori affidando agli enti privati « Il Conventino », di Bergamo, l'« AiBi » di Melegnano, e il « Ciai » di Milano;

pertanto, sono state totalmente modificate le disposizioni impartite dal precedente direttore dell'ufficio, che aveva affidato agli enti solo compiti operativi, riservando quelli decisionali all'autorità centrale prevista dalla citata convenzione e incardinata presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile —:

se siano a conoscenza del fatto che tali recenti decisioni hanno suscitato proteste da parte delle coppie aspiranti all'adozione di bambini peruviani, a causa dei notevoli compensi richiesti dagli enti citati per l'espletamento delle pratiche e della scarsità di tutela, garanzia e trasparenza nell'espletamento delle medesime, in precedenza assicurate dalla competenza esclusiva attribuita all'autorità costituita presso l'ufficio centrale per la giustizia minorile;

se non reputino necessario intervenire per il ripristino delle funzioni in precedenza esercitate dall'autorità centrale, delegando agli enti compiti esclusivamente operativi nell'interesse superiore dei minori da adottare e a tutela dell'immagine internazionale del nostro Paese. (4-08810)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.*

*La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori fu firmata a Lima il 17 dicembre 1993 ed è entrata in vigore fra i due Paesi il 1° marzo 1995. L'articolo 3, comma 2, di tale Convenzione dispone che le Autorità Centrali, designate ai sensi del precedente comma 1*

*(per l'Italia, l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile), « possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte ». Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che « Le Autorità Centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia ».*

*L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ed il decreto ministeriale 28 giugno 1985 stabiliscono che enti privati possono essere autorizzati allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, svolgendo i numerosi compiti loro assegnati dal decreto ministeriale citato sotto la vigilanza dell'Ufficio per la giustizia minorile (articolo 14). La Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, firmata dall'Italia ed ai cui principi fondamentali s'ispira la citata Convenzione italo-peruviana, contempla la stessa possibilità di delega di funzioni all'articolo 22 e detta le condizioni per l'attività degli enti autorizzati (organismes agréés) agli articoli 11 e 12.*

*Gli enti privati citati nell'interrogazione cui si risponde (Conventino, Ai.Bi. e C.I.A.I.) sono in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia (DD.MM. 18.3.1994, in G.U. n. 83 dell'1.1.4.1994), per svolgere pratiche di adozione in Perù. Potevano, pertanto, ricevere la delega di funzioni prevista dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione italo-peruviana. Tale possibilità di delega, a termini della Convenzione, non è illimitata, in quanto alcune funzioni sono riservate all'Autorità Centrale (articolo 5, comma 2; articoli 7, 11, 12, 13). Le altre funzioni, previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, sono invece delegabili e sono state effettivamente delegate con provvedimento in data 23 gen-*

naio 1997 del direttore dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile.

Le attività di tipo « decisionale », quali il riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale o l'abbinamento bambino-coppia, non appartengono alla competenza dell'Autorità Centrale italiana; quindi non possono essere delegate, né sono state delegate, ad altri enti. In effetti, l'articolo 30 della legge n. 184/1983 stabilisce che la dichiarazione d'idoneità all'adozione di minori stranieri è pronunciata dal Tribunale per i Minorenni (non dall'Autorità Centrale) con decreto motivato; l'articolo 8, comma 1, della Convenzione italo-peruviana dispone, a sua volta, che la procedura di adozione può essere introdotta da coloro che sono « in possesso della dichiarazione di idoneità », ovviamente rilasciata dal Tribunale per i Minorenni. Quanto all'abbinamento bambino-coppia, si osserva che la proposta di abbinamento del minore adottabile viene fatta dalle autorità dello Stato d'origine del minore stesso; quindi, nel caso in esame, è fatta dalle autorità peruviane. In conclusione, non risulta che tali attività, non appartenenti alla competenza dell'Autorità Centrale, siano state delegate ad enti privati.

Va opportunamente evidenziato che l'esperienza fatta dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione col Perù, era stata alquanto negativa perché, in mancanza di delega agli enti autorizzati o con una delega parziale di funzioni « operative », i coniugi interessati non ricevevano l'assistenza e la guida necessarie per l'espletamento delle lunghe, difficili e costose procedure da svolgere in Perù per ottenere l'adozione. Le stesse autorità peruviane, d'altra parte, avevano insistentemente chiesto di conoscere quali enti fossero autorizzati dall'Italia ad agire sul loro territorio, al fine di manifestare il gradimento previsto dall'articolo 3, comma 2 della Convenzione.

La mancanza di tempestiva indicazione di tali enti comportò un grave effetto di caduta del numero delle adozioni in Perù, subito dopo il 1° marzo 1995, data di entrata in vigore della Convenzione (erano 92 nel 1993 e 82 del 1994; si ridussero a 7 nel

1995), contrazione che indusse alcuni a ritenere che la Convenzione, anziché agevolare, rendesse più difficili tali adozioni. Col provvedimento in data 23 febbraio 1996 si pose parziale rimedio alla precedente situazione, concedendo agli enti autorizzati sopra menzionati una delega limitata di funzioni; a seguito di tale provvedimento, le adozioni realizzate in Perù ripresero ad aumentare di numero, essendo salite a 13 nel 1996. Col provvedimento in data 23 gennaio di quest'anno sono state delegate agli enti autorizzati suddetti tutte le funzioni che non sono strettamente riservate all'Autorità Centrale dalla Convenzione; nei primi tre mesi del 1997, per conseguenza, le pratiche di adozione di bambini peruviani risultano già sette.

Il costo, piuttosto rilevante, delle adozioni all'estero non varia per il solo fatto che le procedure siano svolte direttamente dall'Autorità Centrale ovvero dagli enti autorizzati, in quanto dipende, in ogni caso, dalla necessità di affrontare lunghi viaggi, abitare all'estero per un certo periodo di tempo (secondo le disposizioni delle leggi locali) e, soprattutto, affrontare le spese molto elevate del giudizio di adozione davanti ad organismi stranieri. Anzi, disponendo gli enti autorizzati, a differenza dell'Autorità Centrale, di uffici propri e di professionisti legali convenzionati nelle località estere in cui si svolgono le pratiche di adozione, assicurano alle parti non solo assistenza effettiva e continua, ma anche il buon esito dell'operazione ed un certo risparmio. Ciò che è interamente gratuito — e rimane tale anche dopo un'ampia delega agli enti autorizzati — è il procedimento da affrontare in Italia, davanti al Tribunale per i Minorenni, per la dichiarazione d'idoneità, e presso l'Autorità Centrale, per l'avvio della domanda di adozione.

La tutela delle parti, la garanzia e la trasparenza delle procedure adottive è comunque assicurata, anche in presenza di delega, dal fatto che l'Autorità Centrale è tenuta, per legge, a controllare rigorosamente l'operato degli enti autorizzati. Tali controlli sono svolti con la massima attenzione. Non risultano pervenute all'Ufficio

*Centrale per la Giustizia Minorile significative proteste, dipendenti dalla concessione delle deleghe.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Soave parteciperà alle elezioni amministrative del 16 novembre 1997;

in data 18 ottobre 1997 un gruppo di cittadini si presentava nelle sedi del comune di Soave per partecipare alla competizione elettorale, con lista denominata « Buon governo per Soave »;

nella stessa data, alle ore 11,45, erano presenti quindici sottoscrittori di lista necessari al raggiungimento delle ottanta firme minime per la presentazione delle liste;

a fronte di tale presenza, è stato messo a disposizione dal segretario comunale un solo impiegato per l'autentica delle firme e per il rilascio dei corrispettivi certificati elettorali;

tale grave carenza di personale ha determinato lo slittamento dei tempi per la presentazione della lista recepita dallo stesso segretario alle ore 12,15, fuori, quindi, dal tempo massimo ai sensi della legge;

tale ritardo ha determinato l'esclusione dalla competizione della lista da parte dell'ottava sottocommissione elettorale circondariale di Soave —:

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti del segretario comunale per la palese disorganizzazione dell'ufficio elettorale, lesiva del principio democratico della massima partecipazione dei cittadini ad un momento fondamentale di libertà, quale risulta essere la consultazione elettorale. (4-13493)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Dagli elementi acquisiti non risulta che, in occasione delle operazioni connesse alla presentazione delle candidature relative alle elezioni dello scorso 16 novembre, gli uffici del comune di Soave abbiano interrotto o ritardato la propria attività per attendere al rilascio delle certificazioni di rito ai richiedenti.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

GNAGA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da tempo si parla di una possibile apertura alla caccia di una porzione di territorio sita nel comune di Scarlino (GR);

la zona in oggetto è situata nella parte demaniale bandita di Scarlino, che, oltre ad essere collinare, è vicinissima al mare, e quindi con un forte flusso migratorio;

la stessa zona risulta essere un valido rifugio per la riproduzione degli ungulati, ormai ridotti a meno di venti unità;

la stessa maggioranza dei cacciatori presenti sullo stesso territorio sono contrari alla riapertura della suddetta zona —:

se non sia il caso di appurare la veridicità di tale ipotesi e, in caso positivo, coinvolgere nella decisione il consorzio numero 25, preposto in zona per legge. (4-01485)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, circa la proposta di utilizzare ai fini venatori una porzione di bosco nel comune di Scarlino, si riferisce quanto segue.*

*La L.R. 3/94 prevede che all'interno di ogni Provincia deve essere destinato al divieto di caccia dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale, mentre con un 15% massimo riservato alle strutture private, dal 55 al 65% deve essere lasciato disponibile per l'esercizio venatorio.*

*Compito di chi programma la gestione faunistica e venatoria, le Amministrazioni*

provinciali, è quello di scegliere in modo oculato le zone dove ubicare i divieti di caccia e gli istituti privati.

La provincia di Grosseto ospita ad oggi un Parco Nazionale (Arcipelago Toscano), un Parco Regionale (Maremma), sette Riserve naturali già istituite e quattro in corso di istituzione, cinque Riserve naturali statali oltre a più di cinquanta aree con divieto di caccia a vario titolo.

Preme sottolineare che, con esclusione delle aree protette statali, tutte le altre sono state costituite direttamente su iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto con eccezione del Parco della Maremma.

All'interno di questo sistema sono tutelate le aree di più alto pregio faunistico della provincia quali zone umide, valichi montani e zone con la presenza di specie inserite negli elenchi della CEE di cui alle direttive 92/43 e 79/409 e successive modificazioni.

Nel caso specifico, riferito all'area di Scarlino, si precisa che la proposta è quella di utilizzare a fini venatori, solo per il cinghiale, una porzione di bosco a ridosso di un'ampia zona pianiziaria e coltivata. Su questa proposta c'è l'assenso unanime del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia n. 6, nel quale sono rappresentate anche le associazioni venatorie presenti sul territorio. Tale osservazione smentisce quanto affermato nel testo dell'interrogazione circa la contrarietà alla proposta della maggioranza dei cacciatori.

Le motivazioni della proposta sono intuitive; nel 1995 la Regione Toscana ha liquidato in provincia di Grosseto L. 560.785.185 per danni alle colture fatte dal cinghiale nel territorio libero e L. 126.606.600 per danni nelle zone vincolate alla caccia, ed ha recentemente emanato un regolamento (Reg. R.T. del 15.7.1996) che prevede drastici interventi di contenimento della specie fino a puntare alla totale eliminazione in alcuni istituti faunistici (articolo 8 comma 4).

L'affermazione contenuta nell'interrogazione: «.....la stessa zona risulta essere un valido rifugio per la riproduzione degli ungulati ormai ridotti a meno di venti unità.....» merita un approfondimento e non

sembra condivisibile. Infatti oggi in Italia sono presenti otto specie diverse di ungulati, di cui cinque in provincia di Grosseto. Quindi, il termine ungulati è in realtà estremamente generico. Ciò posto, se si voleva fare riferimento al cinghiale, specie che si trova in Toscana nella condizione illustrata precedentemente, l'attività venatoria posta in essere ogni anno nella Provincia di Grosseto, che vede abbattuti migliaia di capi, non ha alterato comunque l'equilibrio della produzione.

Per quel che riguarda il Consorzio 25, citato nell'interrogazione, esso non è un soggetto normativamente previsto, né tanto meno ha alcuna delle competenze che vengono evidenziate.

I consorzi di squadre di caccia erano previsti dal vecchio regolamento regionale per la caccia al cinghiale; essi non avevano alcuna competenza sulle decisioni di programmazione faunistica, quali, ad esempio, la costituzione o la rimozione di divieti. La loro funzione era essenzialmente quella di raggruppare squadre per la caccia al cinghiale e di organizzare tra loro la distribuzione delle aree di caccia. Oggi, con il nuovo regolamento, quelle funzioni sono attribuite ai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (organismi previsti dalla riforma della gestione faunistico-venatoria del territorio nei quali sono rappresentate le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste).

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

GRILLO. — Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per conoscere — premesso che:

l'opinione pubblica è allarmata per le notizie di alcune agenzie di informazione e per una generalizzata divulgazione della esistenza, anche in cave abbandonate, di rifiuti tossici e radioattivi in provincia di Trapani. Alcuni organi dell'amministrazione provinciale e della sanità avrebbero preso iniziative per l'accertamento della predetta esistenza;

la gravità e la delicatezza della notizia, che allarma l'opinione pubblica, richiedono un'urgente autorevole puntualizzazione —:

se siano in grado di assicurare che in provincia di Trapani non esistano depositi ufficiali o clandestini di rifiuti tossici o radioattivi;

se siano in grado di confermare — come si assume — un allarmante sintomatico aumento dei casi di leucemia e altre forme cancerogene tra la popolazione di tutta la provincia e specie di alcuni centri più esposti. (4-03584)

**RISPOSTA.** — *In relazione alla situazione segnalata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la presenza di rifiuti tossici radioattivi in cave abbandonate situate nella provincia di Trapani, si riferisce che è stata disposta un'ispezione del NOE, il quale ha comunicato quanto segue.*

*In data 1° ottobre 1996, su richiesta del Ministero della Sanità, personale dipendente del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Palermo, con l'ausilio di personale del Centro di Radioattività Ambientale presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi dello stesso capoluogo, ha eseguito un sopralluogo in contrada « Bianca » del comune di Mazara del Vallo, al fine di accertare l'eventuale presenza di materiale radioattivo, verosimilmente occultato all'interno di una cava ivi esistente. Nella circostanza, la strumentazione utilizzata per i rilievi non ha riscontrato valori di radioattività superiori ai livelli di fondo naturale della zona.*

*A seguito di tali accertamenti, medici di base delle aree interessate, supportati dal Capo Settore Igiene Pubblica dell'USL/9 di Trapani, venivano incaricati di acquisire tutti gli elementi possibili sui casi di « neoplasie » riscontrate nei centri in disamina, con particolare riferimento al numero dei casi verificatisi, al tipo di patologie, all'età di soggetti, ai luoghi di residenza e alle loro principali abitudini alimentari, nonché professione dei genitori ed eventuali patologie familiari.*

*Risulta, inoltre, che l'argomento trattato nell'interrogazione è all'attenzione della Prefettura di Trapani fin dal mese di settembre 1996 allorquando, in data 25.9.1996, su iniziativa del Prefetto è stata tenuta una riunione alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente della Provincia Regionale e ai Sindaci dei Comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo, anche il responsabile del Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Palermo e un rappresentante dell'Ispettorato Regionale Sanitario dell'Assessorato Regionale della Sanità.*

*La questione giunse all'esame di quell'ufficio a seguito di un esposto dell'addetto stampa di « Forza Mazara », gruppo politico presente in seno al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, nel quale si affermava una « sicura connessione tra l'aumento delle neoplasie in quel territorio e la presenza di cave nelle quali sarebbero occultate scorie di materiale radioattivo », nonché a seguito dell'ampio risalto dato al problema dalla stampa locale.*

*Gli esperti hanno spiegato che la più corretta indagine, finalizzata ad individuare l'eventuale presenza di scorie radioattive in un determinato territorio, viene svolta attraverso un'analisi periodica sugli elementi che compongono la catena alimentare, quali verdure, ortaggi, latte, acqua ecc. sui quali potrebbe essersi verificata una ricaduta radioattiva.*

*Preso atto di quanto sopra, tuttavia, la Prefettura ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione sul territorio attraverso una ricerca, sia pure a campione, nell'ambito delle cave attive.*

*A tal fine ha ufficialmente interessato il Laboratorio Chimico di Igiene e Profilassi di Palermo competente, in collegamento con i Servizi di Igiene Pubblica territoriali.*

*Inoltre, al fine di acquisire una completa mappatura dei siti potenzialmente idonei ad occultare il materiale in questione, ha richiesto al Corpo Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Palermo, e ad un libero professionista, docente presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo, gli elenchi completi delle cave auto-*

rizzate e non autorizzate ricadenti nel territorio della provincia.

L'indagine conoscitiva si è conclusa e i suoi risultati hanno formato oggetto di esame in un ulteriore incontro svoltosi sempre presso la Prefettura il 5.12.1996.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Provincia Regionale, dei Comuni di Campobello di Mazara, Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino, i tecnici del Centro di Radioattività Ambientale presso il laboratorio chimico di Igiene e Profilassi di Palermo, del Corpo Regionale delle Miniere, dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Trapani, della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente, nonché il Direttore dell'UPICA, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e personale del NOE.

Da parte dei tecnici si è ribadita la particolare complessità della ricerca epidemiologica volta a risalire alle cause della presunta diffusione di malattie tumorali, attesa la varietà delle possibili origini delle stesse patologie, mentre, per quanto concerne la ricerca di eventuale materiale radioattivo nelle cave e nel sottosuolo della provincia, è stato ribadito che il problema è di complessa definizione per le particolari caratteristiche del materiale da ricercare le cui tracce vengono sovente mascherate da altro materiale accumulato nel sito.

Pertanto, è stata confermata l'esigenza dell'indagine su campioni della catena alimentare.

Tuttavia la Prefettura ha ritenuto indispensabile che ciascuno degli enti interessati si attivi compiendo delle ricerche sulle cave, ferma restando l'esigenza che gli uffici di igiene pubblica proseguano con le indagini periodiche sugli elementi.

Inoltre, sulla base delle risultanze di tale incontro, la Prefettura ha trasmesso i dati acquisiti a tutti i comuni interessati alla problematica, alle forze dell'ordine e agli organi tecnici sanitari competenti, invitandoli a svolgere le opportune indagini epidemiologiche e le ricerche sul territorio necessarie per accertare l'eventuale presenza di fonti di contaminazione radioattiva, at-

tenendosi alle istruzioni impartite dagli stessi organi tecnici e sanitari.

Le forze dell'ordine sono state invitate ad avvalersi del materiale in questione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e quale spunto per ulteriori indagini ed accertamenti mirati, congiuntamente agli eventuali riscontri informativi in loro possesso.

Il Centro di Radioattività Ambientale di Palermo, l'Ispettorato Regionale Sanitario di Palermo ed il Settore di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Trapani sono stati invitati ad attivare opportuni sondaggi nelle cave indicate negli elenchi trasmessi.

Gli stessi dati di cui sopra e copia di tutto il carteggio agli atti della Prefettura sono stati ufficialmente trasmessi alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Trapani e Marsala per le valutazioni di loro competenza.

Lo scorso settembre il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale dell'Azienda USL n. 6 di Palermo ha trasmesso documentazione relativa ai risultati analitici sulle indagini svolte per la ricerca di eventuale presenza radioattiva nei campioni alimentari di alcune zone della provincia.

Al riguardo il predetto Centro ha riferito di avere condotto le proprie analisi sull'acqua potabile proveniente dai pozzi delle zone Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, nonché sugli alimenti più comunemente consumati in quell'area.

Sulla base delle planimetrie in possesso del Capo Settore Igiene Pubblica di Trapani, della verifica dei pozzi idrici e della indagine sulle modalità di approvvigionamento di ortaggi e frutta nel territorio di Mazara del Vallo, il suddetto centro ha proceduto ad una campagna di misure della radioattività in campioni di acqua e verdure selvatiche provenienti dalle zone contigue alle cave; ciò in quanto la frutta consumata localmente proviene soprattutto dalle province di Catania e Palermo, mentre gli ortaggi e le verdure locali, disponibili presso gli esercizi commerciali, sono risultati di difficile individuazione.

Secondo quanto riferito dal dirigente del predetto centro, dal mese di gennaio cor-

rente anno è cominciata questa campagna di misure, articolata nel prelievo e consegna dei campioni a cura del settore igiene pubblica di Trapani, per il tramite dei distretti interessati, e nelle misure effettuate dal laboratorio di Spettrometria Gamma di quel centro.

Gli esiti analitici rilevabili, secondo quanto puntualizzato dal citato dirigente del centro, hanno mostrato con chiarezza che al momento « non è stata riscontrata alcuna concentrazione anomala di radioattività ».

In particolare, la concentrazione nelle acque si è rivelata sempre inferiore a quella minima rilevabile, mentre nelle erbe selvatiche si è evidenziata solo la radioattività residua di vecchi eventi incidentali.

Il predetto centro ha infine precisato che non è al momento possibile pervenire a delle conclusioni definitive, benché il quadro fin qui emerso non fornisca alcun elemento di allarme; d'altra parte, un'analisi più approfondita della problematica, ad avviso del centro, « non può prescindere da informazioni dettagliate sulla epidemiologia riscontrata e sul presunto materiale presente nelle cave » in particolare, non si è ancora in grado di quantificare l'incidenza delle malattie di cui, da oltre un anno, si ricercano le cause.

Da quanto precede, la situazione risulta controllata dalle competenti autorità, al momento non si ravvisano estremi per un intervento di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MALGIERI, CUSCUNÀ e ZACCHEO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

l'ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sembra essere diventato uno strumento di propaganda politica controllato ed al servizio di un ex parlamentare della zona, come provato anche dall'ultimo convegno tenutosi il 26 ottobre 1996, presso il consorzio d'irrigazione di Vallo della Lucania —:

se non ritenga di operare gli opportuni interventi e di assumere le ne-

cessarie iniziative affinché l'ente Parco venga restituito ai suoi compiti istituzionali, rispetto ai quali si registrano carenze e ritardi. (4-05130)

RISPOSTA. — L'interrogazione in oggetto contiene critiche nei confronti di un ex parlamentare della zona, che utilizzerebbe il Parco del Cilento e Vallo di Diano per fini di propaganda politica; si afferma inoltre che il Parco stesso non assolverebbe ai suoi compiti istituzionali, rispetto ai quali si registrerebbero carenze e ritardi.

Poiché tali affermazioni risultano assolutamente generiche, in quanto non vengono indicati né il nome dell'ex parlamentare, né il suo ruolo nell'ambito del Parco, né i motivi per cui si ritiene che lo stesso usi il Parco per motivi politici, né quali siano le carenze e ritardi lamentati, si ritiene di non avere elementi per predisporre puntuali risposte alle richieste contenute nella succitata interrogazione.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MANGIACAVALLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Publikompass è una concessionaria nazionale che raccoglie la pubblicità e che ha realizzato, praticamente, una situazione di monopolio nel mezzogiorno d'Italia, realizzando un cartello dei maggiori quotidiani dell'area;

questa situazione può determinare non solo una lievitazione dei prezzi in rapporto ai servizi resi, ma anche il rischio che venga a mancare il pluralismo dell'informazione;

l'editore del *Settimanale*, pubblicato in Sicilia, ha, a suo tempo, presentato due esposti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con i quali chiedeva che fosse avviata un'istruttoria per

accertare eventuali violazioni del principio di concorrenza da parte dei tre maggiori quotidiani siciliani, tutti insieme in portafoglio ad un'unica concessionaria di pubblicità, la Publikompass;

su questa vicenda aveva deliberato la stessa Associazione siciliana della stampa nel corso del suo XXVI Congresso, impegnando la nuova segreteria regionale ad esprimere formale denuncia al Governo dello Stato e della Regione, al Garante per l'editoria e all'Autorità antitrust;

la preoccupazione del congresso dell'associazione era determinata dal rischio di omologazione che la gestione da parte di un'unica concessionaria degli spazi pubblicitari dei tre grandi quotidiani regionali poteva determinare, con i conseguenti rischi per la libertà di informazione;

a tutt'oggi il Garante non ha ancora reso noto se sia intenzionato, o no, ad aprire l'istruttoria richiesta —

quale sia l'opinione del Ministro in materia e se non ritenga urgente ed opportuno sollecitare il Garante a rispondere nel merito di quanto sopra esposto, tenuto conto, oltretutto, della delicatezza della questione e della necessità che, su temi importanti come quelli legati all'informazione vi sia la massima trasparenza.

(4-09407)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede valutazioni del Governo in merito ad un presunto abuso di posizione dominante da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.*

*Ai sensi della Legge 287/90, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediser-*

*vice, che edita in Sicilia il periodico settimanale Il Settimanale-Sicilia Imprenditoriale.*

*Entrambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della Concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza. Il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha inoltre precisato che le Società interessate, (Ediservice e Publikompass), operano in separati ambiti di mercato nella regione siciliana (l'una nell'editoria periodica, l'altra nell'editoria quotidiana). Ne consegue che Ediservice compete esclusivamente con gli editori di testate periodiche in Sicilia e con le imprese che raccolgono pubblicità per queste ultime mentre Publikompass è totalmente assente da questo mercato, cosicché non può sussistere una situazione di concorrenza tra le suddette Società.*

*Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sezione Prima — il ricorso n. 8435/97, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, della Publikompass S.p.a.*

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:  
Arturo Mario Luigi Parisi.

**MARTINAT.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — considerato che

la Valle d'Aosta ha richiesto lo spostamento dell'archivio notarile da Ivrea ad Aosta;

dal 1925 l'archivio raccoglie gli atti dei notai che hanno avuto sede nel distretto di Ivrea e Aosta;

dal 1500 l'archivio funziona regolarmente in Ivrea;

la località di Ivrea è concentrica alla realtà del Canavese e della Valle d'Aosta;

non è improbabile una ricomposizione territoriale del tribunale di Ivrea che dovrebbe includere l'alto Canavese e, pertanto, il numero dei notai supererebbe di larga misura i 15 previsti dalla legge per avere l'archivio notarile;

la chiusura dell'archivio di Ivrea danneggerebbe l'utenza che dovrebbe far capo a Torino o Biella —:

se non ritenga di esprimere la propria contrarietà ad una scelta non logica e penalizzante per la comunità. (4-10945)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La recente revisione della tabella notarile non ha comportato la soppressione del distretto notarile di Ivrea.*

*Pertanto, non è stato soppresso l'archivio notarile di quella città, giacché l'unica condizione per la sua esistenza è quello della conservazione del corrispondente distretto notarile.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo svuotamento in Toscana del bacino Enel di Pavana posto sul fiume Limentra, iniziato in data 2 giugno 1997, è stato causa di disagio ecologico di incalcolabili proporzioni e di inaudita portata: il fango ha ucciso quintali di pesce pregiato, distrutto l'ambiente e potrebbe aver messo a rischio perfino le difese idrauliche, sino alla confluenza del fiume Reno;

l'alveo del fiume è nero per il limo per chilometri, i pesci morti sono stati individuati in gran numero fino ed oltre Porretta;

testimoni hanno dichiarato che l'acqua del fiume, nera dalla fanghiglia, appariva addirittura bianca per la grande massa di pesci morti trasportati verso valle;

quintali di trote, carpe, cavedani, anguille, gardon e carassi sono rimasti soffocati dalla fanghiglia;

gli agenti e i tecnici sanitari dell'Arpat che si sono recati lungo le sponde del Limentra hanno assistito ad una scena desolante: pesci di tutte le specie e dimensioni morti ai bordi del fiume;

quando si svuota una diga dovrebbero essere seguite procedure ben precise mentre, senza ombra di dubbio è stata commessa un'illealtà, essendosi prodotto un notevole inquinamento di tipo fisico da materiali solidi sedimentati e sospesi, sostanze che costituiscono un vero e proprio inquinamento ai danni delle forme di vita acquatica, in quanto subiscono il danneggiamento delle branchie, in particolare per gli invertebrati che sono la base alimentare di tutti i pesci;

per il comportamento dell'Enel si è verificata la modificazione traumatica di un intero *habitat*;

il comportamento dell'Enel è ancora più criticabile, dato che esistono molte soluzioni alternative a quella pratica che avrebbero potuto evitare un simile danneggiamento;

l'assessore all'ambiente della provincia di Pistoia si è dichiarato sconcertato dal fatto che una così grave negligenza sia stata compiuta da un ente dell'importanza dell'Enel;

ad aggravare un comportamento, di per sé gravissimo, risulta all'interrogante che un fatto analogo si fosse già verificato con lo svuotamento dello stesso bacino nel 1993;

secondo l'Enel l'impatto visivo, che fa ritenere di essere in presenza di un vero e proprio disastro ecologico, potrebbe essere diverso da quella che è la realtà —:

quali siano gli obblighi cui l'Enel è sottoposto rispetto alla licenza di captazione delle acque e se esistano indicazioni specifiche sulle frequenze di manutenzione e sulle loro modalità;

se l'Enel fosse in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie prima di iniziare lo svaso del bacino;

per quale motivo l'Enel non si sia preoccupato di salvaguardare l'ambiente del fiume prima di aprire la diga;

per quale ragione l'Enel non abbia provveduto a spostare i pesci presenti nell'invaso in altri corsi di acqua, così come è avvenuto in occasione dello svuotamento del bacino di Suviana;

in quale modo l'Enel possa risarcire il danno causato all'intero ecosistema, se riconosciuto responsabile dell'accaduto;

quali provvedimenti intendano assumere, ciascuno per quanto di propria competenza, nei confronti di chi, all'uopo preposto dall'Enel, non ha assunto tutte le dovute precauzioni ambientali;

se e come si intenda infine intervenire per provvedere all'eliminazione dei pesci morti, al fine di scongiurare il rischio che un danno ambientale gravissimo possa divenire veicolo di infezioni per le popolazioni. (4-11284)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto concernente i danni all'ambiente provocati dallo svuotamento della diga ENEL di Pavana sul Fiume Limentra, si riferisce quanto segue.*

*Nell'ambito dei lavori di manutenzione periodica alle apparecchiature della diga di Pavana, ai fini della sicurezza ed efficienza dell'impianto, l'ENEL comunicava alle autorità locali la necessità di procedere allo svaso della diga per consentire lo svolgimento di alcuni lavori, quali la sostituzione di paratoie di scarico di fondo, la revisione delle paratoie di alleggerimento e presa, la manutenzione della galleria Molino del Pallone e scivolo Pavana.*

*Il programma dei lavori prevedeva l'inizio dello svaso per il giorno 2 giugno 1997 a partire da quota 464 mt. con una apertura controllata dello scarico di fondo ad una portata di 2mc/sec superiore alla portata entrante nella diga. La previsione del raggiungimento della quota 432 corrispondente*

*allo scarico di fondo era prevista per il giorno 5.6.1997 per un totale di volume svasato di circa 500.000mc.*

*Il completamento dei lavori di manutenzione era previsto per il giorno 30 ottobre 97 cui dovevano seguire le operazioni di rinvaso.*

*In data 5.6.97 i vigili provinciali recatisi in località Pavana verificavano la presenza di una considerevole quantità di pesci morti a valle del bacino, ed accertavano che il bacino idroelettrico era stato completamente svuotato e che a valle di esso lungo le sponde del torrente emissario Limentra di Pavana si era depositata una quantità notevole di fanghiglia di colore scuro nella quale si potevano notare pesci (trote, anguille, carpe, carassi gardon ed altri cipriidi) morti.*

*Sono state effettuate le analisi dei campioni prelevati a cura dell'ARPAT le quali hanno evidenziato che le acque a valle del bacino di Pavana hanno mostrato valori di COD e di Materiali sedimentabili elevatissimi rispetto al corso d'acqua, pertanto la causa della moria di pesci sul torrente Limentra era dovuta alla mancanza di ossigeno.*

*Pertanto si è fatta risalire la causa allo svuotamento dell'invaso in quanto il deflusso delle acque più profonde aveva trascinato anche una parte dei depositi melmosi che si trovano sul fondo causando i disagi su descritti.*

*Risulta che l'ENEL, nel riconoscere la propria responsabilità su quanto avvenuto si è impegnata al totale ripristino della fauna ittica; alla predisposizione e realizzazione di un Piano di ripristino ambientale riguardante le complessive conseguenze ambientali verificatesi dallo svasamento a valle della diga; alla predisposizione di un Piano preventivo relativo alle future operazioni di manutenzione di questo tipo di impianti finalizzato al non ripetersi di fenomeni quali quelli in argomento.*

*Con riferimento ai danni lamentati, si rappresenta che anche le acque in uscita dagli invasi sono assoggettate alla legge n. 319/76 per la tutela della acque dall'inquinamento.*

Si precisa infine che il regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 584/94 da parte del Dipartimento per i servizi Tecnici della Presidenza del Consiglio, che dovrebbe, tra l'altro, stabilire le modalità per le operazioni di svuotamento delle dighe, non ha ancora concluso l'iter approvativo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Campo nell'Elba (provincia di Livorno), durante il periodo di assenza per ferie del segretario comunale, l'amministrazione comunale ne ha disposto il trasferimento dell'ufficio, senza una preventiva motivata ragione e senza informarne lo stesso funzionario e provocandogli grave disagio, il tutto allo scopo di favorire la sistemazione logistica all'interno della sede comunale di personaggi del tutto estranei all'istituzione (il segretario della locale sezione di un partito politico di Governo, di un docente universitario di Storia al quale il comune paga notule per inutili consulenze informatiche, e di un medico della Usl incaricato dal sindaco della presidenza della commissione edilizia comunale;

in considerazione del principio generale di distinzione tra l'apparato politico e quello burocratico di gestione, ed atteso che la prima regola per l'efficacia ed efficienza della gestione consiste nella dislocazione degli uffici e come tale di pertinenza specifica ed esclusiva del segretario comunale;

sembrerebbe addirittura che tale trasferimento di ufficio sia stato effettuato alla presenza, non si sa a quale titolo, del docente e del medico sopra indicati;

da quanto sopra evidenziato traspare la presenza di un potere non riconosciuto e non riconoscibile, e comprovato dalla

lettura di una « aberrante » comunicazione ove emerge l'indebita usurpazione di poteri altrui, con conseguente impedimento del regolare svolgimento delle funzioni laddove si intima ai dipendenti comunali di usare il « filtro » del sindaco per conferire con il segretario comunale di atti istituzionali e contemporaneamente viene disposto analogo passaggio anche per lo stesso segretario comunale, al quale nello svolgimento delle sue funzioni verrebbe di fatto impedito il « controllo di tutte le fasi procedurali d'istruttoria preordinate all'adozione degli atti dell'ente »;

diretta ed inevitabile conseguenza di tale situazione non può essere altro che la coercizione psichica che viene operata e perpetrata sui dipendenti comunali, i quali si trovano così nella obiettiva impossibilità di riconoscere il loro diretto ed unico superiore gerarchico (segretario comunale) cui per legge è attribuito il dovere della conduzione legale dell'azione amministrativa;

ad avviso dell'interrogante, sorge il dubbio che siano ravvisabili nel comportamento del sindaco di Campo nell'Elba gravi ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione —:

se sia a conoscenza dei fatti riportati e quali valutazioni si esprimano in ordine ad essi, considerato che, ove effettivamente verificatisi, costituirebbero un ostacolo alla libera esplicazione delle funzioni che per legge competono al segretario comunale.  
(4-12906)

RISPOSTA. — *La dott.ssa Rossella Forlani, segretario comunale capo, già titolare del comune di terza classe di Campo nell'Elba (LI), con provvedimento in data 13 novembre 1997 è stata trasferita, a decorrere dal 1° dicembre 1997, al ruolo provinciale di Nuoro per essere, in pari data, assegnata quale titolare presso una sede vacante di classe terza.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 1 dell'8-9 gennaio 1996, ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6-bis della legge n. 537 del 1993, introdotto dal decreto-legge n. 515 del 1994, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596;

tale sentenza, inerente il pubblico impiego negli enti locali circa l'inquadramento dei profili professionali, ribadisce l'essenza cogente del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, che tipicizza mansioni e prestabilisce i livelli dei dipendenti degli enti locali;

si è conseguentemente assistito a molteplici inquadramenti illegittimi da parte degli enti locali, favoriti anche da accordi regionali che, di fatto, hanno legittimato una sorta di incarichi *ad personam*, giuridicamente illegittimi, forieri di dislivelli ed ingiustizie tra gli stessi dipendenti pubblici, ed un uso di risorse pubbliche totalmente scorretto;

la legge n. 127 del 1997, all'articolo 17, comma 6, pur nel rispetto formale della sentenza n. 1 della Corte costituzionale, tende a sanare le suddette anomalie tramite concorsi *ad hoc* che le amministrazioni interessate, dopo avere revocato le deliberazioni in contrasto col decreto del Presidente della Repubblica n. 347, possono bandire, riservandoli ai dipendenti interessati —:

quali iniziative urgenti intenda assumere, per assicurare il rispetto di una corretta finanza locale negli elementari aspetti di rigore e trasparenza, affinché le amministrazioni locali operino perché le finanze pubbliche siano risanate da parte di chi, a titolo illegittimo, in passato, ha goduto di indebiti benefici. (4-13114)

RISPOSTA. — *L'articolo 17, 6° comma della legge n. 127/1997 ha sancito il rimedio giuridico per sanare le situazioni di illegittimità indicate dalla S.V.*

*Nulla vieta, comunque, che soluzioni migliorative vengano proposte ed eventualmente approvate in sede parlamentare.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MORGANDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel novembre del 1995 i comuni di Vogogna, Premosello, Chiovendo e Aurano (in provincia del Verbano-Cusio-Ossola) hanno avanzato richiesta per inserire buona parte del loro territorio nel parco nazionale della Valgrande, ciò che realizzerebbe in tal modo un significativo ampliamento, inglobando in se un notevole patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale;

nel febbraio del 1996 il consiglio direttivo dell'ente parco nazionale Valgrande ha deliberato all'unanimità di accettare la richiesta di ampliamento nei comuni sopra citati, trasmettendo tutta la documentazione al Ministero dell'ambiente per l'istruttoria di competenza;

il 2 dicembre 1996 l'apposito comitato tecnico del ministero dell'ambiente ha espresso parere favorevole alla richiesta di inserimento dei comuni summenzionati nel parco nazionale della Valgrande;

a tutt'oggi non risulta essere ancora stato pubblicato il relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, nonostante l'istruttoria sia stata chiusa da tempo in termini favorevoli;

tale situazione di inefficienza si ripercuote negativamente sulla programmazione degli interventi dell'ente parco e dei comuni nell'area interessata dall'ampliamento, e rischia di essere causa della perdita dei finanziamenti resi disponibili sui fondi dall'obiettivo 2, regolamento Cee 2081/93 —:

quali siano i motivi che hanno rallentato la definizione della pratica;

se non ritenga di far emanare in tempi rapidi il relativo decreto, anche in considerazione del fatto che con questo ampliamento il parco si estenderebbe in un'area classificata « obiettivo 2 » ai sensi del regolamento Cee 2081/93, i cui bandi sono in fase di apertura in questi giorni da parte della regione Piemonte e in virtù dei quali l'ente parco potrebbe beneficiare di consistenti finanziamenti. (4-12006)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente l'ampliamento del Parco Nazionale della Valgrande richiesto dai Comuni di Vogogna, Premosello, Chiovenda, Aurano in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si riferisce quanto segue.*

*La richiesta d'inserimento nel perimetro del Parco in oggetto da parte dei predetti Comuni è pervenuta al Servizio Conservazione Natura con nota dell'Ente Parco del 15 maggio 1996.*

*A seguito del positivo esito dell'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica per le Aree Naturali Protette, la proposta di ampliamento è stata inserita nell'aggiornamento del P.T.A.P. 1994-1996 e sottoposta all'esame del Comitato per le Aree Naturali Protette, il quale l'ha approvata con deliberazione del 2 dicembre 1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1997.*

*Attualmente, il Servizio Conservazione della Natura di questo Ministero sta predisponendo la documentazione necessaria per procedere alla nuova perimetrazione dell'area in argomento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, L. 349/91, così come stabilito al punto 2.3 dei PTAP.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

NOVELLI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il prefetto di Novara con circolare del 12 giugno 1997 (protocollo 113/CIS Off. M.C.) ha informato i sindaci, le ASL, le associazioni di categoria, i patronati e le case di riposo, che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, « il rilascio di elenchi nominativi degli assistiti alle associazioni di categoria non appare giustificato »;

il suddetto prefetto ha precisato che a « dette associazioni potranno essere consegnati soltanto elenchi nominativi degli iscritti alle medesime che abbiano rilasciato apposita delega per la trattenuta d'ufficio della quota associativa » —:

se non intenda estendere l'iniziativa del prefetto di Novara a tutto il territorio nazionale, per mettere fine agli illegittimi invii alle associazioni di invalidi dei nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda per l'accertamento della loro invalidità. (4-12840)

*RISPOSTA. — Le comunicazioni del Prefetto di Novara richiamate nella interrogazione sono conformi alle direttive, circa l'invio di elenchi nominativi di minorati civili assistiti alle associazioni di categoria, già impartite da questo Ministero con la Circolare n. 8 in data 12 maggio 1993 e recentemente ribadite, in relazione alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con la Circolare n. 23 in data 27 maggio 1997.*

*Non si rendono pertanto necessarie ulteriori iniziative al riguardo.*

*Si allega, per opportuna conoscenza della S.V., il testo delle Circolari sopra menzionate.*



ALLEGATO

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette  
Divisione I.A.C.C.

Prot. n. 7285/97/MC/4/675/96

CIRCOLARE N°23/97

Roma, 27 MAG. 1997

Ai Sigg.ri Prefetti  
LORO SEDI

e, p.c.:

Al Commissario di Governo per  
la Provincia di BOLZANO  
BOLZANO

Al Commissario di Governo per  
la Provincia di TRENTO  
TRENTO

Al Presidente della Giunta  
Regionale della VALLE D'AOSTA  
AOSTA

**OGGETTO:** Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Come noto, è recentemente entrata in vigore la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997), concernente la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", integrata dal Decreto Legislativo 9 maggio 1997, n. 123 (G.U. n. 107 del 10 Maggio 1997).

La normativa di cui sopra è volta a garantire in misura più completa la riservatezza e la cautela nel trattamento di tutte le informazioni afferenti a soggetti fisici, giuridici, enti od associazioni, nel completo rispetto dei diritti e libertà fondamentali delle persone.

Nel rammentare le disposizioni impartite in merito all'esigenza di salvaguardia della riservatezza dei dati personali, già tutelati dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dall'art. 8 del Regolamento di



# Ministero dell'Interno

attuazione del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (vedasi da ultimo circolare n. 8 del 12 maggio 1993), si ritiene opportuno sottolineare in particolare all'attenzione delle SS.LL le previsioni di cui all'art. 15 e seguenti, in ordine alla necessità di garantire la massima sicurezza nel trattamento dei dati personali che deve essere tale da ridurre al minimo la possibilità di accesso non autorizzato e/o trattamento non consentito o non conforme alle finalità istituzionali.

L'art. 18 fa inoltre espresso riferimento all'obbligo di risarcimento, ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, qualora per effetto del trattamento di dati personali venga cagionato danno a terzi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici (art. 27) esso è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Nella fattispecie la fonte normativa di riferimento è la legge 18 dicembre 1973, n. 854 come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211, che prevede il trattamento informatico dei dati personali relativi a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ai fini del pagamento delle provvidenze economiche spettanti.

A norma dello stesso art. 27, comma 2, la comunicazione e la diffusione "a soggetti pubblici" dei dati gestiti è ammessa solo quando ciò sia espressamente previsto da norme di legge o di regolamento, oppure risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

In detta ultima fattispecie è comunque stabilito l'obbligo di previa comunicazione all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, per la verifica della legittimità della comunicazione.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici ad enti pubblici economici ed a privati sono ammesse solo se previste da norme di legge.

Nella prima ipotesi le fonti normative risultano essere, oltre la già citata legge n. 854/73, la legge n. 211/89 per l'accreditamento in conto corrente postale e il D.M. 28 novembre 1996 del Ministro del Tesoro per l'accreditamento in conto corrente bancario. Sarà cura dello Scrivente acquisire opportuna conferma in merito da parte del Garante.

Per quanto concerne la seconda ipotesi si ritiene che comunicazioni e notizie di dati personali possano essere fornite esclusivamente all'interessato e a persona, Patronato o Associazione eventualmente a ciò



# Ministero dell'Interno

delegati dallo stesso (legge n. 241/90).

Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui all'art. 22 ("dati sensibili") si sottolinea il comma 3 concernente i soggetti pubblici. Nella fattispecie le fonti normative di riferimento risultano, da ultimo, la legge 15 ottobre 1990, n. 295 (art. 1, comma 7 e relativo regolamento di attuazione D.M. 5 agosto 1991, n. 387), nonché il D.P.R. 21.9.1994, n. 698 emanato in attuazione dell'art. 11 della legge 537/1993.

Si assicura che questa Direzione Generale provvederà tempestivamente, entro i termini previsti dalla legge (art. 41), agli adempimenti di competenza a livello centrale, per quanto concerne in particolare la notifica di cui all'art. 7 e le fattispecie di cui all'art. 27, 2° comma concernenti, come precedentemente detto, comunicazione e diffusione a soggetti pubblici per iniziative necessarie allo svolgimento di funzioni istituzionali (es. rapporti con i Comuni: invio libretti e decreti concessivi per le notifiche, scambio informatico di dati). Eventuali richieste di dati nominativi per proprie finalità istituzionali da parte di soggetti pubblici diversi dovranno essere trasmesse allo Scrivente al fine di acquisire la necessaria preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Garante.

Si coglie l'occasione per ribadire da ultimo quanto fatto oggetto della circolare n. 8 del 12 maggio 1993 in merito al divieto generale di rilasciare elenchi nominativi degli assistiti.

Come già rappresentato, il rilascio di detti elenchi alle Associazioni di categoria non appare giustificato. Si conferma, che a dette Associazioni potranno essere consegnati soltanto elenchi nominativi degli assistiti iscritti alle medesime che abbiano rilasciato apposita delega per la trattenuta d'ufficio della quota associativa.

Si confida nella consueta scrupolosa attenzione delle SS.LL. affinché venga assicurata la massima cautela e riservatezza nella gestione dei dati personali degli assistiti, nel rispetto della più pregnante normativa introdotta.

Nel fare riserva di ulteriori notizie, si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale  
(del Mese)

/mrc D. Circ.3/23



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

CIRCOLARE N. 8 /93

PROT. N. MC/101/7(7)

93/35550

ROMA, 12 MAGGIO 1993

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER  
LA PROVINCIA DI

38100 TRENTO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

11000 AOSTA

e.p.c.

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

39100 BOLZANO

- OGGETTO: 1) Indennità di accompagnamento  
Non cumulabilità con analoghe prestazioni  
concesse per invalidità contratte per causa di  
guerra, di servizio o di lavoro (Legge 21  
novembre 1988, n. 508).
- 2) Accertamenti sanitari non rispondenti ai  
benefici richiesti con la domanda  
amministrativa
- 3) Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in  
materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi"  
Richieste elenchi "nominativi" assistiti



# Ministero dell'Interno

- 1) - Indennità di accompagnamento - Non cumulabilità con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra, di servizio o di lavoro - Legge 21 novembre 1988, n. 508.

A seguito di quanto rappresentato con circolare n. 19 del 15 dicembre 1992 sulla questione inerente la non cumulabilità dell'indennità di accompagnamento, concessa ai minorati civili con analoghe prestazioni per invalidità contratte per causa di guerra, di servizio o di lavoro (Legge 21 novembre 1988, n. 508) e in relazione a numerosi quesiti pervenuti in merito, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primo luogo, si ribadisce la necessità che codeste Prefetture provvedano a revoca immediata, con effetto ex nunc, della provvidenza in questione erogata ai titolari di altra indennità di accompagnamento, concessa per cause invalidanti diverse, prima dell'entrata in vigore della surrichiamata Legge n. 508/88, atteso che l'art. 1, comma 4, nel prevedere l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento d'invalidità civile con prestazioni analoghe, non ha fatto salvi i diritti acquisiti.

Si conferma, inoltre, la necessità di disporre l'annullamento del provvedimento concessivo, con recupero "ab initio" dell'indebitato, nei confronti dei percettori di più indennità concesse sia pure per causa diversa, ma il cui diritto all'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta con delibera adottata dopo l'entrata in vigore della legge N. 508/88.

Appare superfluo rammentare che il godimento di più indennità, qualora siano state riconosciute per la stessa infermità, è illegittimo in qualunque momento sia avvenuta la concessione ed è, pertanto, necessario accertare tempestivamente la causa invalidante e, ove non si tratti di causa civile, annullare il provvedimento concessivo della provvidenza del Ministero dell'Interno, con conseguente recupero "ab initio" di quanto percepito indebitamente.

Al fine di agevolare l'accertamento della fruizione di indennità di accompagnamento non spettanti, il Ministero



# Ministero dell'Interno

del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Periferici, ha trasmesso l'elenco, su supporto magnetico, dei nominativi degli assistiti in godimento dell'indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio, erogate dalle Direzioni Provinciali del predetto Dicastero.

Dal riscontro effettuato con i dati del CED dei minorati civili di questa Amministrazione, è emerso che un certo numero di soggetti è presente in entrambi gli archivi.

Ciò sta a significare che detti assistiti, titolari di indennità di accompagnamento per cecità o invalidità civile, facilmente individuabili dal codice di categoria, sono in godimento di altre indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio, incompatibili ai sensi dell'art. 1, comma 4 della succitata Legge n. 508/88.

Nei confronti di costoro occorre che codeste Prefetture procedano alla revoca immediata, con provvedimento formale, dell'indennità erogata da questa Amministrazione, fatta salva per l'interessato, la facoltà di esercitare successivamente il diritto di opzione per la provvidenza più favorevole spettante.

Gli elenchi in questione contengono inoltre l'indicazione dei minorati, titolari di assegni e pensioni per invalidità civile o cecità, che contemporaneamente percepiscono trattamenti economici, per causa di guerra o di servizio, del Ministero del Tesoro.

Anche detta circostanza comporta per la Prefettura la necessità di effettuare gli opportuni accertamenti per verificare se le sopraindicate provvidenze siano state attribuite per le stesse infermità e/o sussista incompatibilità con l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge N. 118/71, per effetto della legge N. 407/90, come modificata dalla legge N. 412/91.

Con separata lettera si provvederà, pertanto, a trasmettere gli elenchi nominativi di cui sopra alle Prefetture competenti affinché adottino tempestivamente i provvedimenti del caso, dandone immediato riscontro a questa Direzione generale.



# Ministero dell'Interno

- 2) - Accertamenti sanitari non rispondenti a benefici richiesti con la domanda amministrativa

Ad integrazione di quanto rappresentato con circolare n. 5 del 5 marzo 1992, in merito alla questione in paragrafo, ed attesa la necessità di dare piena attuazione al principio che emerge dalla nuova normativa regolamentare (D.M. 9 novembre 1990 e D.M. 5 agosto 1991, n. 387), vale a dire la prevalenza del "petitum" risultante dalla domanda amministrativa, si ritiene opportuno precisare, su conforme parere del Ministero del Tesoro, Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, che coloro i quali abbiano chiesto esclusivamente ed ottenuto l'indennità di accompagnamento, al fine di conseguire anche la pensione, dovranno presentare alla Prefettura specifica istanza la quale produrrà effetti *ex nunc*.

Ciò in quanto l'originaria richiesta dell'interessato viene pienamente soddisfatta con la concessione dell'indennità; una richiesta ulteriore rispetto alla prima, presuppone quindi la presentazione di altra domanda alla Prefettura dalla quale decorrerà la concessione del relativo beneficio economico.

A seguito di specifici quesiti in proposito, si precisa inoltre che il cieco civile che inoltri istanza intesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 406, ed in sede di accertamento sanitario sia riconosciuto cieco civile parziale, può ottenere dal C.P.A.B.P., qualora in possesso dei prescritti requisiti, la pensione prevista per tale categoria nonché l'indennità speciale *ex tunc*.

Ciò in quanto l'iniziale istanza amministrativa tendeva ad ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità più elevato e quindi, secondo l'orientamento già espresso nella circolare n. 5/92, si ritiene possibile la concessione delle provvidenze meno favorevoli.

Si precisa infine che, qualora vi sia una istanza da parte del cieco assoluto per il conseguimento della



# Ministero dell'Interno

pensione prevista per tale categoria, può essere contestualmente corrisposta anche l'indennità di accompagnamento (pur se non richiesta espressamente), ai sensi dell'art. 4 della Legge 27 maggio 1970, n. 382.

- 3) - Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa a nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Richieste elenchi "nominativi" assistiti.

Risulta che alcune Prefetture rilascino a terzi elenchi generali "nominativi" degli assistiti. In proposito, si rammenta che la legge 7 agosto 1990, n. 241, consente l'accesso ai documenti amministrativi e al procedimento di concessione delle provvidenze soltanto "a chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" e pertanto soltanto all'interessato o a chi per lui, munito di regolare mandato (Associazioni, Patronati).

Il rilascio di elenchi generali "nominativi" trova divieto nell'art. 24, comma 2 punto d) della succitata Legge n. 241/90 e nel relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, art. 8.

Lo stesso rilascio di elenchi generali "nominativi" alle Associazioni, che pure sono soggetti portatori di interessi generali di categoria, non è motivato nè giustificato. Alle stesse potranno essere consegnati soltanto elenchi nominativi degli assistiti che hanno rilasciato delega all'Amministrazione per la trattenuta della quota associativa.

Gli elenchi generali in questione potranno essere consegnati ad Amministrazioni pubbliche (Comuni, UU.SS.LL., Comunità Montane) che li richiedano per fini prettamente istituzionali e previa autorizzazione di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gelati)

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

OSTILLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la « Publikompass » detiene tra le proprie partecipazioni anche i giornali « *Il Mattino* » di Napoli e « *La Gazzetta del Mezzogiorno* » di Bari;

su tali giornali e su altri tre giornali diffusi in Sicilia — « *La Gazzetta del Sud* », « *La Sicilia* » e « *Il Giornale di Sicilia* » — si pubblica periodicamente l'inserto « *Osservatorio Mezzogiorno* » che è, pertanto, diffuso in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

tale fatto costituisce un'evidente dimostrazione della concentrazione dell'informazione nel Mezzogiorno, stigmatizzata anche dalla federazione nazionale della stampa e dall'associazione siciliana della stampa, che hanno denunciato il pericolo per la libertà di informazione e per la libera concorrenza che deriva da tale concentrazione;

tale fatto configura un'evidente inosservanza delle norme comunitarie e nazionali in materia di libera concorrenza e, in particolare, del divieto dell'abuso di posizione dominante;

in una situazione analoga, l'Autorità garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disposto l'apertura di un'istruttoria per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante da parte del « Sole 24 Ore spa » editrice dell'omonimo quotidiano e della concessionaria di pubblicità « Il Sole 24 ore System spa » nei confronti di « Italia Oggi editori srl » editrice dell'omonimo quotidiano;

al contrario, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha invece negato, con propria decisione dell'11 aprile 1997, l'apertura dell'istruttoria per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante della « Publikompass » in Sicilia, pur avendo riconosciuto che « Le rilevazioni in ordine ai ricavi delle concessionarie di pubblicità pongono effettivamente Publikompass in posizione di rilievo nel mercato della raccolta pubblicitaria nazionale

(oltre il 10 per cento) e di sostanziale monopolio nella raccolta per le testate edite in Sicilia, considerato il volume delle copie diffuse dagli importanti quotidiani serviti » —:

quali siano le valutazioni sulla questione;

se non ritenga opportuna l'attivazione dell'istruttoria prevista dalla legge volta ad accertare, in base a prove documentali e nella più completa trasparenza, se nella fattispecie descritta sia rinvenibile una lesione della libera concorrenza e della libertà di informazione. (4-11122)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, nella quale la S.V. On.le chiede valutazioni del Governo in merito ad una presunta posizione dominante da parte della Società Publikompass, società di gestione di pubblicità su quotidiani, emittenti televisive private e periodici di ogni genere, si fa presente quanto segue.*

*Ai sensi della Legge 287/90, concernente norme per la tutela della concorrenza e del mercato, sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia l'Ufficio del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria hanno espresso il proprio parere in merito all'attività della società denunciante Ediservice, che edita in Sicilia il periodico settimanale « Il Settimanale - Sicilia Imprenditoriale ».*

*Entrambe le Autorità non hanno ravvisato nell'attività della concessionaria di pubblicità Publikompass comportamenti abusivi o lesivi della concorrenza.*

*Si fa presente infine che, secondo quanto comunicato dal Consiglio di Stato, risulta pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Sezione Prima — il ricorso n. 8435/97, depositato in data 20 giugno 1997, proposto dalla Ediservice S.r.l. nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, della Publikompass S.p.a.*

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:  
Arturo Mario Luigi Parisi.

PANETTA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono anni, ormai, che gli abitanti del quartiere Centocelle di Roma sono costretti a respirare i fumi velenosi provocati dagli incendi di materiale tossico (plastica, pneumatici ed altro) nel campo nomadi dell'ex aeroporto di Centocelle;

nonostante le vane promesse, l'amministrazione del comune di Roma non è riuscita ancora a creare una situazione di tranquillità per gli abitanti vicini ma soprattutto per l'attigua zona militare, posta tra le vie Casilina e Tuscolana;

gli oltre mille extracomunitari, da anni « momentaneamente » sistemati in quel terreno, continuano ad avere un comportamento così incivile, tale da aver provocato la reazione dei cittadini del quartiere che hanno effettuato anche una manifestazione di protesta, perché esasperati;

il pericolo di incendi, tremendamente ritortosi contro i nomadi stessi, come recentemente avvenuto nel caso dell'incendio di una *roulotte* che ha provocato la morte di due bambini, oltre ad inquinare oltremodo l'aria della zona, crea una situazione di disagio non più sostenibile;

se e quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare perché nell'ambito delle proprie competenze sia risolta la situazione esposta. (4-12769)

RISPOSTA. — *La situazione nel campo nomadi indicato dalla S.V. ha subito effettivamente negli ultimi anni un progressivo degrado, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario, tale da richiedere una bonifica dell'area occupata ed un trasferimento quantomeno parziale degli attuali occupanti in altra area attrezzata.*

*Non sono mancati, tuttavia, interventi da parte dell'amministrazione comunale di Roma, ripetutamente sollecitata in tal senso dal prefetto anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.*

*Gli interventi del comune si sono rivolti prioritariamente alla comunità bosniaca; è stata, poi, prospettata l'ipotesi di trasferire*

*la comunità rumena, composta da circa 300 unità, in un camping a Castel di Guido; soluzione, peraltro, di difficile realizzazione per il dissenso manifestato dagli abitanti di quell'area.*

*Sono stati, comunque, effettuati interventi di bonifica e di fornitura di acqua ed è stata contrastata l'accensione di fuochi cercando di restringere l'area in prossimità dell'entrata del campo.*

*La difficoltà maggiore continuerebbe ad essere rappresentata dall'impossibilità di procedere con rapidità ed efficacia ad espellere gli irregolari, anche a causa della scarsa collaborazione delle rappresentanze diplomatiche di appartenenza al momento della identificazione di quanti siano stati trovati privi di documenti. È stato richiesto, pertanto, un particolare interessamento del Ministero degli Affari Esteri.*

*Lo sgombero completo del campo al momento non sarebbe realizzabile per i gravi problemi di ordine pubblico connessi all'attuale carenza di altra idonea sistemazione per gli stranieri regolari.*

*Ritenendosi più opportuna ed efficace un'azione continua di alleggerimento, sono state disposte operazioni quotidiane congiunte da parte delle forze dell'ordine e dei vigili urbani per censire i regolari e quanti siano suscettibili di regolarizzazione.*

*In relazione all'attuale indisponibilità di aree attrezzate presso cui trasferire i nuclei regolarizzati, è stato proposto all'amministrazione comunale di dimezzare l'area di insediamento, escludendo la parte interessata dagli scavi archeologici, che dovrebbe essere recintata, assicurando i servizi essenziali nella zona ristretta e procedendo all'abbattimento delle baracche ed alla loro sostituzione con roulotte.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis è previsto, tra

le altre disposizioni vigenti, l'uso del vetro blindato durante i colloqui con i familiari;

inevitabilmente, anche per coloro che abbiano figli in tenera età, tale disposizione viene comunque applicata —:

se non ritenga possibile la concessione di qualche periodica deroga che consenta a tali detenuti di poter abbracciare i propri piccoli, come è recentemente accaduto durante le scorse feste pasquali, senza che — a quanto risulta — tale atto di umanità abbia causato problemi alla sicurezza. (4-10248)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario prevede all'articolo 35, comma 5, che i colloqui avvengano in locali comuni muniti di mezzi divisorii.*

*Nel caso di specie l'Amministrazione penitenziaria, in virtù del combinato disposto dell'articolo 16 della Legge n. 354 del 1975 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29.4.1975 n. 431, ha prescritto, relativamente alle modalità di effettuazione dei colloqui per i detenuti sottoposti a regime speciale di cui all'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, che questi fossero separati dagli interlocutori da vetri divisorii a tutta altezza.*

*Nell'aprile scorso l'Amministrazione penitenziaria, ispirandosi al principio di umanità della pena, ha consentito che, in occasione delle festività pasquali, al termine del colloquio svolto attraverso il vetro divisorio, vi fosse un breve momento di incontro in cui ai detenuti venisse concesso di abbracciare i familiari.*

*Tale iniziativa non ha determinato particolari problemi di sicurezza. Tuttavia essa ha fatto registrare anche reazioni negative, espresse in ambito parlamentare.*

*Per il futuro l'Amministrazione penitenziaria si riserva di valutare l'opportunità che, in determinate circostanze, al termine del colloquio effettuato con le modalità prima descritte, i detenuti in questione possano per pochi minuti abbracciare i propri cari.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

PITTELLA, BOCCIA, SICA, STANISCI, MASTROLUCA, GIACCO, OLIVO, FAGGIANO, ABATERUSSO, MALAGNINO, PETRELLA, GATTO, ROTUNDO, ZAGATTI, VIGNI, MOLINARI e FRANCESCA IZZO.  
— *Al Ministro per l'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'area della Val d'Agri - Lagonegrese (Basilicata) è in atto la ricerca e l'estrazione petrolifera da parte di numerose aziende del settore;

i programmi delle medesime delineano un'attività che, a regime, concorrerà in misura rilevante al fabbisogno energetico nazionale;

è in atto un confronto presso il ministero del bilancio per la predisposizione di un protocollo d'intesa finalizzato a disciplinare le ricadute produttive, occupazionali e di sviluppo a vantaggio dell'area interessata allo sfruttamento petrolifero e dell'intera Basilicata;

la medesima area è stata riconosciuta di « particolare interesse ambientale » dal ministero competente, tanto da meritare il decreto istitutivo del parco della Val d'Agri - Lagonegrese;

è necessario verificare le compatibilità tra l'attività estrattiva e il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente;

le istituzioni locali e regionali e le comunità interessate con grande maturità civile hanno manifestato disponibilità a consentire l'estrazione petrolifera, a condizione che essa sia compatibile con le risorse naturali e che, quindi, si possa configurare uno sviluppo plurisetoriale che faccia convivere attività industriale e sviluppo ambientale-turistico e culturale;

esiste un diritto primario a conoscere i rischi che potrebbero derivare, anche a distanza di tempo, alla salute della popolazione;

dunque è indispensabile promuovere un'azione di monitoraggio ambientale da parte del ministero competente e della regione;

a tal fine, potrebbe essere utilizzata parte delle somme già stanziata a sostegno delle azioni istitutive del parco o un'apposita linea finanziaria da prevedere nell'accordo di programma, considerata la impossibilità da parte della regione a far fronte con propri fondi, al finanziamento di tali programmi di monitoraggio —:

che intenda assicurare il monitoraggio sistematico rispetto all'impatto delle attività estrattive che sono in atto nell'area in parola. (4-02794)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto riguardante la ricerca petrolifera in Val d'Agri Lagonegro, si riferisce quanto segue.

Nell'area della Val d'Agri in provincia di Potenza, sono state effettuate, negli ultimi anni, importanti scoperte di idrocarburi liquidi da parte della soc. AGIP e di altre Società petrolifere, e attualmente l'attività di produzione è ancora in una fase preliminare.

Per quanto di specifica competenza si precisa che con decreto del Presidente della Repubblica 18.4.1994 n. 526 le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono state assoggettate alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (ai sensi dell'articolo 6 della L. 8.7.1986 n.349). Pertanto i progetti relativi a tali attività, non autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, sono valutabili in merito alle loro ripercussioni ambientali secondo articolate procedure previste dalla stessa normativa.

Per quanto riguarda la Val d'Agri questo Ministero ha effettuato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 526/94, due istruttorie su progetti di ricerca interessanti tale area denominati « fosso del Lupo » e « Masseria di Sole ». Tali istruttorie si sono concluse con l'esclusione di tali attività dalla procedura VIA ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/86, subordinando tuttavia tale esclusione all'osservanza di alcune prescrizioni, tenuto conto anche delle osservazioni delle Amministrazioni locali e del Ministero dei Beni Culturali e ambientali.

Per quanto riguarda invece le concessioni di coltivazione, la Val d'Agri è già interessata da diverse concessioni di coltivazione vigenti e, poiché le concessioni hanno una durata pluridecennale, si esclude che su questa zona possano essere effettuate procedure di valutazione d'impatto ambientale su nuove concessioni. Tuttavia, poiché nell'ambito delle concessioni, nel periodo di vigenza, si rendono normalmente necessarie delle modifiche e degli aggiustamenti degli originari programmi di lavoro, su queste modifiche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 526/94, è anche possibile attivare la procedura di valutazione.

Su uno di tali progetti di modifica da realizzare nell'ambito della concessione « Grumeto Nova » (localizzata appunto in Val d'Agri) si sta effettuando la procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 526/94 e della L. 349/86.

Tale progetto di modifica essenzialmente prevede l'allacciamento a produzione di 6 pozzi esistenti; la perforazione di 4 nuovi pozzi di cui 3 da una unica postazione (quindi due postazioni di perforazione).

Si riferisce infine che con delibera 5066 dell'8/8/96 la Giunta Regionale ha costituito un Gruppo di lavoro per la definizione degli indirizzi progettuali finalizzati ai controlli per la protezione ambientale degli effetti indotti dalle attività petrolifere in Val d'Agri, composto da esperti di estrazione universitaria competenti in materia ambientale e di sicurezza impiantistica e da dirigenti regionali già preposti alla cura delle problematiche del settore.

L'attività di studio e di approfondimento scientifico interesserà sia il settore ambientale (aria, acque, suolo ed ecosistemi naturali) e sia gli aspetti legati alla sicurezza ed alla prevenzione di possibili incidenti connessi alle varie fasi delle attività.

Il protocollo d'intesa, citato dall'interrogante, è finalizzato al raggiungimento di un accordo di programma, richiesto dall'Amministrazione della regione Basilicata, allo scopo di incentivare lo sviluppo industriale e turistico con conseguente incremento dei livelli occupazionali.

Per la definizione di tale accordo di programma sono già state effettuate riunioni preliminari presso il Ministero del Bilancio con la partecipazione di rappresentanti delle Società Petrolifere interessate e delle Amministrazioni locali, cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Direzione Generale delle Miniere (UNMIG).

In particolare l'accordo prevede un monitoraggio ambientale di protezione dai rischi connessi con le attività estrattive nell'area in questione; analisi di studio da parte del Ministero dell'Ambiente volte a definire le linee guida per determinare il rapporto di compatibilità tra l'istituzione e la fruibilità del Parco Nazionale della Val d'Agri da una parte e lo svolgimento delle attività di ricerca ed estrazione in campo petrolifero dall'altra.

Giova precisare che una volta istituito il Parco, l'attività di coltivazione di idrocarburi nel perimetro del parco rientra nelle attività vietate in via di principio nell'ambito dei Parchi Nazionali ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera b della L. 394/91, salva la possibilità, ai sensi del 4° comma del citato articolo 11, di deroga a tale divieto da parte del regolamento del Parco (il quale è adottato dall'Ente Parco ed approvato dal Ministro dell'Ambiente).

Inoltre, l'attività di ricerca non potrà essere consentita nel perimetro del parco sin dalla perimetrazione provvisoria del parco e dalle conseguenti misure di salvaguardia, giacché è evidente che, fino a quando non verranno introdotte eventuali deroghe dal regolamento del parco, opera il divieto posto direttamente dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 L. 394/91.

Sulla base di quanto esposto si evince che Ministero dell'Ambiente non può dare alcuna assicurazione sulla compatibilità dell'attività di idrocarburi nel territorio del Parco, con le finalità della L. 391/91, perché una tale valutazione è riservata al regolamento del parco, né dare giudizi di compatibilità prima che sia individuata la perimetrazione del Parco Nazionale della Val d'Agri.

In data 25 luglio, in occasione di un incontro con il Ministro dei Beni Culturali sui problemi connessi all'istituzione del

Parco Nazionale della Val d'Agri si è concordato di costituire un gruppo tecnico misto di lavoro del quale sono state effettuate le designazioni da parte di alcuni Ministeri.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PITTELLA. — Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. — Per sapere, premesso che:

il commissario liquidatore nominato a causa del dissesto finanziario nel comune di Moliterno (Potenza) ha individuato i beni alienabili che saranno posti all'asta per ripianare i debiti di bilancio;

tra essi, figurano:

il bosco « Difesa Capuana » (suolo e soprasuolo) e il bosco « Lagaroni » (suolo e soprasuolo);

pare che tali beni siano largamente sottostimati e che la stima coprirebbe a malapena il valore del solo taglio;

le aree in parola sono di indubbio valore ambientale e possono essere oggetto di finanziamento con fondi europei per rivalutazione, riconversione e ricostituzione;

il ripiano dei debiti può essere effettuato accedendo a mutui finanziari, evitando di privare la comunità moliternese di un bene di alto pregio naturalistico —:

quali interventi si intenda adottare per fare chiarezza sulla operazione e per scongiurare il rischio della vendita di tali aree. (4-12300)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 51586 del 2 luglio 1996 è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del comune di Moliterno senza la necessità di ricorso al mutuo in quanto l'ammontare della massa attiva risultava notevolmente superiore a quello della massa passiva.

Per evitare il rischio della vendita delle aree indicate dalla S.V. il comune di Moliterno ha due possibilità.

La prima è rappresentata dalla dimostrata impossibilità di vendere i beni dell'ente. In tal caso l'organo straordinario della liquidazione può richiedere, a titolo di risanamento dell'ente, l'assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, in nome e per conto dello stesso ente. Ogni onere finanziario è posto a carico del Ministero dell'interno.

La seconda ipotesi è costituita dalla possibilità di assumere autonomamente un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al fine di evitare l'attuazione delle procedure della vendita dei beni.

Il legislatore ha confermato la possibilità di una tale opzione inserendola nel recente decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, (articolo 88, c. 8), emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite previsto dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 77 del 1995, è elevato sino al 40 per cento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**POLI BORTONE.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

da allarmanti notizie di stampa si è appreso che molti profughi albanesi si sono allontanati dai centri di accoglienza;

per ogni profugo il Governo ha stanziato 15.000 lire al giorno per l'assistenza —:

se le somme siano state regolarmente erogate per tutti i profughi originariamente accolti nei centri o se tali somme siano state man mano ridimensionate rispetto al numero reale dei profughi presenti nei centri. (4-12468)

**RISPOSTA.** — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'interrogazione verte su quesiti, indubbiamente legittimi, riguardanti le modalità di spesa per l'assistenza dei cittadini albanesi ospitati presso i Centri di accoglienza. Più in particolare si desidera conoscere se le spese per l'assistenza sono state ridimensionate via via che il numero degli assistiti diminuiva in ragione dei rimpatri o di soluzioni provvisorie di ospitalità presso familiari o amici.

A tale riguardo, si deve tener presente che la normativa d'urgenza posta a disciplina della materia ha attribuito ai Prefetti il potere di porre in essere, in piena autonomia, convenzioni con Enti o pubblici e privati al fine di provvedere agli urgenti e necessari interventi di assistenza.

Premesso quanto sopra, e in attesa delle risultanze contabili del complesso intervento assistenziale programmato per fronteggiare l'emergenza in discorso, si deve ritenere che ogni Prefetto, in rapporto all'entità e alla specificità dei problemi di accoglienza che si è trovato a dover fronteggiare, abbia attivato, nelle singole convenzioni, le logiche e dovute cautele a garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'intervento pubblico.

In tale quadro operativo non sembra sussistere alcuna ragione per dubitare che le spese di accoglienza siano state e siano erogate in ragione del variare del numero degli assistiti presso i singoli Centri di ospitalità.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**RIVOLTA.** — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno con l'incarico per il coordinamento della protezione civile e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la questione della sicurezza nella città di Napoli e nella sua provincia non può essere risolta con tardive e superficiali iniziative che mirano solo a dare in pasto

alla pubblica opinione un misero provvedimento qualsiasi;

i militari a Napoli con tanto ritardo e tanta improvvisazione sono la sconfitta della città, della sua gente, della sua coscienza, della sua cultura;

tanti morti innocenti potevano essere evitati se il Governo avesse per tempo affrontato la questione della criminalità nel napoletano;

si è colpevolmente preferito glissare, ridimensionare, minimizzare sui gravissimi episodi delinquenziali, sulla diffusione di massa della illegalità, sulla prospera attività della camorra per prestare il fianco ad una indegna campagna di disinformazione e di stordimento della cittadinanza parlando di una rinascita culturale della città che esiste solo nei sogni grigi dei burocrati di quello che l'interrogante ritiene il « partito bolscevico »;

gli stessi organismi sindacali di polizia hanno sottolineato che la questione della sicurezza non si affronta né con i vertici, né con i convegni, né con le riunioni e le conferenze, ma con una programmazione efficace, con una attenta analisi dei problemi ed una capacità autentica di intervento sul territorio;

occorrono mezzi, strumenti e conoscenze; occorre altresì formare alle nuove tecniche e con nuovo addestramento, gli operatori e i funzionari delle forze di polizia;

occorre utilizzare al meglio le forze disponibili, razionalizzandone compiti e sistemi; già con il presidio militare potranno essere sottratti alla sorveglianza di edifici e punti sensibili numerosi agenti, ma il massimo apporto di forze dovrà venire dal recupero di quanti sono « allocati » e « impiegati » negli uffici;

in data 3 aprile 1997 è stato stipulato un accordo, che prevede l'affidamento di competenze burocratico-amministrative degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza al personale dell'amministra-

zione civile in attuazione dell'articolo 36 della legge n. 121 del 1981;

tale disposizione giace inattuata per il mancato recepimento dell'accordo in apposita direttiva, che avrebbe dovuto essere emanata dal Ministro dell'interno entro il 30 giugno 1997;

esistono attualmente, in Italia, dodicimila poliziotti adibiti impropriamente a mansioni di ufficio proprie del personale civile del Ministero dell'interno e ad altre attività non propriamente di sicuro espletate presso altre amministrazioni, prima fra tutte la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale ve ne sono circa trecento;

tali poliziotti, per essere rimpiazzati in base all'applicazione, da parte del ministero dell'interno, della legge n. 662 del 1996, che prevede la predisposizione delle piante organiche, dovrebbero essere sostituiti da diecimila dipendenti civili a tutt'oggi al di fuori dell'organico del ministero stesso —:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità e se il Governo non intenda procedere ad un'immediata e puntuale attuazione dell'articolo 36 della legge n. 121 del 1981, al fine di consentire la restituzione di migliaia di poliziotti ai compiti di istituto. (4-12005)

*RISPOSTA. — È stata indirizzata, in data 14 luglio u.s., l'allegata direttiva al Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. e al Direttore Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale con la quale si dispone di individuare i servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della Amministrazione della Pubblica sicurezza nonché di determinare orari e turni di servizio, per il personale civile, funzionali alle esigenze degli uffici di polizia.*

*Con la stessa direttiva si dispone anche, nell'immediato, l'assegnazione ai suddetti uffici di vincitori dei concorsi in atto e di coloro che potranno esservi destinati in base alle ordinarie procedure di trasferimento, nonché la conseguente restituzione, ai ser-*

vizi operativi, del corrispondente personale della Polizia di Stato già addetto ai compiti amministrativi. Ciò nella considerazione del principio di gradualità che dovrà caratterizzare il processo di sostituzione del personale di polizia, con personale civile, per la cui attuazione l'Amministrazione si atterrà ai criteri indicati nel documento allegato alla citata direttiva.

Viene, in tal modo, formalizzato l'impegno del Ministero dell'Interno a destinare alla Amministrazione della pubblica sicurezza la parte prevalente del personale civile di nuova acquisizione, conformemente a una prassi comprovata della ininterrotta crescita — dalla fase di prima attuazione della legge n. 121/1981 fino ai nostri giorni — del dato numerico relativo al personale destinato al perseguimento delle specifiche finalità.

Da quanto precede risulta evidente che l'indirizzo dell'Amministrazione è inequivo-

cabilmente diretto ad incrementare la destinazione degli appartenenti alla Polizia di Stato all'espletamento di compiti operativi. Ovviamente, le modalità e i termini di attuazione del suddetto indirizzo restano condizionati dalle esigenze, parimenti pressanti, di bilancio che impongono, in vista dell'introduzione dell'Euro, rigorosi vincoli di compatibilità finanziaria. Pur non ignorando tale situazione, l'Amministrazione dell'Interno ha rappresentato in sede governativa l'esigenza che i limiti nelle assunzioni di personale che verranno disposti dalla legge finanziaria per il prossimo anno e dai suoi collegati, non precludano l'acquisizione di quelle aliquote di personale dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'interno (alcune delle quali derivanti da concorsi già espletati) indispensabili al disimpegno del personale di polizia.



ALLEGATO

*Il Ministro dell'Interno*

N. 15005/31(1)/Sett. 1°

Roma, 14 luglio 1997

*Al Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S.*

S E D E

*Al Signor Direttore Generale per l'Amministrazione Generale  
e per gli Affari del Personale*

S E D E

**OGGETTO:** Individuazione delle aree di attività amministrativa, contabile e patrimoniale nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai fini della piena attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante, l'ordinamento della pubblica sicurezza, prevede che "all'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie", si provveda con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Fin dalla prima attuazione della legge di riforma è stato assegnato al Dipartimento della P.S. ed agli uffici periferici della P.S. e della Polizia di Stato personale dell'Amministrazione civile in numero, tuttavia non sufficiente, che ha soddisfatto soltanto in parte le diverse esigenze di servizio, tanto che molti dipendenti della Polizia hanno dovuto farsi carico dell'espletamento di attività in ampi settori.

La domanda di sicurezza che viene dal Paese, sia pure in relazione a diverse situazioni ed esigenze, rende indispensabile un più razionale e mirato impiego delle risorse di cui dispongono le Forze di Polizia.



# *Il Ministro dell'Interno*

*Anche a questo fine occorre dar corso alle procedure necessarie per la piena attuazione del disposto di cui al richiamato art. 36 secondo le indicazioni emerse dai lavori interdirezionali e compendiate nel documento allegato.*

*Ciò premesso, stante la peculiarità delle funzioni cui istituzionalmente è preposta l'Amministrazione della P.S., le SS.LL. vorranno curare di procedere alla individuazione dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e Sicurezza Pubblica ed assicurare che il personale dell'Amministrazione civile osservi orari e turni di servizio funzionali alle esigenze degli Uffici di Polizia.*

*L'attuazione di quanto sopra dovrà essere disposta sulla base dell'allegato documento che costituisce parte integrante della presente direttiva, ai fini di realizzare la graduale sostituzione con personale civile del personale di P.S. operante negli uffici di polizia.*

*In tal senso, essendo evidente l'inattuabilità di una immediata sostituzione del personale di polizia addetto ai compiti amministrativi, si stabilisce che il Direttore Generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del Personale proceda, innanzitutto, all'assegnazione agli uffici di Pubblica sicurezza di vincitori dei concorsi in atto nonché di coloro che possono esservi destinati in base alle ordinarie procedure di trasferimento tenendo presenti le indicazioni numeriche e le priorità di sedi rappresentate dal Direttore Generale della P.S..*

*Il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza provvederà alla conseguente restituzione ai servizi operativi del personale della Polizia di Stato già addetto a compiti amministrativi.*

SANTANDREA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Faenza (RA) ed alcuni comuni del suo comprensorio, per i rifiuti solidi urbani di loro competenza, utilizzano attualmente la discarica di Tebano, in via di saturazione;

nel 1988 il comune di Faenza affida alla ditta Aquater SpA la valutazione di tre siti alternativi a quello attuale, e per la precisione: la zona a monte della discarica di Tebano; la zona apicale della valle del Rio Samba; la zona apicale della valle del Rio del Cugno;

la società incaricata indica come sito più idoneo l'area di Rio Samba, con le seguenti motivazioni: le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche sono tali da fornire ottime garanzie nei confronti della impermeabilità del fondo della discarica e della stabilità di eventuali rilevati, annullando inquinamenti di qualsiasi tipo;

le prevedibili opere di sistemazione dell'impianto determineranno una sensibile attenuazione dei fenomeni erosivi in atto ed un sistema di salvaguardia per la strada retrostante la corone del calanco;

l'area si può considerare marginale a tutti gli effetti, sia per la sua collocazione decentrata, sia per l'assenza di colture agricole in atto, per cui di fatto non risulta realisticamente suscettibile di impatto sociale od economico né di eventuali recuperi ai fini produttivi e/o di valorizzazione;

il sito risulta sufficientemente distanziato sia da centri o nuclei abilitati, sia da aree di valenza ambientale e paesaggistica, nonché « remoto » rispetto a vincoli significativi; questo isolamento è inoltre garanzia di salvaguardia da nocività di emissioni sonore o di odori molesti;

le problematiche inerenti l'impianto della discarica sono perfettamente risolvibili in sede di esecutività del progetto e non ne inficiano quindi la fattibilità;

dopo alcuni anni, parecchie decine di milioni pagati alla Aquater SpA e nonostante il precedente parere estremamente favorevole ad un impianto in zona Rio Samba, il comune di Faenza costituisce un gruppo tecnico, in collaborazione con l'amministrazione provinciale, il servizio provinciale difesa del suolo, l'Usl 37 della regione Emilia-Romagna, il comune di Brisighella (RA) e la Idroser SpA di Bologna, con l'incarico di effettuare lo studio comparativo di alcuni siti per la localizzazione della discarica di rifiuti solidi urbani del comprensorio faentino;

i siti indicati in tale occasione erano quelli di: Rio Samba, nel comune di Brisighella e Riolo Terme (TA), già esaminato, con parere contrario; Rio Villanova, nel comune di Brisighella, mai esaminato; Rio Sandrona, nel comune di Brisighella, mai esaminato;

il gruppo di lavoro ha evidenziato una pari idoneità tecnica fra i siti di Rio Samba e Rio Villanova;

nonostante il precedente studio avesse sottolineato le ottimali caratteristiche del sito di Rio Samba, le amministrazioni di Faenza e Brisighella hanno scelto l'area di Rio Villanova, anche se ciò comporta un maggior carico per la viabilità ed un impatto superiore per gli aspetti ambientali e paesaggistici, ai quali si aggiunge il disagio procurato ai residenti in termini di viabilità e di qualità della vita;

si è costituito un « comitato contro la discarica Rio Villanova », a difesa dell'ambiente, della viabilità locale e dei cittadini nella zona in questione;

*l'iter* burocratico relativo a tale discarica procede spedito, incurante di qualsiasi legittima richiesta e segnalazione —:

se non ritenga opportuno operare urgentemente i dovuti controlli;

se non si ravvisi nella presente circostanza uno spreco di denaro pubblico;

quali iniziative si intendano assumere per operare celermente una scelta più con-

sona alle esigenze ambientali e alle necessità pubbliche. (4-00413)

**RISPOSTA.** — *L'individuazione dei siti idonei per la realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti solidi urbani costituisce uno degli aspetti principali della pianificazione del settore, la quale nella Regione Emilia-Romagna è di competenza delle Amministrazioni provinciali su delega della Regione (legge regionale 6/86 e legge regionale 29/88 abrogate dalla LR 27/94).*

*La Provincia di Ravenna ha adottato il piano infraregionale per i rifiuti solidi urbani e speciali nel luglio 1991; tale piano è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con le modalità di cui alla sopracitata LR 27/94.*

*Il piano provinciale prevede la realizzazione di una discarica nella zona denominata « Rio Villanova » del Comune di Brisighella a servizio del comprensorio Faentino.*

*Poiché tale indicazione di piano ha carattere prevalentemente programmatico, non è stata indicata la localizzazione puntuale della discarica.*

*Pertanto, in sede di approvazione del piano, la Regione ha posto come prescrizione alla Provincia di Ravenna che l'approvazione del progetto esecutivo sia subordinata alla verifica ed al rispetto dei vincoli contenuti nel piano paesistico regionale.*

*Ciò premesso, si osserva che il Comune di Faenza da tempo gestisce la discarica intercomunale di prima categoria in località Tebano a cui conferiscono i rifiuti urbani anche i Comuni di Brisighella, Marradi, Modigliana e Tredozio.*

*La discarica, originariamente localizzata in un sito che presenta diverse problematiche di compatibilità soprattutto rispetto alle caratteristiche idrogeologiche, è stata oggetto di significativi interventi di adeguamento alla fine degli anni 80 con i finanziamenti disposti dalla legge 441/87.*

*Per la stessa discarica è stata rilevata già da tempo una situazione di prossima saturazione per cui il Comune di Faenza, in collaborazione con altri comuni, ha attivato le procedure per la individuazione di un sito per realizzare un nuovo impianto.*

*In sede di adozione del piano infraregionale smaltimento rifiuti della Provincia di Ravenna (luglio 1991) è stata evidenziata la necessità di provvedere in tal senso con urgenza al fine di garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani nel comprensorio.*

*Sin dal febbraio 1988 la società Aquater aveva eseguito uno studio comparativo di più siti individuando come ottimale il sito denominato « Rio Samba » nel territorio del Comune di Brisighella. Il costo di tale studio assommò a lire 99.120.000; peraltro la scelta della localizzazione in Rio Samba dovette essere abbandonato a seguito dell'opposizione del Comune di Brisighella manifestatasi con atti motivati all'apposizione sull'area di vincoli ambientali di piano regolatore. A seguito di quello studio, comunque, si pervenne alla individuazione del sito ed al suo inserimento nello strumento programmatico a livello regionale.*

*Il gruppo tecnico nominato poi dall'Amministrazione Comunale di Faenza nel 1991 aveva come compito: « procederà alla ricognizione degli elaborati che costituiscono il risultato degli studi già eseguiti per diverse localizzazioni, opererà una sintesi di tali studi ed applicherà ai diversi siti, già esaminati i tempi diversi, un metodo scientifico di comparazione estendendolo eventualmente ad un ipotetico (non definito) sito di pianura, utilizzando le informazioni desunte da tali studi. L'esplicito obiettivo dell'azione del gruppo deve essere non una procedura di valutazione di impatto ambientale ma una comparazione dei siti già proposti nel tempo con l'utilizzo di una metodologia di valutazione semplificata ambientale al fine di fornire all'Amministrazione le basi conoscitive necessarie per la scelta dell'alternativa migliore ».*

*Il gruppo tecnico nell'ottobre del 1991 concludeva lo studio con la seguente affermazione: « le percentuali di impatto relativo evidenziano un esito complessivo di pari idoneità fra i siti Rio Samba e Rio Villanova »; all'interno dello studio comparativo dell'ottobre 1991, dall'esame dell'applicazione della matrice standardizzata, derivata dalla matrice di Leopold, opportunamente modificata per renderla più idonea alla valutazione dei siti in esame, nella quantifi-*

cazione degli impatti si rilevano valori calcolati inferiori per Rio Villanova rispetto a Rio Samba relativamente alla componente ambientale « viabilità »; il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione Comunale di Faenza per la redazione dello studio comparativo dell'ottobre 1991 assomma a complessive lire 1.600.000 per rimborsi spese, in considerazione che lo studio fu il prodotto dell'azione di tecnici dipendenti delle varie pubbliche amministrazioni interessate alla scelta.

Successivamente, con le osservazioni al piano adottato, il Comune di Faenza e il Comune di Brisighella a seguito della valutazione comparata tra più siti, come riportato nell'interrogazione, hanno indicato alla Provincia il sito di Rio Villanova per la realizzazione del nuovo impianto e tale indicazione è stata recepita nel piano infra-regionale controdedotto e inviato alla regione nel gennaio 1992.

Gli stessi Comuni di Faenza e Brisighella hanno poi avviato le procedure preliminari per rendere esecutiva l'indicazione programmatica in attesa dell'approvazione del piano infra-regionale da parte della Regione.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato definitivamente il piano nel mese di aprile 1996, confermando l'indicazione per la realizzazione di un nuovo impianto di discarica nei Comuni di Brisighella a servizio del comprensorio Faentino e incaricando la Provincia di verificare che l'area oggetto dell'intervento rispetti i vincoli contenuti nel piano territoriale paesistico e regionale.

Nel contempo sempre fra i Comuni di Faenza e Brisighella l'Azienda Multiservizi Faentina, l'Azienda Ravennate Energia e Ambiente e la Provincia è stato approvato un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 per la progettazione esecutiva e la realizzazione della discarica nell'imminenza dell'esaurimento del sito di Tebano per cui sono in corso interventi di ulteriore adeguamento e recupero prima della chiusura definitiva.

Oltre ai comuni citati, l'AMF e l'AREA di Ravenna, secondo accordi societari in corso di definizione, intervengono nell'accordo di programma per la progettazione esecutiva,

la realizzazione e la successiva gestione della discarica mentre la Provincia interviene per le competenze in materia di viabilità e di garante della esecuzione degli impegni programmatici.

L'accordo di programma definito è stato approvato dai Consigli Comunali di Faenza e Brisighella e dal Consiglio Provinciale e, in esecuzione dello stesso, l'AMF e l'AREA di Ravenna si accingono a predisporre il progetto esecutivo e il relativo studio di compatibilità ambientale della discarica.

I Consigli Comunali di Brisighella e Faenza hanno iscritto all'ordine del giorno delle sedute, rispettivamente del 28.11.97 e del 27.11.97 l'approvazione del progetto preliminare.

Successivamente dopo l'approvazione del progetto definitivo, questo sarà poi presentato alla Provincia per le competenze delegate in materia con la legge regionale 27/94 per l'istruttoria ai fini dell'autorizzazione.

Dopo l'inserimento dell'indicazione del sito « Rio Villanova » nello strumento pianificatorio regionale (piano infra-regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali, adottato dal Consiglio Provinciale di Ravenna con atto n. 227/27169 del 16.7.91, successivamente modificato ed integrato, a seguito di osservazioni e controdeduzioni, con atto n. 10/1503 del 31.1.92, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con atto 886 del 30.4.1996) si sta concretizzando la volontà di avviare il procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica. Gli atti relativi saranno oggetto di precisa comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90 a tutti i soggetti ritenuti portatori di precisi interessi diretti e indiretti.

Conclusivamente, nel mentre appaiono corrette le procedure adottate dagli Enti locali interessati all'iniziativa a cui l'ordinamento attribuisce le diverse competenze in materia e la scelta del sito in Rio Villanova, non sembra che nella specie si possa ravvisare « uno spreco di denaro pubblico » tenuti presenti i motivi che hanno condotto all'abbandono delle ipotesi di scelta del sito in Rio Samba effettuata dall'AQUATER Spa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SAVARESE, LANDOLFI, NEGRI e MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è imminente il varo di un'agenzia per la promozione degli investimenti nel Mezzogiorno, così come riferito sia dal Presidente del Consiglio dei ministri in vari suoi interventi (si veda la nota del 17 giugno 1996 in occasione dell'incontro con le parti sociali), sia da numerosi giornali economici;

all'istituzione di tale Agenzia, che dovrebbe essere progettata con il criterio *one stop, one shop*, ovvero sportello unico cui si rivolgerebbero i potenziali investitori che intendessero operare nel Sud, concorrerebbero enti come Spi, Gepi, Ficei, eccetera;

nella citata nota del 17 giugno 1996, il Presidente del Consiglio indica la razionalizzazione delle molteplici strutture pubbliche o parapubbliche come iniziativa necessaria e improcrastinabile;

l'elenco degli enti citati dal Presidente del Consiglio in detta nota (Enisud, Spi, Insud, Gepi) potrebbe essere ulteriormente completato con la citazione, ad esempio, dell'ex Iasm ora Ipi, organismo ora controllato e finanziato dal ministero dell'industria;

a detto Ipi è stato dimezzato, con il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge n. 425 dell'8 agosto 1996, il finanziamento del 1996, con una decurtazione di sette miliardi;

lo stesso Ipi/Iasm nel 1994 dimezzò a sua volta il proprio organico —:

se gli interrogati non ritengano superflua la continuazione della gestione a carico pubblico dell'Ipi, anche con riferimento alla citata, istituenda agenzia, poiché quest'ultimo assorbirebbe le funzioni di promozione che sembrerebbero ora affidate anche all'Ipi;

se non sarebbe quindi opportuno spendere l'erogazione dei restanti miliardi

di finanziamento a carico pubblico, privatizzando effettivamente l'Ipi/Iasm ovvero procedendo ad un suo assorbimento, e del personale residuo, da parte di uno dei già citati enti, quali Gepi, Spi e simili;

se tale ipotesi non concretizzi quella volontà di razionalizzazione, di miglior uso del denaro pubblico e di oculata gestione della cosa pubblica che il Governo indica tra le sue priorità;

se non intendano, nel contempo, procedere ad una adeguata verifica della gestione dell'Ipi/Iasm, a cui carico esiste un vasto e pesante contenzioso legale con gli ex dipendenti, a seguito del discutibile esubero del 1994 (*La Repubblica* del 16 gennaio 1994, pagina 40, e molti altri organi di stampa);

se intendano imporre all'Ipi/Iasm di pubblicare l'elenco dei consulenti, e le relative parcelle, utilizzati dal 1994 in poi, così come richiesto anche da un documento dell'assemblea del personale dello stesso ente, nonché da numerose interrogazioni parlamentari succedutesi negli ultimi tre anni;

perché, infine, il Ministro dell'industria, con proprio decreto dell'8 ottobre 1996, abbia autorizzato l'Ipi/Iasm ad effettuare una quarantina di assunzioni, data l'incoerenza di tale decisione con quanto riferito nelle premesse della presente interrogazione, ovvero esubero effettuato due anni orsono, volontà di risistemazione di tutti gli enti di promozione, dimezzamento dei fondi Ipi/Iasm per il 1996, tendenza all'immissione sul mercato di strutture finanziate dallo Stato, ma non strategiche per le finalità tipiche dell'attività statale. (4-05862)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito dalla legge 425 dell'8 agosto 1996, ha ridotto all'Istituto per la Promozione Industriale il finanziamento del 1996, con una decurtazione di 7 miliardi.*

*Il Ministero dell'industria ha approvato, con proprio decreto dell'8 luglio 1996, ai*

sensi dell'articolo 17 della legge 405/95, le linee programmatiche dell'IPI per il triennio 1996-1997-1998, nonché il programma di attività del 1996. La copertura finanziaria di quest'ultimo è stata assicurata dalle assegni del CIPE.

Il taglio di 7 miliardi di cui al decreto-legge 323/96 non è stato originato dalla necessità di ridurre in via esclusiva la dotazione finanziaria dell'Istituto per il 1996, ma va inserito nel quadro politico, di contenimento e riduzione della spesa pubblica, voluto dal Governo.

Per quanto concerne la riduzione dell'organico, lo stesso IPI/IASM nel 1994 dimezzò a sua volta il proprio organico; all'inizio del gennaio 1994 gli attuali vertici dell'IPI hanno ridotto l'organico dell'Istituto da 212 a 94 unità in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale di riassetto del 28.12.93, a sua volta scaturito dall'articolo 11 comma 4 del decreto-legge 96/93, poi convertito nella legge 104/95.

In merito alla richiesta di procedere ad una verifica della gestione dell'IPI/IASM sull'esistenza di un vasto e pesante contenzioso legale con gli ex dipendenti a seguito dell'esubero del 1994, secondo quanto affermato da alcuni organi di stampa, tra cui la Repubblica del 16 gennaio 1994, si comunica quanto segue.

Dal 15 aprile 1993, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 96, all'articolo 11, comma 4, il Ministero dell'industria ha sempre provveduto al finanziamento dell'attività dell'IPI, ha esercitato la vigilanza sull'Istituto e ha provveduto al suo riassetto, in ottemperanza al disposto della legge e nel rispetto dei compiti istituzionali dell'IPI.

Le vertenze di lavoro tra l'Istituto e i suoi ex dipendenti, poi, riguardano essenzialmente il provvedimento di esubero, adottato dal Ministero dell'industria con decreto ministeriale del 28.12.1993, ai sensi del D.Lgs 96/93 e dei Decreti Legge attuativi.

È comunque da rilevare che quasi tutte le sentenze già emesse hanno visto soccombere i ricorrenti o, in alternativa, rinviare il tutto alla competenza del TAR.

Per quanto concerne l'opportunità, e tanto meno l'obbligo, di pubblicare l'elenco dei consulenti di un'associazione privata

non riconosciuta quale è l'IPI, ciò non è previsto da alcuna normativa vigente ed anzi potrebbe apparire come un'ingerenza arbitraria sulle scelte operate dall'IPI, da parte del Ministero dell'industria, il quale esercitando, peraltro, come già esposto precedentemente, la vigilanza stretta sull'Istituto, potrà richiedere al massimo l'elenco suddetto, per fini di verifica istituzionale.

Per quanto riguarda l'eventuale incoerenza del Ministero dell'industria di aver autorizzato, con il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, l'IPI/IASM ad effettuare una quarantina di assunzioni, si precisa che con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993 l'organico dell'Istituto, originariamente costituito da 212 unità, è stato ridotto a 94 dipendenti; lo stesso decreto del 28.12.93, tuttavia, attribuiva all'IPI, oltre ai preesistenti, dei nuovi compiti istituzionali determinando un sottodimensionamento della pianta organica rispetto alle nuove competenze dell'Istituto. A questa discrepanza più volte, del resto, lamentata dall'IPI già dal 1994, si è cercato di sopperire con l'emanaazione del decreto ministeriale dell'8.10.1996 con cui il Ministero dell'industria ha autorizzato, in risposta ad un'articolata ed esplicita richiesta da parte dell'Istituto, l'assunzione di 37 nuovi elementi.

Infine, è necessario evidenziare che il citato decreto ministeriale 8 ottobre 1996 non è contrastante con il disposto del decreto-legge 323/96, con cui lo stanziamento annuale assegnato all'IPI è stato ridotto, e peraltro non dimezzato, in quanto il suddetto decreto ministeriale non può considerarsi, di per sé, autorizzativo di una spesa, dal momento che subordina le assunzioni in argomento all'adempimento, da parte dell'IPI, dei propri compiti istituzionali di promozione industriale e consulenza tecnica al Ministero dell'industria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

SCOZZARI. — Al Ministro dell'interno.  
— Per sapere — premesso che:

in data 18 ottobre 1997 il candidato a sindaco ed i componenti della lista

« Anatra all'arancia per tutti », intorno alle ore 11,30, si sono recati nel comune con i sottoscrittori per adempiere a quanto previsto dalla legge ai fini della presentazione della lista;

contemporaneamente erano in corso le operazioni della lista « Amicizia per il progresso » terminate alle ore 11,55;

il candidato a sindaco della lista « Anatra all'arancia per tutti » proponeva, alle ore 11,45, di verbalizzare che egli era pronto, con i consiglieri candidati ed i sottoscrittori, ad adempiere alle operazioni previste di autentica delle firme e a perfezionare le altre documentazioni necessarie che avrebbe dovuto rilasciare il comune;

terminate le operazioni, veniva depositata la documentazione della lista alle ore 13,30; nel frattempo era giunto il maresciallo dei carabinieri che aveva trasmesso all'ufficio competente tutte le liste presentate con i nomi di tutti i candidati;

in data 20 ottobre 1997, alle ore 19,20, veniva comunicato che la lista « Anatra all'arancia » era stata dichiarata dalla sottocommissione circondariale lista non valida in quanto presentata con ritardo, alle ore 13,30, del 18 ottobre 1997;

contestualmente veniva ricusata anche la lista « Amicizia per il progresso » (civica del Ppi e del Pds), in quanto contenente in lista solo otto consiglieri anziché nove (minimo previsto dalla legge);

rimanevano in competizione solo due liste, « Baragiano libera » (civica di Forza Italia) e « Fiamma tricolore », che ha candidato a sindaco un cittadino di Baragiano, ma ha presentato il resto dei candidati consiglieri cittadini di altri paesi, in gran parte di Montalbano Jonico (paese a circa 120/130 chilometri da Baragiano);

si è verificata una situazione quanto meno anomala che può introdurre nella gestione del paese e della comunità montana del « Marmo Platano » persone non conosciute, che l'interrogante ignora a cosa siano legate;

la legge prevede che le liste debbono essere presente entro le ore 12 del 18 ottobre 1997 e nella sostanza la lista « Anatra all'Arancia », alle ore 11,30, era pronta ed i suoi sottoscrittori erano presso l'ufficio comunale preposto al deposito delle liste —:

in base a quale interpretazione della legge, cui giustamente tutti i cittadini italiani devono attenersi, la lista « Anatra all'Arancia » sia stata esclusa, precludendo alla cittadinanza baragianese una scelta più limpida sulla base di confronti programmatici e non su mere restrittive interpretazioni della commissione elettorale circondariale di Potenza. (4-13558)

*RISPOSTA.* — *Dagli elementi acquisiti risulta che la lista indicata dalla S.V. è stata effettivamente presentata alla segreteria del comune di Baragiano alle ore 13.30 del 18 ottobre scorso, cioè oltre il termine stabilito dal T.U. 16.5.1960 n. 570 per la presentazione delle liste e delle candidature. Prendendo atto di tale circostanza la commissione elettorale circondariale ha escluso la lista dalla consultazione.*

*A seguito del ricorso presentato avverso la decisione della commissione circondariale, il TAR Basilicata ha, comunque, respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, non avendo ritenuto sussistenti i presupposti contemplati dall'articolo 21 della legge n. 1034/1971.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

*STORACE.* — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 luglio 1996 con prot. 092/96 la ex Cignal (ora Ugl) inviava al Ministro dell'interno una lettera relativa al regolamento di vigilanza antincendio da

parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento;

nella lettera si legge testualmente che « in riferimento al regolamento indicato in oggetto, peraltro adottato da codesto Ministero dell'interno senza alcuna preventiva contrattazione e neppure fornire alcuna preventiva informazione a codesta organizzazione sindacale, ci si riporta alla nota a verbale allegata dalla Cisl Vigili del fuoco al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 »;

« in particolare, si contesta quanto disposto nella parte finale del secondo comma dell'articolo 6 del predetto regolamento, in ordine al fatto che il comandante provinciale è abilitato alla "assegnazione dell'incarico privilegiando la volontarietà della prestazione" »;

« in altri termini, poiché tale manifestazione di volontà può essere esplicitata esclusivamente durante le ore destinate al riposo obbligatorio, si potrebbe verificare la seguente inammissibile ipotesi: dodici ore di attività di servizio d'istituto, seguito da dodici ore di attività "volontaria" di vigilanza antincendio sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, a loro volta seguite da dodici ore di servizio notturno di istituto »;

« ovviamente, in tali ipotesi verrebbe meno lo scopo del periodo di riposo concesso ai fini di ritemperare le proprie forze in vista di una perfetta efficienza fisica »;

ciò potrebbe determinare dei rischi per la salute dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa del sovraccarico dovuto a tale situazione;

sono al riguardo di tutta evidenza l'illegalità e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di far rispettare la legge —;

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano opportuno intervenire urgentemente al fine di verificare se il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento relativo ai servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento sia in palese contrasto con quanto prescrive il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e, in caso affermativo, se non ritengano necessario modificare la normativa contestata, disponendo l'assoluto divieto di svolgere attività lavorativa, anche se definita « volontaria », durante il periodo destinato al riposo obbligatorio;

per quali motivi e ragioni si sia ritenuto necessario disporre quanto riportato nella parte finale del secondo comma dell'articolo 6 del regolamento, attinente ai servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in palese contrasto con il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia ancora proceduto a far rispettare quanto prescrivono le attuali norme vigenti in materia, recate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti si intendano adottare per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi. (4-07872)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi della vigente normativa (legge 26 luglio 1965, n. 966) i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento obbligatoriamente richiesti da enti e da privati sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco che vi provvede

effettuando le relative prestazioni fuori dall'orario di servizio.

Al riguardo, non trova conferma quanto asserito dalla S.V. in merito ad un « palese contrasto » tra il disposto dell'articolo 6 del regolamento relativo ai servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento approvato con Decreto 22 febbraio 1996, n. 261 e quanto prescrive l'articolo 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 26 febbraio 1996, in quanto entrambe le normative prevedono che l'organizzazione del servizio di vigilanza antincendio sia basata su criteri che favoriscono la partecipazione volontaria a detto servizio, qualora lo stesso venga reso fuori dall'orario di servizio ordinario e straordinario.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quale sia il contenuto della lettera che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato nello scorso mese di ottobre 1996 al Presidente del Comitato internazionale olimpico CIO, Samaranch, in merito agli impegni finanziari assunti dal Governo per l'eventuale svolgimento delle Olimpiadi nel 2004 a Roma. (4-08355)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si premette che, con il mancato accoglimento della candidatura di Roma a sede delle Olimpiadi del 2004, le relative questioni sono da ritenere superate.

La lettera inviata in data 16 ottobre 1996 dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Comitato internazionale Olimpico, Juan Antonio Samaranch, costituisce un adempimento che tale Comitato richiede ai Governi dei Paesi le cui città avanzano le candidature ad ospitare le Olimpiadi.

La lettera suddetta ha, innanzitutto, richiamato la garanzia di interventi finanziari per un totale di L. 2.750 miliardi finalizzati allo svolgimento a Roma dei Giochi Olimpici del 2004 derivanti dal previsto risultato

finanziario positivo della gestione, in concorso tra Enti pubblici e privati, relativa alle opere riguardanti gli impianti sportivi, le infrastrutture necessarie e la realizzazione del Villaggio Olimpico.

Nella stessa lettera, nonostante la previsione, come già comunicato, di risultati positivi della gestione di cui sopra, è stato assicurato l'impegno del Governo, su espressa richiesta del CIO, a far fronte ad eventuali oneri aggiuntivi, avendo acquisito anche la disponibilità delle Amministrazioni pubbliche che concorrono alla complessiva organizzazione dei Giochi. Con ciò si intendeva dare una ulteriore conferma della disponibilità del nostro Paese ad ospitare nel modo migliore i Giochi Olimpici del 2004.

Il Ministro delegato per lo sport: Valter Veltroni.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 23 agosto 1996 con prot. 112/96 la ex Cinal (ora Ugl) inviava al Ministro dell'interno una lettera relativa alla palazzina alloggiativa 1°, 2° e 3° compagnia allievi vigili volontari ausiliari di leva;

nella lettera si legge testualmente che:

« nel 1989 le scuole centrali antincendi di Roma ravvisarono la improcrastinabile necessità di ristrutturare la palazzina a tre piani che ospitava la 1°, 2° e 3° compagnia allievi vigili volontari ausiliari per un totale di circa 400 militari di leva »;

« i lavori di ristrutturazione furono affidati all'impresa costruzioni sarappalti per un importo di lire 1.520.255.000 »;

« nel 1992 — dopo il primo collaudo — furono affidati all'impresa Igiara Costruzioni altri lavori di sostegno provvisorio dei solai del 1°, 2° e 3° piano, da eseguirsi con estrema urgenza, per un importo di lire 30.233.520 »;

« successivamente — dopo un secondo collaudo — furono commissionati ancora all'impresa Igiara costruzioni ulteriori lavori di consolidamento precauzionale della palazzina per un importo di lire 92.534.400 »;

« infine la palazzina necessitò ancora di altri lavori eseguiti dalla impresa costruzioni sarappalti per un importo di lire 25.000.000 » —:

se non ritengano urgente intervenire al fine di predisporre i necessari accertamenti e controlli sui motivi per i quali dopo aver spese circa lire 1.700.000.000 di denaro pubblico e dopo l'esito favorevole del terzo collaudo, tale palazzina sia stata fatta sgombrare con effetto immediato il 2 febbraio 1993 e, da allora, lasciata in stato di completo abbandono;

se non ritengano che si configurino al riguardo fatti lesivi degli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali conseguenti, dovessero iniziative intendano assumere al riguardo;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare e di perseguire gli eventuali responsabili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi. (4-10910)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*I fatti esposti dalla S.V. nell'atto ispettivo cui si risponde risultano sostanzialmente esatti.*

*Infatti, nell'anno 1989, su richiesta del Comando delle Scuole Centrali Antincendi,*

*furono affidati i lavori per l'effettuazione di un intervento di risistemazione funzionale, con opere di manutenzione ordinaria, della prima delle tre palazzine adibite a dormitori per gli allievi vigili ausiliari. Tale intervento di risanamento doveva essere, in seguito, ripetuto nelle altre due palazzine.*

*Durante le opere di risistemazione della seconda palazzina, si è verificato il crollo parziale della medesima nella parte ove erano ubicati i servizi igienici.*

*A seguito di tale crollo, l'apposita Commissione ministeriale di inchiesta, compiute le necessarie indagini tecniche, ha richiesto, a titolo precauzionale, il rinforzo dei locali dei servizi igienici della prima palazzina mediante opere provvisorie di puntellamento.*

*Successivamente, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, sulla base di una perizia redatta da un esperto nominato dal Provveditorato stesso, decise la demolizione e la ricostruzione delle tre palazzine.*

*Tali lavori sono già stati appaltati dal Provveditorato e a breve si dovrebbe procedere alla consegna dei medesimi.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**TARADASH.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il sindaco di Castelli (Teramo) ha emesso una serie di ordinanze al fine di impedire ad una locale associazione ambientalista di esprimere giudizi critici sull'operato del comune, in relazione all'appalto concesso ad una ditta per la gestione di un parco giochi all'interno di una pineta pubblica;

in particolare l'ordinanza n. 9 del 1997 ordina a tutti i cittadini, su tutto il territorio, il divieto assoluto, salvo autorizzazione, di qualsiasi manifestazione pubblica, di affissione di qualsiasi manifesto e cartello pubblicitario, di esporre corpi luminosi di qualsiasi genere e di produrre ogni forma di pubblicità scritta o sonora;

tutte le ordinanze venivano così motivate: « al fine di evitare ogni turbativa

all'ordine pubblico e di tutelare l'immagine turistica di Castelli »;

nel paese non vi era stata alcuna turbativa dell'ordine pubblico, né sommosse, schiamazzi o disturbi di qualsiasi genere, né erano prevedibili gravi pericoli che minacciavano l'incolumità dei cittadini ed è quindi chiaro che provvedimenti, di carattere straordinario, venivano adottati dal Sindaco in assenza dei requisiti di legge (articolo 38 comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142) inerenti « l'urgenza » e la « necessità »;

i provvedimenti sindacali sopracitati non rispettano la Costituzione italiana ed in particolare gli articoli 17 e 21 sopprimendo o limitando gravemente la libera espressione delle idee e del pensiero con la parola, lo scritto ed altri mezzi di diffusione, vietando addirittura usi e costumi tradizionali come quello dell'accensione del lumino serale sui balconi o altro —:

quali iniziative intenda assumere perché siano rispettate le garanzie costituzionali che tutelano la libera espressione e le libertà politiche. (4-12540)

**RISPOSTA.** — *Le questioni indicate dalla S.V. traggono origine — secondo gli elementi acquisiti — da una controversia sorta tra il concessionario della gestione della pineta comunale, con annesso esercizio pubblico, e l'amministrazione comunale.*

*L'adozione delle ordinanze sindacali contestate è stata provocata dalle singolari forme di protesta messe in atto dal titolare della concessione.*

*È appena il caso di rilevare che per verificare la legittimità di tali provvedimenti potevano essere esercitati gli ordinari strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**TASSONE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 luglio 1997, con nota n. 2655, si sono dimessi due consiglieri

comunalmente del comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria);

in data 28 luglio 1997, con nota n. 2659, si sono dimessi altri cinque consiglieri dello stesso comune;

il sindaco *pro tempore*, Rosa Marra-podi, ai sensi del comma 1, punto 2, lettera b), dell'articolo 39 della legge 142 del 1990, così come modificata dall'articolo 5, comma 2 della legge 127 del 1997, ha convocato il consiglio comunale per procedere alla surroga dei dimissionari, interpretando la citata norma nel senso che non vi è stata né contestualità, né contemporaneità nella presentazione delle dimissioni, che, pur prodotte nello stesso giorno ma con atti separati, sono state presentate in momenti diversi con distacco temporaneo e protocollare in tre numeri (2655 e 2659);

il sindaco in data 31 luglio 1997, entro dieci giorni dalle dimissioni, ha proceduto alla surroga dei dimissionari, supportata da un parere dell'Anici che si esprimeva in tal senso;

la prefettura in data 6 agosto 1997 inviava allo stesso sindaco la nota n. 1749/97/GAB del seguente tenore: « ... omissis ... con preghiera di notificarla a tutti i componenti del civico consesso, al fine di adottare, unitamente al Consiglio, eventuali atti di autotutela per prevenire responsabilità, non solo amministrative, riferibili all'attività posta in essere da codesto ente con organi la cui composizione è da ritenersi viziata » — nota assunta al protocollo dell'ente in data 7 agosto 1997, protocollo n. 2766;

il sindaco ha provveduto a fare notificare la citata nota attraverso il messo comunale, che ha adempiuto al compito tra il 7 e l'8 agosto 1997;

i carabinieri della stazione di Bruzzano Zeffirio si sono ripetutamente recati da alcuni consiglieri surrogati (Caridi, Barreca, Marzano) per verificare se fosse stata loro notificata la citata nota della prefet-

tura, avvalorando, soltanto con la loro presenza, « la pericolosità » e « le responsabilità non solo amministrative » derivanti dal loro nuovo *status* di consiglieri comunali per effetto della surroga posta in essere dal sindaco, marcatamente evidenziate agli stessi da chi aveva interesse che essi si dimettessero;

in data 11 agosto 1997 persone diverse dagli interessati presentavano al protocollo del comune le dimissioni dei surrogati con firme non autenticate, poco prima che al sindaco si presentasse il commissario prefettizio, il quale notificava allo stesso sindaco il decreto di sospensione del consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio;

alla luce di quanto premesso, il sindaco ha formulato ufficiale istanza al prefetto di Reggio Calabria per ottenere gli opportuni chiarimenti sul comportamento del comandante della stazione dei carabinieri di Bruzzano Zeffirio —:

quale sia, sull'argomento, il parere del Ministro e più precisamente se non ritenga di dover disporre un particolare accertamento, da affidare a funzionari non reggini, al fine di verificare se il comportamento della prefettura di Reggio e soprattutto quello dei carabinieri di Bruzzano siano stati assolutamente legittimi ed imparziali o, invece, non abbiano finito per favorire una fazione politica, non solo con una discutibile interpretazione delle norme (da parte della prefettura), ma anche con una pressione morale esercitata dai carabinieri che, indebitamente, a parere dell'interrogante, si recavano presso le case di alcuni consiglieri per verificare, in divisa, se fosse stata loro notificata la « imperiosa » comunicazione prefettizia, condizionandone in qualche misura il comportamento. (4-13204)

**RISPOSTA.** — *Gli organi elettivi del Comune di Bruzzano Zeffirio, sciolti con D.P.R. del 9 settembre 1997, sono stati rinnovati in occasione delle consultazioni amministrative del 16 novembre scorso.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**VASCON.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la solidarietà sociale, dell'industria, del commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

come appreso da vari organi di informazione, tra cui *Il Giornale* di mercoledì 16 luglio 1997, risulta che la ditta Sales Curve Interactive, con sede a Londra (Regno Unito), esporta in Italia un piccolo video gioco denominato *Carmageddon*;

il gioco riproduce in video scene crude, violente, raccapriccianti e diseducative, in quanto, come illustrato nel prospetto, risulta realista e « prende allo stomaco », illustrando scontri, sbriciolamenti di vetture in fiamme, sbandate e salti; addirittura, sempre nel prospetto, il *Carmageddon* viene indicato come un gioco molto violento;

nel rassicurare i clienti, la ditta inglese conclude nel suo prospetto con l'asserzione che non esistono scuse da fare ad alcuno per l'esplicita natura del gioco, in quanto dire che i esso non v'è alcunché di sbagliato —:

se non intendano emanare immediate disposizioni al fine di bloccare l'importazione e la diffusione di simile apparecchio di discutibile natura e valore educativo;

se esistano regolamentazioni inerenti alla produzione o all'importazione di giochi e prodotti che, nel loro contenuto, provocano o alimentano devianze e turbe;

se nella fattispecie siano state violate norme e precetti che regolano l'immissione commerciale di simili apparecchiature od oggetti;

se, a fronte di ripetute immissioni nel mercato, rivolte all'infanzia, come in precedenza già avvenuto (si ricordino gli altri due precedenti, come il pulcino « Tamago-tchi », ed il suo simile « Bit Bit Pressoch »), non intendano assumere misure a carattere nazionale al fine di rendere note le relative nocive e gravi conseguenze sulle psiche dei minori (angoscia, ansia, stress e depressione);

se intendano informare e rendere edotti tempestivamente e celermente i genitori, gli operatori dell'infanzia e tutti coloro i quali sono a contatto con i bambini. (4-11831)

**RISPOSTA.** — *Il video gioco « CARMA-GEDDON » prodotto nella forma di videocassetta non rientra nella definizione di « giocattolo » così come riportato all'articolo 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 317 concernente l'attuazione della direttiva CEE 88/378 sulla sicurezza dei giocattoli. Il prodotto ne è escluso anche in forza dell'allegato I, punto 18 alla direttiva stessa.*

*Ad un primo esame tale video gioco potrebbe rientrare nel disposto della legge n. 425 del 1995 concernente « ...le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità... » che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione, il quale, però, è in fase di concertazione con i Ministeri dell'interno e del commercio con l'estero. Il comma 2, dell'articolo 6, di tale regolamento vieta espressamente l'esibizione di tematiche di cruda violenza o di pornografia.*

*Il Ministero dell'industria segue con particolare attenzione le problematiche denunciate nel testo dell'interrogazione ed è pronto ad intervenire con gli strumenti concessigli per arginare il fenomeno, qualora pervenissero denunce, circa la nocività di tali giochi sulla psiche dei minori, o relazioni, pareri o studi sulla loro pericolosità emessi da istituzioni scientifiche, universitarie o di altro tipo, cosa che, peraltro, non si è ancora verificata.*

*Attualmente, l'unica strada percorribile è quella di sensibilizzare tutti coloro che sono a contatto con i bambini, oltre agli operatori dell'infanzia e naturalmente i genitori che ne hanno la responsabilità, in modo tale che tutti questi soggetti possano valutare preventivamente l'acquisto di tali prodotti. Concetto questo ripetutamente ribadito dalla direttiva CEE 88/378 concernente la sicurezza dei giocattoli.*

*Peraltro, non si ritiene opportuno perseguire una campagna esperita attraverso i mezzi di informazione che potrebbero otte-*

*nere l'effetto contrario, stimolando una sorta di morbosa curiosità che, trasformandosi in quella che viene definita la pubblicità negativa, procurerebbe risultati opposti a quelli che si vorrebbero adottare per tutelare i minori.*

*Inoltre, con riferimento anche ad altri prodotti consimili denominati « TAMAGOTCHI » e « BIT-BIT Pressoch », non esistono normative europee finalizzate a valutarne la loro nocività sulla psiche dei bambini.*

*Le normative esistenti, riferite alla suddetta direttiva CEE, si riferiscono esclusivamente ad aspetti intrinseci di sicurezza quali le caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche ed elettriche; né risulta che in sede di Commissione Europea si sia posto, al momento, il problema.*

*Infine, il Ministero del commercio con l'estero, interpellato in proposito, informa che gli impegni che il nostro Paese ha assunto, in sede internazionale e comunitaria, non consentono la creazione di ostacoli al libero commercio; in particolare, con l'entrata in funzione del mercato unico in campo europeo, in materia di politica commerciale la competenza viene esercitata esclusivamente dalla Autorità comunitaria.*

*In conseguenza di ciò, eventuali misure restrittive in materia di importazioni o di esportazioni debbono essere adottate solo in sede comunitaria, e non decise dai singoli Stati membri.*

*Per quanto riguarda, in particolare, il settore merceologico dei giochi, questo non è sottoposto ad alcuna restrizione all'importazione, fatta eccezione per alcuni tipi di giocattoli originari della Repubblica Popolare Cinese, per cui è previsto uno specifico contingente.*

*Inoltre, a seguito dell'attuale sistema ampiamente liberistico degli scambi intracomunitari e della recente abolizione delle dogane interne, con la realizzazione del mercato unico, nel territorio nazionale non sono ammessi divieti all'importazione di beni prodotti in Paesi membri della Comunità o importati definitivamente o immessi in « libera pratica » in uno dei Paesi stessi, se originari di Paesi terzi.*

*Tuttavia, a tutela della salute e della vita delle persone nella Comunità, l'articolo 36*

*del Trattato istitutivo della CEE consente l'istituzione di divieti o di restrizioni alle importazioni, anche nei confronti dei Paesi membri, per motivazioni che non siano di natura economica. In quest'ultimo caso, se si volesse procedere ad un divieto di importazione per tali prodotti, la richiesta per l'attivazione della apposita procedura in sede comunitaria, considerata la natura non economica dell'interesse invocato, dovrebbe provenire dalla Amministrazione nelle cui competenze rientra la protezione dell'interesse medesimo.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

VIALE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 luglio 1989 è stato presentato dalla società « La Fornace Calandra S.r.l. » al Ministro dell'ambiente un progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di materiali per la produzione di laterizi, al fine di ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 29 ottobre 1987, n. 441, per un importo pari a lire 906.000.000;

la concessione del contributo è stata deliberata con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1992, n. 67, e la relativa somma sarebbe stata erogata alla società in tre rate, in relazione alla spesa certificata e allo stato di avanzamento dei lavori;

la prima rata, pari al 20 per cento del contributo, è stata erogata su richiesta della stessa società in data 28 dicembre 1993, ma per l'erogazione delle rate successive il Ministro richiedeva ulteriore documentazione oltre quella già presentata;

nonostante tutti gli obblighi siano stati adempiuti la società non ha ancora ricevuto riscontro da parte del ministero, e nella stessa situazione si trovano altre società che hanno titolo per beneficiare dei contributi di cui alla predetta legge —

per quali motivi l'erogazione dei contributi concessi alle aziende sia stata bloccata;

quali provvedimenti intenda adottare affinché si proceda, nel rispetto della legge, allo sblocco dei contributi al fine di evitare pericolosi e inaccettabili danni per le imprese interessate. (4-09836)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto concernente il progetto della società « La Fornace Calandra srl » relativo alla realizzazione di un impianto per il recupero di materiali per la produzione di laterizi, si riferisce quanto segue.*

*Alla soc. « Fornace Calandra » in base alla legge 441/87 articolo 14 comma 3 veniva concesso un contributo per la realizzazione di un intervento pari a L. 906.000.000. con DM n. 130 del 31.10.1991 avente ad oggetto « Adeguamento di impianto in piena scala per il recupero di materiale per la riproduzione di laterizi, da fanghi derivati dalla depurazione degli affluenti di industrie ceramiche. »*

*Con DM 1004/ARS/DI/G/SP del 18.11.1993 veniva erogata la somma di Lire 179.025.600 relativa al 20% dell'intero contributo quale anticipo così come previsto dall'articolo 4 del DM 130 del 31.10.1991 con il quale era stato concesso tale contributo; il DM succitato prevedeva in base all'articolo 6 una Commissione atta a vigilare la regolare esecuzione dell'opera oggetto del finanziamento.*

*Con DM 2966/ARS/DI/G/CV del 10.1.96 la suddetta Commissione veniva soppressa avendo, nell'espletamento del mandato, incontrato difficoltà sia di ordine procedurale (mancanza del quorum per il regolare funzionamento) che sostanziale (in relazione all'attività di collaudo). Pertanto con DM 2967/ARS/DI/G/CV del 10.1.96 veniva istituita una nuova Commissione.*

*Con verbale n. 9 quest'ultima valutava la documentazione agli atti e con nota del 2.8.96 richiedeva un'ulteriore integrazione documentale che la Società con nota del 28.10.96 provvedeva ad inviare. A seguito della loro valutazione la Commissione ri-*

levava la necessità di richiedere ulteriore documentazione e precisamente:

*difformità tra le voci di spesa della scheda progettuale e della perizia giurata;*

*nuova elencazione delle fatture con divisione delle stesse secondo le voci di spesa indicate alle pagg. 11 e 12 della scheda progettuale;*

*certificati relativi alle prove di cessione effettuate sui mattoni derivanti dal processo di recupero (come richiesto dall'autorizzazione provinciale);*

*copia della circolare della regione Piemonte 10/ECO del 25.5.1990;*

*perizia giurata o almeno un certificato di collaudo attestante il completamento ed il funzionamento della parte attrezzature e macchinari.*

*Tutto ciò premesso si rappresenta che fino a quando il Comitato non darà parere positivo al pagamento della restante quota da corrispondere alla Società Fornace Calandra, il Servizio di questo Ministero non potrà procedere di conseguenza.*

*Al riguardo si porta a conoscenza che le Commissioni istituite con i DDMM n. 2965 e 2966 del 10.1.97 per accertare la regolare realizzazione delle opere per le quali il finanziamento è stato concesso in base alla legge 441/87 articolo 14 comma 3 e 5 sono tuttora operative quindi sono ancora in corso le valutazioni sull'attività dei soggetti ammessi a contributo.*

Il Sottosegretario di Stato per l'Ambiente: Valerio Calzolaio.

VIALE, TABORELLI e GAGLIARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 504 del 1992 è prevista la possibilità per gli enti territoriali di avvalersi, per fare fronte alle proprie urgenze, di contribuzioni a carico dell'istituito Fondo nazionale speciale per gli investimenti;

avvalendosi di questa normativa ed essendo pressata dalla necessità di svolgere

interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione, l'amministrazione del comune di Valmacca (Alessandria), in data 27 dicembre 1996, protocollo n. 3319, ha richiesto a codesto Ministero, tramite la prefettura di Alessandria, l'erogazione per la necessità anzidetta di un contributo pari a lire 39.236.800 nette, corrispondenti a lire 48.988.012 lorde;

l'amministrazione comunale citata ha allegato alla richiesta economica un progetto sommario con computo estimativo;

sulla Gazzetta ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997 è stato pubblicato il riparto del fondo in oggetto, dove non risulta alcuna previsione a favore del comune di Valmacca, mentre risulta invece iscritto un contributo di lire centodieci milioni a favore del vicino comune di Frassineto Po;

quest'ultimo comune dispone di risorse finanziarie ben più cospicue rispetto a quelle del comune di Valmacca, argomentazione che trova conferma nell'accluso allegato al decreto ministeriale n. 25000.26.1/583 data 26 aprile 1996 e registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996 dal quale si evince chiaramente che gli indici relativi al comune di Frassineto Po erano di gran lunga superiori a quelli attribuiti al comune di Valmacca —:

quali siano i motivi da cui è scaturita la necessità di contribuire al progetto del comune di Frassineto Po e di escludere dalla contribuzione quello di Valmacca.

(4-12711)

RISPOSTA. — *La quota del 30% del Fondo Nazionale Speciale per gli Investimenti, sulla quale è stata avanzata la domanda di contribuzione sia da parte del comune di Valmacca che del comune di Frassineto Po, è destinata, a termini dell'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1996, al finanziamento di interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, a prescindere dalla graduatoria da determinarsi tra i comuni sulla*

base del calcolo del loro degrado, fissato da specifici indici individuati con indicatori obiettivi.

I presupposti che giustificano l'attribuzione dei finanziamenti sulla residua quota del 30% del fondo sono perciò diversi da quelli su cui si basa la ripartizione della quota maggioritaria del 70% del fondo stesso e consistono nell'urgenza ed indifferibilità dell'intervento e nella mancanza di risorse per fronteggiare gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera. Non si tiene, cioè, conto degli indici di degrado presentati dai comuni interessati.

Sulla base di tali presupposti, le richieste di entrambi i comuni apparivano meritevoli di eguale considerazione. La mancata elargizione del contributo al comune di Valmacca è stata poi cagionata dall'insufficienza dei fondi disponibili.

Quanto alla preferenza accordata alla richiesta del comune di Frassineto Po, essa è stata determinata dal più elevato grado di utilità — ai fini della tutela della salute ed incolumità pubbliche — della realizzazione dei progetti presentati dal comune di Frassineto Po, riguardanti l'esecuzione di lavori di sistemazione del depuratore comunale e di risanamento viario di alcune strade del centro abitato.

Si può, in ogni caso, assicurare che, in considerazione anche della ristrettezza dei margini disponibili, l'assegnazione dei fondi avviene, nel rispetto di criteri obiettivi di valutazione, sulla base delle priorità tra le diverse esigenze rappresentate.

Sul piano di riparto si sono, del resto, espressi favorevolmente l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

VOGLINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

dal 23 maggio al 6 giugno 1997 si sono svolte presso i Consigli dei collegi provinciali e circondariali dei geometri di

tutta Italia le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale;

l'apposita commissione ministeriale, istituita presso il ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, con verbale del 17 luglio 1997, ha proclamato eletti i nuovi componenti del consiglio nazionale dei geometri e, per effetto della vigente normativa (legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile agli enti pubblici), il vecchio consiglio nazionale è decaduto dal 7 giugno 1997 venendosi a creare un vuoto di potere in seno al massimo organo esponentiale di categoria, con gravi implicazioni di ordine giuridico;

con ricorso n. 10898/97, proposto dai cinque decaduti consiglieri nazionali tra cui il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, il consigliere segretario Stricchi, il consigliere amministrativo Scimè e i consiglieri Scanavino e Franzini, è stato adito il Tar del Lazio per chiedere l'annullamento dello scrutinio, previa sospensione della proclamazione dei neo eletti;

in data 28 luglio 1997 il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto la pretestuosa e dilatoria richiesta;

il bollettino ufficiale del ministero di grazia e giustizia n. 14, del 31 luglio 1997, ha pubblicato la proclamazione degli 11 eletti e che, purtroppo, a tutto oggi, il presidente uscente, geometra Gianfranco Morocutti, non ha provveduto a convocare i neo eletti per il loro insediamento, rimanendo illegittimamente in carica, assieme agli altri consiglieri;

in data 28 luglio 1997, su ricorso dei geometri Virgilio e Guadagnini, il Tar del Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dai ricorrenti, limitatamente alla parte del verbale attinente esclusivamente alla mancata convalida dei voti espressi a mezzo fax dal collegio di Vicenza; pertanto la suddetta ordinanza non ha inciso sull'insediamento del nuovo consiglio nazionale, se non per la posizione dell'ultimo classificato;

si rileva dal verbale di proclamazione che in data 17 luglio 1997 il geometra Giuseppe Genco del collegio provinciale di Palermo, componente della commissione ministeriale ex articolo 11 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944, alle ore 14 si è allontanato dalla seduta della commissione adducendo non meglio specificati « motivi personali » e che, nonostante l'ulteriore convocazione della commissione per il giorno 19 settembre 1997, per dare esecuzione alla ordinanza del Tar del Lazio, la riunione è andata deserta rendendo necessaria una ulteriore convocazione per il giorno 9 ottobre 1997, nella quale la medesima, disattendendo, arbitrariamente, l'ordinanza del Tar del Lazio, ha considerato validi soltanto i voti espressi a favore del geometra Virgilio e non anche quelli a favore del geometra Giuseppe Gaggero, che veniva a trovarsi nelle identiche condizioni del Virgilio (a tal proposito basta confrontare l'ordinanza del Tar del Lazio n. 2476 del 25 settembre 1997). Con tali preordinati atteggiamenti, di fatto, si è prolungata artificiosamente l'attività del consiglio nazionale dei geometri, decaduto sin dal 7 giugno 1997 —

quali siano i motivi del ritardo e delle omissioni poste in essere dall'ex presidente Morocutti e dalla commissione ministeriale;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per ripristinare la legalità in seno al consiglio nazionale dei geometri, dando integrale attuazione alle ordinanze del Tar del Lazio ed insediando coloro i quali sono stati democraticamente eletti in seno all'organismo nazionale. (4-13543)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.

Dal 23 maggio 1997 al 6 giugno 1997 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei geometri ed in data 17 luglio 1997 l'apposita commissione convocata presso questo Ministero, ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. n. 23 novembre

1944, n. 382, ha proceduto allo spoglio delle schede per la formazione della graduatoria degli eletti.

Detta commissione, composta di cinque professionisti nominati con decreto ministeriale, ha deciso, nel corso dello scrutinio, di non considerare validi i voti espressi esclusivamente via fax, senza invio dell'originale della delibera consiliare.

In applicazione della normativa citata, la proclamazione degli eletti è avvenuta il 21 agosto 1997, data dell'effettiva pubblicazione del verbale delle operazioni di scrutinio nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 14 del 31 luglio 1997.

Ne consegue che sin dal 21 agosto 1997, trascorsi i dieci giorni prescritti dal terzo comma dell'articolo 13 dell'atto normativo citato, il Presidente del consiglio nazionale uscente avrebbe potuto convocare il nuovo Consiglio nazionale per l'insediamento.

Il primo dei non eletti, il geom. Benito Virgilio, ha impugnato il verbale di proclamazione innanzi il T.A.R. Lazio, lamentando il mancato conteggio in suo favore della scheda elettorale del collegio di Vicenza, esclusa dalla commissione di scrutinio perché pervenuta esclusivamente via fax.

Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 2292/97, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare in parte qua dell'impugnato verbale avanzata dal geom. Virgilio, mandando alla commissione di scrutinio di conteggiare i voti espressi dal collegio di Vicenza, previa acquisizione dell'originale della delibera consiliare ai fini della verifica dell'attendibilità della scheda inviata via fax.

Il competente ufficio ministeriale ha provveduto a convocare per il 19 settembre 1997 la Commissione di scrutinio perché ottemperasse a tale ordinanza.

Il collegio, tuttavia, non ha potuto costituirsi per la mancanza di alcuni componenti.

In conseguenza, è stata disposta nuova convocazione per il 9 ottobre 1997.

In tale riunione la Commissione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la scheda in originale, ha modificato la graduatoria degli eletti, inse-

rendo il ricorrente ed estromettendo, di conseguenza, l'ultimo degli eletti, geom. Giuseppe Gaggero.

Medio tempore quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale, lamentando il mancato conteggio dei voti espressi in suo favore dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, esclusi dalla Commissione di scrutinio per l'omesso invio della scheda in originale.

Anche in questo caso il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di sospensione cautelare dell'impugnato verbale avanzata dal geom. Gaggero, mandando alla commissione di scrutinio di conteggiare i voti espressi dai Collegi di Mondovì e di Cuneo, previa acquisizione delle delibere consiliari in originale.

In conseguenza, è stata nuovamente convocata la Commissione di scrutinio per il 6 novembre 1997 ed in tale riunione, in ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio, acquisita la documentazione in originale, è stata modificata la graduatoria degli eletti, inserendo il ricorrente geom. Gaggero.

Gli effetti giuridici di tali provvedimenti decorrono, per unanime interpretazione della normativa citata, dalla data di pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale di questo Ministero; sicché l'efficacia della nuova proclamazione di cui al verbale del 9 ottobre 1997 decorre dal 20 novembre 1997, data di effettiva pubblicazione del Bollettino n. 20, mentre il verbale del 6 novembre 1997 sarà pubblicato sul Bollettino n. 21.

Nel frattempo, è rimasto in carica, in regime di prorogatio, il precedente Consiglio nazionale, suscitando vive reazioni da parte della categoria.

In proposito, gli uffici ministeriali ritengono che il ricorso presentato da uno dei candidati avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale non sembrerebbe condizionare il normale insediamento di tale organo collegiale.

Infatti, l'articolo 16 del D.Lgs. n. 382, dispone che per la validità delle sedute « occorre la presenza della maggioranza dei componenti », maggioranza che, nel caso in esame, non parrebbe venire intaccata dall'eventuale (successiva) invalidazione della nomina di un consigliere, qualora anche

senza tale componente risulti ugualmente raggiunto il prescritto quorum strutturale (metà più uno dei componenti).

Analogo discorso vale per la validità delle delibere (c.d. quorum funzionale: metà più uno dei presenti), in quanto dovrà valutarsi, di volta in volta, se il voto del consigliere la cui nomina è sub iudice è determinante per l'approvazione.

In caso affermativo, sarà (eventualmente) sufficiente procedere alla successiva ratifica di tali delibere se e quando dovesse venire invalidata la nomina di tale componente.

In conseguenza, si è provveduto ad invitare il Presidente del Consiglio uscente a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

L'interessato ha chiesto chiarimenti in merito a tale nota, specificando che a suo giudizio tale convocazione sarebbe stata illegittima.

Con successiva nota del 4 novembre 97, inviata via fax, si è ribadito l'invito a convocare il nuovo Consiglio per procedere all'insediamento.

Il presidente uscente ha quindi provveduto a convocare i candidati neo-eletti per il giorno 18 dicembre 1997.

La complessa vicenda sembra, dunque, giunta al suo termine.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Giovanni Maria Flick.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

in data 12 luglio 1996, il Cipe ha deliberato una serie di provvidenze per le aree depresse, tra le quali alcuni interventi pubblici nelle aree interessate o prospicienti i parchi nazionali;

la deliberazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996, n. 175 (pagine 25 e 26);

« gli importi da imputare alle singole linee di intervento » dovevano essere trasmessi entro il 3 agosto 1996, dalle amministrazioni competenti;

in data 12 agosto 1996, il Ministero dell'ambiente trasmetteva al parco nazionale Val Grande un fax per comunicare le decisioni Cipe;

con estrema velocità l'amministrazione del predetto parco, in data 13 agosto 1996, in pieno periodo feriale, trasmetteva comunque informativa alle amministrazioni comunali interessate, informandole che la documentazione relativa ai progetti finanziabili doveva essere trasmessa entro il 29 agosto 1996, corredata delle relative schede tecniche;

appare inverosimile che in piena estate un comune sia in grado di predisporre seri progetti in pochissimi giorni;

cosa peraltro singolare, il comune di Miazzina (Verbania) aveva pronte schede per progetti per un importo di oltre 13 miliardi;

l'amministrazione del parco trasmetteva il tutto al Ministero dell'ambiente —:

se ritenga logica una simile procedura, che in concreto elimina possibilità di intervento coordinate con le amministrazioni comunali, che non hanno avuto il tempo materiale di predisporre schede e progetti;

se risulti al Ministro che le progettazioni del comune di Miazzina siano state correttamente ed esaurientemente predisposte;

quali siano i progettisti che abbiano curato le pratiche predette;

se non si ritenga opportuno provvedere affinché vi siano per tutte le amministrazioni interessate tempi ragionevoli per predisporre i progetti;

se non si rischi, proseguendo con procedure come quella indicata, di favorire amministrazioni che, avendo evidentemente «santi in Paradiso», sappiano prima di altre possibilità di finanziamento e, quindi, riescano poi ad accaparrarsi la quasi totalità dei finanziamenti, in quanto uniche richiedenti. (4-05615)

*RISPOSTA. — La delibera Cipe del 12.7.1996, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27.7.1996, n.175, interessa i progetti e i relativi finanziamenti integrativi al Piano Triennale che riguardano gli interventi con obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale ed i progetti di intervento infrastrutturale.*

*Circa l'attività svolta da questo Ministero, si riferisce innanzi tutto che i giorni trascorsi tra il 27.7.1996 ed il 12.8.1996, data di spedizione della comunicazione agli Enti Parco da parte del Servizio Conservazione della Natura, sono stati utilizzati per il reperimento dei documenti allegati alla delibera CIPE.*

*I tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati gli stessi per tutti i Parchi, in quanto le notizie su tale delibera non sono state precedentemente e anticipatamente trasmesse dal Ministero del Bilancio al Ministero dell'Ambiente.*

*I progetti presentati dai singoli Enti Parco sono stati individuati dagli stessi per i quali, con delibera dei relativi organismi direttivi, sono stati autonomamente definiti gli interventi ritenuti prioritari tra quelli già approntati dai rispettivi uffici o resi disponibili da Comuni o Comunità montane presenti nell'area del Parco.*

*Premesso che il Ministero del Tesoro non ha ancora proceduto all'assegnazione di fondi richiesti ai sensi della delibera CIPE 12/7/1996, l'individuazione della disponibilità delle risorse da parte del Ministero dell'Ambiente è stata definita sulla base di una serie di elementi relativi alla rispondenza dei progetti presentati alle prescrizioni della delibera, all'estensione dei vari Parchi ed alla effettiva cantierabilità dei singoli interventi.*

*Durante tutta l'istruzione e la definizione degli interventi finanziati, tutti gli enti Parco sono stati costantemente informati, anche con riunioni appositamente convocate presso il Ministero, circa lo stato di avanzamento di tale linea di finanziamento.*

*Quanto alla conoscenza da parte di questo Ministero se le progettazioni del comune di Miazzina siano state predisposte corret-*

tamente, si riferisce che le valutazioni di merito sono condotte dai rispettivi Enti Parco.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

ZACCHERA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premezzo che:

le decisioni della Figc di ieri hanno ulteriormente ampliato la possibilità di acquisto di giocatori di calcio provenienti dall'estero;

ciò comporterà altre decine di miliardi di deficit delle società di calcio professionistiche e di ulteriore debito estero;

conseguentemente, verranno ancor più penalizzate le società di calcio dilettantistiche e giovanili che incontrano sempre più difficoltà a cedere propri giocatori nelle serie superiori —:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso la Figc affinché sia introdotta una «tassa d'acquisto» per i giocatori stranieri, e segnatamente extracomunitari, il cui introito sia devoluto alle società di calcio minori, dilettantistiche e giovanili. (4-11254)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

La Federazione Italiana Gioco Calcio, in data 19 giugno 1997, ha apportato parziali

modifiche all'articolo 40 delle proprie Norme organizzative interne, consentendo alle società di serie A di tesserare cinque calciatori extracomunitari.

Nelle gare ufficiali, in ambito nazionale, possono essere utilizzati soltanto tre dei suddetti calciatori.

La FIGC, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981, come ultimamente modificata dalla legge 586 del 1996, consente l'acquisizione di calciatori solo se sono garantite le coperture finanziarie.

Al fine di incentivare il calcio dilettantistico e giovanile, il Consiglio Federale, nella riunione del 16 maggio 1997, ha adottato le seguenti misure:

aumento del premio di preparazione dovuto in favore delle società della Lega Nazionale Dilettanti o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per il trasferimento di loro «giovani» calciatori;

aumento dei premi di addestramento e formazione tecnica da corrispondersi alle società della Lega Nazionale Dilettanti a seguito del trasferimento di loro calciatori «non professionisti» a società delle Leghe professionistiche.

La Lega Nazionale Professionisti, infine, ha manifestato la propria disponibilità a porre a carico delle società che tessereranno più di tre extracomunitari, un contributo per la costituzione di un fondo incentivazione vivai presso la FIGC.

Il Ministro delegato per lo sport:  
Valter Veltroni.